

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

893<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente MORO,  
indi del presidente PERA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XX

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-64

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 65-318

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 319-347



## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . Pag. 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione e approvazione:

**(3639) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE . . . . .	1, 2, 3 e passim
DENTAMARO, segretario . . . . .	2
PICCIONI (FI), relatore . . . . .	2, 3, 7 e passim
DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali . . . . .	3, 8, 9 e passim
STANISCI (DS-U) . . . . .	3
VALLONE (Mar-DL-U) . . . . .	4, 10, 11 e passim
DE PETRIS (Verdi-Un) . . . . .	6, 8, 9 e passim
AGONI (LP) . . . . .	7, 8, 28
MINARDO (FI) . . . . .	9, 30
MARINO (Misto-Com) . . . . .	15
FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur) . . . . .	16
SODANO TOMMASO (Misto-RC) . . . . .	17
BASILE (Mar-DL-U) . . . . .	21
PIATTI (DS-U) . . . . .	23
RUVOLO (UDC) . . . . .	26
SALERNO (AN) . . . . .	31
Verifiche del numero legale . . . . .	4, 5, 11
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	10, 11, 13 e passim

## Seguito della discussione:

**(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):**

PRESIDENTE . . . . .	Pa. 33, 34, 35 e passim
MORANDO (DS-U) . . . . .	34, 35, 38 e passim
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze . . . . .	34, 41, 46 e passim
AZZOLLINI (FI) . . . . .	39, 40, 45
CICCANTI (UDC), relatore . . . . .	41, 46, 47 e passim
RIPAMONTI (Verdi-Un) . . . . .	42
D'AMICO (Mar-DL-U) . . . . .	44
PAGANO (DS-U) . . . . .	38, 39, 45 e passim
FALOMI (Misto-Cant) . . . . .	47, 48
ZANCAN (Verdi-Un) . . . . .	47, 48
TIRELLI (LP) . . . . .	48, 49
BRUTTI Massimo (DS-U) . . . . .	50
GIARETTA (Mar-DL-U) . . . . .	51
GIOVANELLI (DS-U) . . . . .	53, 54
MARINO (Misto-Com) . . . . .	56
NIEDDU (DS-U) . . . . .	58
ZORZOLI (FI) . . . . .	62

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 46, 49

## Seguito della discussione:

**(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):**

PRESIDENTE . . . . .	63
TREMONTI, ministro dell'economia e delle finanze . . . . .	63
MORANDO (DS-U) . . . . .	63
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze . . . . .	63

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE  
SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA**

PRESIDENTE .....Pag. 64

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE  
DI GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2005** ..... 64**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 3639:**

Ordine del giorno ..... 65

Articolo 1 del disegno di legge di conversione  
e modificazioni apportate in sede di conver-  
sione ..... 66**Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182:**

Articolo 1 ed emendamenti ..... 66

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiun-  
tivi dopo l'articolo 1 e ordine del giorno .... 80Articoli 1-*bis* e 1-*ter* ..... 100Articolo 1-*quater* ed emendamenti ..... 100Emendamento tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 1-*quater* e ordine del  
giorno ..... 103Articolo 1-*quinquies* ..... 104Articolo 1-*sexies*, tabella A, emendamento e  
ordine del giorno ..... 104

Articolo 2 ed emendamenti ..... 106

Articolo 2-*bis* ed emendamento ..... 109

Articolo 3 ed emendamenti ..... 111

Articolo 4 ed emendamenti ..... 116

Articolo 5 ed emendamenti ..... 117

Articolo 5-*bis*, 6, e 7 ..... 120

Articolo 8 ed emendamento ..... 122

Articolo 9 ..... 123

**DISEGNO DI LEGGE N. 3614:**

Articolo 1 ..... 123

Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno. 123

Articolo 3 e ordine del giorno ..... 133

Articolo 4 ed emendamento ..... 135

Articolo 5 e ordini del giorno ..... 135

Articolo 6 ed emendamenti ..... 138

Articoli 7 e 8 .....Pag. 142

Articolo 9, emendamento e ordini del giorno 144

Articolo 10 e ordine del giorno ..... 147

Articoli 11, 12, 13 e 14 ..... 149

Articolo 15 e ordine del giorno ..... 154

Articoli 16 e 17 ..... 156

Articolo 18, tabelle A e B ed emendamento . 156

Articolo 19 ..... 163

**DISEGNO DI LEGGE N. 3613:**

Emendamento 1.2000 ..... 164

**ALLEGATO B****INTERVENTI**Integrazione all'intervento del senatore  
Filippelli in sede di dichiarazione di voto sul  
disegno di legge n. 3639 ..... 319Integrazione all'intervento del senatore  
Azzolini in sede di dichiarazione di voto sul-  
l'emendamento 2.Tab.2.100 al disegno di  
legge n. 3614 ..... 321**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE  
NEL CORSO DELLA SEDUTA** ..... 323**CONGEDI E MISSIONI** ..... 333**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 333

**GOVERNO**

Trasmissione di atti per il parere ..... 333

**CORTE DEI CONTI**Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-  
ziaria di enti ..... 333**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 64

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 334

Interpellanze ..... 334

Interrogazioni ..... 337

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso  
è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente MORO

*La seduta inizia alle ore 16.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,03 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

**(3639) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari** (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana, dopo la conclusione della discussione generale, hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Invita il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso rife-

riti. (*v. Resoconto stenografico*). Invita il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G100.

PICCIONI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Accoglie l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.0.105, 1.0.106, 1.0.123, 1.0.110, 1.0.111, 1.0.112, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.0.116, 1.0.117, 1.0.118, 1.0.119, 1.0.120, 1.0.121, 1.0.124, 1.0.125, 1.0.126, 1.0.127, 1.0.128, 1.0.129, 1.0.130, 1.0.131, 1.0.132, 1.0.133 e 1.0.107.

STANISCI (*DS-U*). Ritira l'emendamento 1.0.132 e lo trasforma nell'ordine del giorno G1.100, auspicando che il Governo sia disposto ad accoglierlo. (*v. Allegato A*).

PICCIONI, *relatore*. Stante la necessità di convertire il decreto-legge entro domani, pena la sua decadenza, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti; altrimenti esprime parere contrario. Si dichiara invece favorevole all'ordine del giorno della senatrice Stanisci.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore sugli emendamenti e accoglie l'ordine del giorno G1.100.

STANISCI (*DS-U*). Auspica che il problema posto dalla legge finanziaria dello scorso anno sia definitivamente risolto per evitare le gravi ripercussioni che il comma 147 dell'articolo 1 provocherà dal 1° gennaio 2006 sui dipendenti agricoli avventizi.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), prima della votazione dell'emendamento 1.100 dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 16,14, è ripresa alle ore 16,34.*

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.100. Risultano quindi*

*respinti gli emendamenti 1.102, 1.103, 1.104 (identico all'1.105), 1.106, 1.107 (sostanzialmente identico all'1.108) 1.109, 1.0.100 e 1.0.101.*

DE PETRIS (*Verdi-Un*). L'emendamento 1.0.102 introduce modifiche per far fronte alla crisi del settore avicolo derivante dall'allarme sociale circa i rischi connessi all'influenza aviaria.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.0.102, 1.0.103, 1.0.104, 1.0.108, 1.0.109, 1.0.122 e la prima parte dell'emendamento 1.0.123, con conseguente preclusione degli emendamenti da 1.0.111 a 1.0.131.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.105, 1.0.106, 1.0.107, 1.0.110 e 1.0.133 sono improcedibili. Poiché agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* non sono stati presentati emendamenti, passa all'esame delle proposte di modifica riferite all'articolo 1-*quater*, che si intendono illustrate. Comunica che il senatore Agoni ha trasformato l'emendamento 1-*quater*.0.100 nell'ordine del giorno G1-*quater*.100. (*v. Allegato A*).

PICCIONI, *relatore*. E' favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione ed esprime parere contrario sugli emendamenti.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione ed esprime parere contrario sugli emendamenti.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1-*quater*.100 e 1-*quater*.101, tra loro identici.*

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 1-*quinquies* non sono state proposte modifiche, passa all'emendamento ed all'ordine del giorno riferiti all'articolo 1-*sexies*.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). È disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a sospendere l'utilizzo del vaccino attivo per la profilassi contro la febbre catarrale degli ovini.

PICCIONI, *relatore*. Propone l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G1-*sexies*.100 del senatore Minardo, in un testo modificato. (*v. Allegato A*).

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno del senatore Minardo nel testo modificato secondo le indicazioni del relatore. Non è invece disponibile all'accoglimento dell'ordine del giorno eventualmente presentato dalla senatrice De Petris, in quanto investe materia di competenza del Ministero della salute.

*Con votazione nominale elettronica chiesta dalla senatrice DE PER-TRIS (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 1-sexies.100.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

PICCIONI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirarli, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.100. Vengono respinti anche gli emendamenti 2.101 e 2.102, sostanzialmente identici. Infine, previa verifica del numero legale chiesta dal senatore VALLONE, viene respinto anche l'emendamento 2.103.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2-bis del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

*Il Senato respinge l'emendamento 2-bis.100.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati, su cui il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 3.105. Con distinte votazioni per alzata di mano, vengono respinti tutti gli altri emendamenti all'articolo.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti all'articolo 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti all'articolo 5.*

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 5-bis, 6 e 7 non sono state proposte modifiche, passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del



decreto-legge, che si intende illustrato, su cui il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

*Il Senato respinge l'emendamento 8.100.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO (*Misto-Com*). Dichiaro il voto contrario dei Comunisti italiani alla conversione del decreto n. 182 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, contenente una serie di misure (alcune delle quali prive dei requisiti di necessità e urgenza) assolutamente insoddisfacenti rispetto alla gravità della crisi in atto nel settore agricolo, che richiede una seria programmazione ed interventi strutturali. Il testo in esame, invece, oltre ad introdurre norme tampone, desta dubbi circa la compatibilità con la normativa europea e reca misure scarsamente finanziate, per di più con un prelievo dal Fondo per le aree sottoutilizzate, al quale ancora una volta vengono sottratte risorse per finanziare interventi su tutto il territorio nazionale.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Chiedendo alla Presidenza di allegare ai Resoconti della seduta il testo completo dell'intervento (*v. Allegato B*), dichiaro il voto contrario dell'Udeur, criticando il Governo per non avere affrontato con un serio progetto politico complessivo la grave crisi strutturale che investe il settore agricolo, che appare particolarmente drammatica nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda la crisi del settore vitivinicolo, per esempio, sono stati costantemente disattesi gli inviti dell'opposizione ad affrontare i problemi relativi ai costi di produzione, con riferimento al prezzo del gasolio, agli oneri previdenziali, ai trasporti ed al costo del lavoro, e quelli attinenti alla razionalizzazione e trasparenza del processo di formazione dei prezzi ed alla commercializzazione.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Dichiaro il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista. Il Governo disattende anche le promesse fatte nel corso dell'estate di fronte alle proteste dei lavoratori agricoli in Puglia ed ancora una volta agisce con provvedimenti tampone per affrontare una crisi che richiede provvedimenti strutturali. In Italia, ma anche a Bruxelles, nell'affrontare i problemi dell'agricoltura si antepongono le esigenze del mercato alla vita ed al benessere delle persone, mentre la produzione del cibo ha una funzione sociale e una responsabilità collettiva che il Governo ha il dovere di tutelare. Occorre pertanto modificare l'approccio di gestione del territorio, valorizzando le priorità del lavoro, della salute e del reddito di un'agricoltura sana.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Il Governo di centrodestra ha colpevolmente sottovalutato nel corso della legislatura i gravi problemi dell'agricoltura che appaiono trascurati anche nell'ultima manovra finanziaria, per esempio per quanto riguarda il tema dei costi previdenziali; il ministro Ale-

manno solo a conclusione della legislatura annuncia il lancio di un piano straordinario per la ristrutturazione delle filiere agroalimentari. Eppure da tempo avrebbero dovuto essere affrontate in termini strutturali le problematiche della commercializzazione, dell'organizzazione e dell'offerta dei prodotti agricoli sempre più abbandonati alla grande distribuzione ed alle centrali uniche di acquisto che schiacciano gli agricoltori. In tale campo, l'emendamento proposto per imporre alla grande distribuzione che almeno il 20 per cento degli spazi di vendita fosse riservato ai prodotti regionali è stato bocciato dall'Antitrust, che pure sembra non accorgersi dei fenomeni di concentrazione in atto nella commercializzazione dei prodotti agricoli. Il Governo, che ha la responsabilità di aver fatto entrare il comparto agricolo nazionale nella nuova PAC in una condizione di impreparazione, cerca ancora una volta di tamponare l'ultima crisi stagionale, senza affrontare i veri nodi strutturali. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Piatti*).

BASILE (*Mar-DL-U*). Il decreto in discussione trae origine dalle difficoltà del settore vitivinicolo e riproduce l'inadeguata logica emergenziale dei precedenti provvedimenti d'urgenza, incapaci di intervenire sulle cause della crisi dell'agricoltura. Le misure previste sono peraltro finanziariamente insufficienti e non consentono il ristoro neanche parziale delle aziende per i danni subiti dalla mancata vendita del prodotto. La crisi senza precedenti dell'agricoltura, particolarmente acuta nel Mezzogiorno, evidenzia l'inadeguatezza della politica agricola nazionale, che manca di una prospettiva di medio periodo sostenuta da incisivi interventi strutturali. In tale quadro il decreto rischia di alimentare speranze ed illusioni ed anche alcuni condivisibili interventi in esso contenuti si disperdono a causa dell'errata modalità con cui vengono affrontate le crisi di mercato. Non sono infatti previste misure a sostegno della ricerca e dell'innovazione, né per la tutela dalla contraffazione dei prodotti italiani, la cui valorizzazione deve puntare alla qualità, all'attenzione alle esigenze di consumatori e alla caratterizzazione territoriale. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Peterlini*).

PIATTI (*DS-U*). Il provvedimento è imperniato su una logica esclusivamente emergenziale e ripropone l'impianto del precedente decreto, su cui si è appuntata la sanzione della Commissione europea, senza rispondere all'esigenza di una preventiva concertazione delle misure a livello europeo e della contestuale preparazione di piani settoriali per la ripresa produttiva. Ripropone quindi le modalità propagandistiche del Governo, che individua i problemi ma non li affronta strutturalmente, prevede aiuti per il settore ma non li connette al potenziamento delle filiere; ciò ha determinato una forte criticità da parte delle organizzazioni del settore, cui il ministro Alemanno tenta di rispondere con un tardivo piano straordinario, privo delle necessarie risorse, così come sono mancate le idee e la volontà propositiva del Governo sul problema della previdenza agricola. Sono queste le ragioni di contrarietà, evidenziate peraltro anche da esponenti

della maggioranza, che inducono il Gruppo ad un voto contrario. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Marino e De Petris*).

RUVOLO (*UDC*). Il Gruppo voterà a favore del provvedimento dando atto al ministro Alemanno di grande impegno nella ricerca delle soluzioni dei problemi del settore agricolo, che la maggioranza ed il Governo ritengono prioritario per lo sviluppo del Paese. In questa legislatura sono stati raggiunti risultati importanti quali la nuova Politica agricola comunitaria, la stabilizzazione previdenziale e l'etichettatura dei prodotti; la crisi strutturale del settore deve essere dunque ricondotta alle scelte errate degli anni precedenti. Il provvedimento contiene elementi positivi, tra i quali la previsione di punti vendita per ridurre i passaggi fino al consumatore finale, mentre la limitatezza del sostegno finanziario alle imprese non deriva da una scelta del Governo, ma è imposta dalla normativa comunitaria. Per tutelare l'agricoltura italiana non servono ulteriori risorse, quanto piuttosto una piena attuazione delle misure già previste, in particolare efficaci controlli sulla qualità delle merci importate, che a volte contengono prodotti nocivi per la salute. Infine, è ineludibile un condono previdenziale per le aziende agricole, tenendo conto che in molti casi l'irregolarità della loro posizione nei confronti dell'INPS è riconducibile alla sovrapposizione di contraddittorie normative nazionali e regionali e non certo alla volontà di non ottemperare ai propri impegni previdenziali. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

AGONI (*LP*). Il Gruppo voterà a favore del decreto-legge, pur consapevole che si tratta di un altro provvedimento tampone mentre la crisi dell'agricoltura necessita di riforme strutturali. La soluzione dei problemi esige un'analisi completa della situazione del settore, la definizione degli obiettivi e quindi la predisposizione dei mezzi per raggiungerli, tenendo conto che le differenze territoriali del Paese esigono una ampia attuazione dei principi del federalismo. Al contrario, il centralismo della politica del Ministro, oltre alla sua volontà di ricercare a tutti i costi un accordo con le organizzazioni sindacali agricole, è stato probabilmente il limite dell'attività comunque apprezzabile svolta dal ministro Alemanno. La crescita dell'agricoltura italiana richiede inoltre che gli organismi comunitari indirizzino prevalentemente la propria attività a garantire i consumatori sotto il profilo sanitario rispetto ai prodotti importati, sempre più richiesti dalla grande distribuzione francese che ormai domina il mercato italiano. (*Applausi dai Gruppi LP, AN e Aut e dei senatori De Petris e Vicini. Congratulazioni*).

MINARDO (*FI*). Dichiara il voto favorevole di Forza Italia ad un provvedimento che aiuta le aziende agricole a fronteggiare una crisi complessa, che danneggia consumatori e produttori e che ha colpito da ultimo anche le aziende avicole. Occorre evidentemente intervenire anche sulla commercializzazione e sul trasporto, per ridurre il divario tra i costi di produzione e i prezzi finali dei prodotti, e il Governo si è impegnato in

tal senso; è auspicabile, infine, che la norma sui contributi agricoli unificati sia introdotta nella legge finanziaria. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano. Congratulazioni*).

SALERNO (AN). Il Governo è giustamente intervenuto per aiutare gli agricoltori pugliesi, danneggiati da una crisi, che coinvolge peraltro anche il settore industriale, esito di una globalizzazione la cui dinamica non è governabile a livello nazionale e locale. Il Ministro di settore ha avuto il merito di conferire centralità all'agricoltura, che nella precedente legislatura è stata colpevolmente trascurata, di valorizzare la qualità e la tipicità dei prodotti italiani e di impegnarsi ad eliminare i vincoli burocratici che impediscono ai produttori italiani di accedere ai contributi della PAC. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Salzano e Fasolino*).

*Con votazione nominale mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), il Senato approva il disegno di legge n. 3639, composto del solo articolo 1.*

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008** (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che in questa fase della discussione potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti, per illustrarli, e quindi il relatore e il rappresentante del Governo, per esprimere il rispettivo parere. Avverte che, secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e della stessa legge finanziaria nel suo complesso. Procede all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva l'articolo 1, con l'annessa tabella.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Illustra l'emendamento 2. Tab.2.100, che modifica la posta di bilancio relativa ai proventi derivanti dalla vendita di immobili. Prevenendo una possibile obiezione della opposizione, precisa che l'emendamento non presenta problemi di copertura perché la stima di minori entrate sarà compensata, a partire dal 1° gennaio 2006, dal combinato disposto delle misure previste dalla legge finanziaria e dal decreto fiscale.

MORANDO (*DS-U*). L'emendamento presentato dal Governo, peggiorando i saldi del bilancio a legislazione vigente, dovrebbe essere considerato inammissibile perché, in base ad una regola fondamentale della sessione finanziaria, le unità previsionali di base del bilancio sono emendabili soltanto se si migliorano i saldi. La regola ha una *ratio* stringente perché sulla base della legislazione vigente si ricava un quadro tendenziale che consente di misurare gli effetti della finanziaria e di confrontarli con i saldi approvati al termine dell'esame del DPEF. Se il Governo si accorge che la stima di una voce di entrata è inattendibile, deve correggerla attraverso una nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria o con una nota di variazioni approvata dal Consiglio dei ministri; una diversa modalità di intervento implica la violazione di una regola della procedura di bilancio, che ha un significato sostanziale per gli equilibri democratici. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-RC e Aut*).

AZZOLLINI (*FI*). L'emendamento è ammissibile perché ha una regolare copertura finanziaria ed è stato presentato dal Governo per ottemperare al suo fondamentale compito di fornire al Parlamento una rappresentazione veritiera dello stato della finanza pubblica. La nota di aggiornamento del DPEF è strumento volto a modificare gli obiettivi di finanza pubblica, mentre nel caso in esame si tratta di garantire le condizioni per conseguire gli obiettivi prefissati. Una nota di variazioni al bilancio potrebbe essere strumento adeguato alla circostanza, ma sortisce un effetto identico a quello derivante dall'approvazione dell'emendamento. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza, preso atto delle dichiarazioni dei senatori Morando e Azzollini e del vice ministro Vegas, conferma l'ammissibilità dell'emendamento 2.Tab.2.100.

CICCANTI, *relatore*. E' favorevole all'emendamento del Governo e contrario all'emendamento successivo, nonché agli ordini del giorno G2.1 e G2.2.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Nel concordare con il parere del relatore, ribadisce che l'emendamento mira doverosamente a dare certezza al disegno di legge di bilancio. Il senatore Morando solleva una questione di forma, ma se il bilancio tendenziale resta invariato non bisogna modificare il DPEF attraverso una nota di aggiornamento. D'altronde, se il Consiglio dei ministri può modificare i saldi attraverso una nota di variazione al bilancio, un emendamento del Governo che recupera gli stessi saldi in altri provvedimenti è sicuramente ammissibile. Al di là di questioni formali impostate in modo un po' miope, occorre valutare la manovra finanziaria e i relativi saldi complessivamente nei tre provvedimenti di cui la stessa si compone, come consentono la Costituzione e la legge di contabilità dello Stato.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Dichiaro il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento del Governo ed esprimo perplessità sulla decisione della Presidenza, che crea un grave precedente di violazione delle regole in materia di ammissibilità. La copertura finanziaria dell'emendamento, per esplicita dichiarazione del senatore Azzollini e del vice ministro Vegas, è da reperirsi in parte nel decreto-legge in materia fiscale, che deve essere ancora esaminato dalla Camera dei deputati, in parte nel disegno di legge finanziaria, che ha proiezioni sul prossimo anno, e in parte in quello di bilancio, riferito al quadro tendenziale a legislazione vigente, e pertanto è innegabile l'inammissibilità dell'emendamento.

MORANDO (*DS-U*). Fin dall'esposizione della relazione di minoranza non è mai stata contestata la necessità di un intervento correttivo del Governo, una volta accertata la non credibilità della voce di bilancio relativa alle dismissioni immobiliari, nonché la sottostima delle entrate da dividendi ENI e ENEL, ma si sono contestate le modalità di tale intervento, attraverso la presentazione in Assemblea di un emendamento che a legislazione invariata peggiora i saldi, salvo recuperare gli stessi in altri provvedimenti. Poiché nessuno può escludere che la Camera dei deputati non approvi il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia fiscale, recante la misura compensativa, l'emendamento del Governo è inammissibile. Si tratta sicuramente di una questione formale, ma il rispetto delle regole in tale delicata materia è di assoluta importanza e per questo dichiaro il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). A supporto delle argomentazioni del senatore Morando, che condivide pienamente, richiamo il principio generale della Costituzione che equipara il potere di iniziativa legislativa e di emendamento dei parlamentari e del Governo. La Presidenza avrebbe dichiarato sicuramente inammissibile un emendamento di iniziativa parlamentare al disegno di legge di bilancio che fosse peggiorativo del saldo, dietro la mera rassicurazione della sua copertura in un diverso provvedimento. Dichiaro pertanto il voto contrario del mio Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

AZZOLLINI (*FI*). Rinviando l'esposizione compiuta del mio pensiero al testo da allegare ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*), fa presente al senatore D'Amico che il Governo ha naturalmente una migliore conoscenza dell'andamento dei conti pubblici per la compilazione del bilancio, ma che ciò non esclude la possibilità che un senatore particolarmente avveduto possa presentare un emendamento correttivo per le minori entrate. (*Applausi dal Gruppo FI*).

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), approva l'emendamento 2.Tab.2.100. Con successive votazioni, sono quindi respinti l'emendamento 2.Tab.2.2 e gli ordini del*

*giorno G2.1 e G2.2 ed è approvato l'articolo 2, con l'annessa tabella, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'ordine del giorno ad esso riferito, che si intende illustrato, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

*E' respinto l'ordine del giorno G3.1 ed è approvato l'articolo 3, con l'annessa tabella.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito.

FALOMI (*Misto-Cant*). L'emendamento 4.Tab.4.1 propone di defianziare i Centri di permanenza temporanea e di destinare una parte di tali risorse al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Com'è stato ampiamente dimostrato da numerose inchieste giornalistiche, i CPT privano della libertà personale, talvolta lambendo i limiti della tortura, cittadini che non hanno commesso alcun reato.

CICCANTI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Nel concordare con il parere del relatore, rileva che l'emendamento non propone di modificare o abolire i CPT, ma si limita a privare tali strutture dei necessari finanziamenti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Sottoscrive l'emendamento e dichiara il voto favorevole, perché la questione attiene al livello di civiltà giuridica di una società, che non può accettare la restrizione della libertà in base ad un provvedimento amministrativo, stante il principio costituzionale della necessità di un atto dell'autorità giudiziaria.

FALOMI (*Misto-Cant*). Nel chiedere la votazione nominale elettronica sull'emendamento 4.Tab.4.1, rileva che la preoccupazione espressa dal Vice Ministro non ha impedito al Governo di operare forti tagli al Fondo sociale per il 2005, con gravi ripercussioni sui servizi sociali assicurati dagli enti locali.

TIRELLI (*LP*). Dichiara il voto contrario della Lega all'emendamento, ritenendo che i CPT possono essere assimilati ai centri di recupero per i tossicodipendenti dove si entra di propria spontanea iniziativa, dal momento che gli immigrati clandestini entrano per loro libera scelta nel territorio italiano. (*Applausi dal Gruppo LP*).

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 4.Tab.4.1. E' quindi approvato l'articolo 4, con l'annessa tabella.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

CICCANTI, *relatore*. Esprime parere contrario agli ordini che il giorno G5.1 e G5.2 e parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G5.3.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda sul parere contrario agli ordini che il giorno G5.1 e G5.2 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G5.3.

PRESIDENTE. Poiché il senatore BRUTTI Massimo (*DS-U*) non insiste, l'ordine del giorno G5.3 non è posto in votazione.

*Il Senato respinge gli ordini del giorno G5.1 e G5.2, mentre approva l'articolo 5, con l'annessa tabella.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

*Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.Tab.6.2, 6.Tab.6.3, 6.Tab.6.4 e 6.Tab.6.5 e sono approvati gli articoli 6 e 7, con le rispettive annesse tabelle.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). L'articolo 8 si riferisce alla Tabella del Ministero dell'interno, le cui decurtazioni si ripercuotono pesantemente sulla politica per la sicurezza dei cittadini e sulle condizioni di lavoro degli operatori delle forze dell'ordine. Sono forti le preoccupazioni dei sindacati per le conseguenze dei tagli alle risorse della Direzione investigativa antimafia, pari al 20 per cento, alle spese per la polizia giudiziaria, pari al 40 per cento, o alle spese per la gestione degli automezzi, pari al 20 per cento; una circolare del Comando generale dell'Arma dei carabinieri riferisce che a causa della carenza di fondi sono state soddisfatte le richieste di benzina solo nella misura del 60 per cento, ma soprattutto la relazione del Governo di presentazione alle Camere della Tabella 8 attesta le difficoltà in cui operano gli agenti delle forze di polizia, per la diminuzione degli *standard* per la loro incolumità e per la compromissione sulla garanzia di sicurezza dei cittadini. Si augura che il Governo intenda affrontare questo tema all'interno del maxiemendamento che proporrà con riferimento al disegno di legge finanziaria. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

*Il Senato approva l'articolo 8, con l'annessa tabella.*



PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento e degli ordini del giorno ad esso relativi, che si intendono illustrati.

CICCANTI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 9.Tab.9.1 e sull'ordine del giorno G9.2. È favorevole ad un accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G9.1.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G9.1. Per il resto, concorda con il parere del relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 9.Tab.9.1 e l'ordine del giorno G9.2.*

GIOVANELLI (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario dei Democratici di sinistra allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per sottolineare non soltanto i tagli alle previsioni di spesa relative a voci di notevole importanza e la concentrazione dell'80 per cento delle risorse nelle spese del Gabinetto del Ministro, ma soprattutto la totale assenza del tema ambientale e della sostenibilità nella manovra finanziaria nel suo complesso. Nei documenti di bilancio, infatti, si scorge il riflesso di una visione che separa le tematiche ambientali da quelle dell'economia e dello sviluppo, che riduce le prime ad un sistema di divieti e di autorizzazioni; che non affronta le implicazioni finanziarie e fiscali della gestione dei rifiuti; che considera l'attuazione del Protocollo di Kyoto una spesa aggiuntiva e non una grande opportunità per attuare un nuovo modello energetico, sviluppare l'efficienza energetica del Paese e convogliare l'enorme pressione fiscale gravante sull'energia utilizzata dalle imprese in risorse da investire per lo sviluppo. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

*Il Senato approva l'articolo 9 con l'annessa tabella.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dell'ordine del giorno ad esso relativo, che si intende illustrato.

CICCANTI, *relatore*. È favorevole ad un suo accoglimento come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G10.1 come raccomandazione.

MARINO (*Misto-Com*). Sottoscrive l'ordine del giorno G10.1 che impegna il Governo ad aumentare le risorse destinate agli interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno. Sollecita il Governo a restituire al Fondo per le aree sottoutilizzate le risorse sottratte nel corso della legislatura con l'adozione di interventi riferiti all'intero territorio nazionale.

*Il Senato approva gli articoli 10 e 11 con le rispettive annesse tabelle.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12.

NIEDDU (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno contro lo stato di previsione del Ministero della difesa che decurta ulteriormente gli stanziamenti per il comparto portandoli ad un livello poco più che sufficiente al pagamento degli stipendi del personale. Si tratta dell'ultima tappa di un *trend* negativo che, dal 2002, ha ridotto le risorse da una cifra pari all'1,08 per cento del PIL allo 0,84 per cento del presente stato di previsione. Considerato che i tagli contenuti nella legge finanziaria comporteranno una riduzione delle attività di addestramento, formazione e qualificazione del personale e non consentiranno di rispettare i programmi di ammodernamento delle infrastrutture, quelli di ricapitalizzazione delle componenti logistiche, gli accordi internazionali per l'acquisizione di mezzi e sistemi d'arma e i piani di programma industriale, appare evidente l'inadempienza dell'attuale Esecutivo rispetto alla necessità (assunta anche come impegno nel programma di Governo) di assicurare un flusso stabile di risorse per consentire alle Forze armate di rispondere ai nuovi compiti imposti dal mutamento degli scenari internazionali e dal connesso ripensamento degli strumenti volti a garantire la stabilità internazionale e la sicurezza. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

*Con votazione seguita dalla controprova mediante procedimento elettronico chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), Il Senato approva l'articolo 12 con l'annessa tabella. Vengono quindi approvati gli articoli 13 e 14 con le rispettive annesse tabelle.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e del relativo ordine del giorno, che si intende illustrato.

CICCANTI, *relatore*. È favorevole ad un accoglimento come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G15.1.

*Il Senato approva l'articolo 15 con l'annessa tabella, l'articolo 16 e l'articolo 17 con le tabelle allegate.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

CICCANTI, *relatore*. Invita il senatore Zorzoli a ritirare l'emendamento 18.1; diversamente il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

ZORZOLI (FI). Ritira l'emendamento.

*Con distinte votazioni, il Senato approva l'articolo 18 con le annesse tabelle e gli allegati e l'articolo 19 con le tabelle allegate.*

PRESIDENTE. Come precedentemente ricordato, la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata dopo la votazione della legge finanziaria nel suo complesso. In attesa dell'arrivo del vice presidente del Consiglio dei ministri Tremonti, sospende la seduta fino alle ore 20.

*La seduta, sospesa alle ore 19,46, è ripresa alle ore 20,03.*

## **Presidenza del presidente PERA**

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)** (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

TREMONTI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze*. In considerazione della presentazione di un elevato numero di emendamenti, a nome del Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2000, (v. *Allegato A*), interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 3613. (*Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione*).

MORANDO (DS-U). Chiede al Governo se l'emendamento è corredato da relazione tecnica.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. L'emendamento è corredato di tabelle e relazione tecnica.

PRESIDENTE. Preso atto della dichiarazione del Vice Presidente del Consiglio, sospende la seduta e convoca per le ore 20,15 la Conferenza dei Capigruppo.

*La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,35.*

**Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia**

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, precisando che la seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 11 e terminerà alle ore 13, mentre la seduta pomeridiana inizierà alle ore 16 e avrà termine alle ore 20. Le dichiarazioni di voto si svolgeranno nella seduta di venerdì, fino alle ore 11,30 circa; dopo la votazione per appello della fiducia e la votazione finale del bilancio, si passerà all'esame della Nota di variazioni. Dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di giovedì 9 novembre.

*La seduta termina alle ore 20,37.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).  
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,03).

### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

**(3639) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3639, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale ed hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> e dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DENTAMARO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione degli articoli 4, comma 1, 5, comma 4-*ter*, e 8, sui quali il parere è contrario».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.102 e 1.103, nel presupposto della disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.105, 1.0.106, 1.0.123, 1.0.110, 1.0.111, 1.0.112, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.0.116, 1.0.117, 1.0.118, 1.0.119, 1.0.120, 1.0.121, 1.0.124, 1.0.125, 1.0.126, 1.0.127, 1.0.128, 1.0.129, 1.0.130, 1.0.131, 1.0.132, 1.0.133, 1-*quater*.0.100 e 1.0.107 nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».

«La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento 1.0.133, invitando tuttavia a prevedere un coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, trattandosi di contributi destinati a soggetti privati in una materia, quella dell'agricoltura, di competenza regionale;

– parere non ostativo sull'emendamento 2-*bis*.100, a condizione che il suo comma 1-*ter* sia soppresso o modificato con una riformulazione maggiormente rispettosa delle competenze regionali in materia di commercio e di governo del territorio; si invita altresì a una riformulazione del suo comma 1 nel senso di prevedere che le Regioni "possono stabilire" di destinare una percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare nelle grandi strutture di vendita a prodotti agricoli locali, ritenendo tale riformulazione maggiormente rispettosa delle competenze regionali in materia di commercio;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che s'intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che invito i presentatori ad illustrare.

STANISCI (*DS-U*). Signor Presidente, sarei disposta a trasformare l'emendamento 1.0.132 in un ordine del giorno, qualora il Governo fosse disposto ad accoglierlo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, in considerazione dei tempi ristretti per l'approvazione del decreto, dal momento che deve essere convertito entro domani, inviterei i proponenti – vista anche la discussione generale svoltasi questa mattina – a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.132, siamo favorevoli ad una sua trasformazione in un ordine del giorno che impegni il Governo ad assumere ogni idonea iniziativa per superare gli effetti di cui al comma 147 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Esprimo parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Stanisci se concorda con la formulazione proposta dal Governo.

STANISCI (*DS-U*). Sì, signor Presidente, auspicando che il Governo possa risolvere il problema in maniera definitiva almeno alla Camera dei deputati, perché se il citato comma della legge finanziaria dello scorso anno resterà tale, procurerà dal 1° gennaio 2006 effetti molto gravi per i dipendenti agricoli avventizi che non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Prego, quindi, il Governo di impegnarsi seriamente per risolvere, in maniera definitiva, il problema.

PRESIDENTE. Senatrice Stanisci, la invito a far pervenire alla Presidenza il testo scritto dell'ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

### **Verifica del numero legale**

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Colleghi, è molto strano che alla prima votazione io debba già rilevare che vi sono tante luci a cui non corrisponde la presenza di senatori nella parte sinistra dell'emiciclo.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, ve ne sono anche a destra dell'emiciclo.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,14, è ripresa alle ore 16,34).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3639**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.  
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.100.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Mi rendo conto del suo rammarico per l'assenza dei colleghi. Credo però sia opportuno, nell'approvazione dei disegni di legge, avere la presenza in Aula della maggioranza. Chiediamo quindi la verifica del numero legale.



### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3639

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Filippelli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.108, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.102.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, si tratta di un emendamento che riguarda il settore avicolo e che ho presentato anche al decreto sull'influenza aviaria.

Invito il Governo a riflettere perché il settore è in una crisi profonda e sarebbe importante dare una mano per la riconversione degli impianti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.103, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.104, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.105, 1.0.106 e 1.0.107 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.108, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.109, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.122, presentato dalla senatrice De Petris.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.123, presentato dal senatore Flammia e da altri senatori, fino alle parole «della regione».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.123 e gli emendamenti 1.0.111, 1.0.112, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.0.116, 1.0.117, 1.0.118, 1.0.119, 1.0.120, 1.0.121, 1.0.124, 1.0.125, 1.0.126, 1.0.127, 1.0.128, 1.0.129, 1.0.130 e 1.0.131.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.110 è improcedibile.

L'emendamento 1.0.132 è stato trasformato dalla senatrice Stanisci nell'ordine del giorno G1.100, il quale, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.133 è improcedibile.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quater* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

AGONI (*LP*). Signor Presidente, intervengo non per illustrare l'emendamento 1-*quater*.0.100, ma per chiedere al Governo se accoglie l'ordine del giorno G1-*quater*.100, derivante dalla sua trasformazione, che ho già presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in questione.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, sarei favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, concordo con il relatore e accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Domando al presentatore, senatore Agoni, se insiste per la votazione.

AGONI (*LP*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G1-*quater*.100 non verrà posto ai voti.

I restanti emendamenti all'articolo 1-*quater* del decreto-legge si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PICCIONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-*quater*.100, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori, identico all'emendamento 1-*quater*.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1-*quinquies*, passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, l'emendamento 1-*sexies*.100 è connesso alla questione della lingua blu, riguardo alla quale si riconoscono i danni indiretti provocati dal vaccino attivo.

Sarei disposta a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno, ma vorrei conoscere preventivamente il parere del relatore e del rappresentante del Governo in proposito.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta della senatrice De Petris e sull'ordine del giorno G1-*sexies*.100.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno appena annunciato dalla senatrice De Petris, prima di esprimere un parere vorrei esaminare il testo. Per quanto riguarda, invece, l'ordine del giorno G1-*sexies*.100, così come è stato formulato non va bene.

Chiedo, pertanto, al proponente, senatore Minardo, se è disposto ad accogliere una piccola modifica. Propongo di sostituire le parole «a restituire relativamente agli anni 2002-2003» con le altre: «a valutare relativamente agli anni 2002-2003 la possibilità di restituire». In questo caso, l'ordine del giorno potrebbe essere accolto dal Governo come raccomandazione.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, relativamente alla proposta avanzata dalla senatrice De Petris, il Governo, nel caso in cui il testo dell'ordine del giorno resti fedele a quello dell'emendamento, esprime parere contrario, mentre sull'ordine del giorno presentato dal senatore Minardo concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Minardo, accetta la proposta del relatore di modificare il testo dell'ordine del giorno G1-*sexies*.100?

MINARDO (*FI*). Sì, signor Presidente, e mi auguro che il Governo la valuti positivamente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1-*sexies*.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice De Petris, udito il parere contrario del Governo sull'eventuale ordine del giorno, cosa intende fare?

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, un giorno spero vorrete spiegarmi perché, pur riconoscendo i danni indiretti causati da quel tipo di vaccino ed essendo passati al vaccino spento, nonostante vi sia sull'argomento una mozione depositata e mai votata, sottoscritta anche dalla stessa maggioranza, non si è deciso di sospendere l'utilizzo del vaccino attivo nella profilassi anti *blue tongue*.

Questo è ciò che avrebbe chiesto l'ordine del giorno, alla luce del fatto che tutto ciò è ormai acclarato, dal momento che nel testo è previsto il pagamento dei danni indiretti. Si riconosce, dunque, il fatto che il vaccino ha provocato dei danni e l'intera somma già trasferita alle Regioni viene dirottata ai danni indiretti.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, intervengo soltanto per chiarire alla senatrice De Petris che, essendo questa una competenza del Ministero della sanità, con il quale non ho alcuna opportunità, *ad horas*, di confrontarmi, ritengo che questa indicazione sia da valutare ma, certamente, non accogliendo

l'ordine del giorno perché si tratterebbe di un'iniziativa priva del concerto con il Ministero della salute.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Si potrebbe accantonarlo per ascoltare il parere del Ministero della salute.

PRESIDENTE. No, senatrice De Petris, questo non si può fare.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Allora, mantengo l'emendamento a mia firma e ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1-*sexies*.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3639**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3639**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.102, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103.

### **Verifica del numero legale**

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3639**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PICCIONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2-*bis*.100.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-*bis*.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.105.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.105, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3639**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.107, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.108, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si danno tutti per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 5-*bis*, 6 e 7, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, i Comunisti Italiani voteranno contro questo provvedimento poiché lo ritengono assolutamente insoddisfacente.

Non mi soffermerò sul carattere strutturale della crisi, che è generalizzata e non riguarda solo l'uva da vino ma anche il comparto ortofrutti-  
colo, quello delle barbabietole e il settore lattiero-caseario, poiché lo faranno meglio di me i colleghi della Commissione agricoltura, nè negherò l'urgenza d'intervenire a fronte di questa crisi. Il problema è che non si comprende dove siano gli interventi strutturali, perché le misure previste da questo provvedimento certamente non intervengono sulle cause della crisi.

Tra l'altro, dove è l'urgenza di alcune disposizioni, quali quelle, ad esempio, che riguardano l'UNIRE? Si potrà dire che è uno stanco ripetere le stesse osservazioni, ma ci troviamo anche di fronte ad uno stesso metodo. Lo dico con una battuta: manca completamente una programmazione agricola, manca una priorità d'intervento, ma questo è stato già detto in discussione generale dai colleghi dell'Unione.

Le misure sono quindi insufficienti ed abbiamo anche dubbi sulla loro compatibilità con le norme europee; in ogni caso, però, sono insufficienti le risorse, signor Presidente. Non si fa altro che passare da una tasca all'altra le poche risorse disponibili e soprattutto esse vengono reperite attraverso la riduzione di autorizzazioni di spesa già precedentemente disposte, che avevano quindi una destinazione ben precisa.

Termino osservando, signor Presidente, che ancora una volta – già è avvenuto con il decreto per il settore agroindustriale – il Fondo per le aree sottoutilizzate viene ridotto per far fronte ad altri provvedimenti che riguardano tutto il territorio nazionale. Infatti, il comma 4 dell'articolo 1 si rifa al comma 3-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005 il quale, guarda caso, non fa altro che incrementare i Fondi di solidarietà nazionale a spese del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Durante la campagna elettorale per il Parlamento europeo ho letto il manifesto per il Mezzogiorno scritto dal ministro Alemanno, che contiene

molti punti condivisibili. Ciò che non condivido è che, mentre si parla in un certo modo, poi si tolgono risorse destinate alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno per intervenire su tutto il territorio nazionale.

Per questi motivi annuncio il voto contrario dei Comunisti Italiani.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare rappresenta l'ennesimo intervento per fronteggiare l'ennesima emergenza nel settore agricolo. La grave crisi strutturale che investe tale settore e la mancata progettazione di una seria politica agricola nazionale stanno a significare che questo Governo, e più ancora questo Ministro, si è impegnato troppo poco per risolvere il problema dell'agricoltura. La crisi nel settore agricolo è particolarmente drammatica nel Meridione.

Come è noto, il Governo Berlusconi è riuscito nel corso del suo mandato ad interrompere il *trend* positivo dell'economia meridionale che era in netta crescita. Emblematici dell'atteggiamento pressappochista di questo Governo sono gli interventi per fronteggiare la spaventosa crisi che ha colpito il settore vitivinicolo che negli ultimi tempi ha subito le conseguenze di eventi sfavorevoli, come l'andamento anomalo dei prezzi nella filiera agroalimentare ma anche l'inserimento nel mercato italiano di vini su cui ci sarebbe molto da discutere.

Nella relazione che accompagna il decreto in esame si fa riferimento ad aiuti per le Province di Foggia e Bari solo perché in quelle zone si sono verificate prolungate e pesanti manifestazioni di protesta. Perché il Governo rifletta ed agisca per rilanciare l'attività di un settore è necessario che vengano mobilitate le piazze? Mi sembra sia proprio così, visto che alcune proposte emendative che andavano nella direzione di una pianificazione di alcuni interventi sono state respinte o precluse.

Sul punto mi preme precisare almeno che sebbene gli aiuti *de minimis* previsti rappresentino senza alcun dubbio una piccola ma significativa boccata di ossigeno a favore degli agricoltori colpiti dalla crisi dei prezzi di questa estate, l'attuale Governo, almeno da un punto di vista meramente operativo e senza dover necessariamente tirare in ballo le competenze di natura strettamente comunitaria, poteva fare di più, molto di più, estendendo il provvedimento anche ad altre Regioni.

Cari colleghi, sono ormai anni che l'opposizione suggerisce al Governo nuove strategie di intervento da adottare ma i risultati sono quelli che sono, mentre continuano a levarsi proteste ed agitazioni in tutta Italia sulla grave situazione in cui versa il comparto agricolo.

Abbiamo chiesto garanzie per i prezzi delle uve all'origine al fine di evitare improvvise speculazioni, ma si è preferito non decidere e quest'anno la speculazione sui prezzi c'è stata. Abbiamo chiesto che si adot-

tassero interventi volti a ridurre i costi di produzione (gasolio, contributi previdenziali, trasporto, costo del lavoro) per rendere competitive le imprese agricole, ma si è fatto poco.

Abbiamo preteso un intervento di razionalizzazione e trasparenza del processo di formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ci siamo battuti per un intervento di sostegno economico agli agricoltori attraverso detrazioni di imposta, abbiamo chiesto un piano strategico per la produzione e commercializzazione per il settore vitivinicolo. Nulla però è stato preso in considerazione.

La verità è che non c'è stato neanche un reale controllo delle importazioni dei prodotti vinosi provenienti dai Paesi extracomunitari e il Governo non ha fatto nulla per revocare le deroghe dell'Unione Europea per la commercializzazione dei vini australiani ed argentini nel territorio europeo. La concorrenza italiana ne ha risentito irrimediabilmente, onorevoli colleghi, e solo oggi il Governo comincia a riflettere seriamente su quanto da noi denunciato.

Anche il settore dell'agricoltura biologica ha subito una grave crisi negli ultimi anni e i dati parlano di un crollo al Sud, in particolare per le aziende che operano in Calabria. In questo decreto si poteva inserire, come da noi sollecitato, un provvedimento organico a sostegno dell'agricoltura biologica nel Mezzogiorno e, soprattutto, volto ad istituire un fondo per lo sviluppo del settore da destinare proprio alle aziende che operano nel Sud. A fronte di tutto ciò il ministro Alemanno tace.

Signor Presidente, poiché non posso contenere il mio intervento nel tempo assegnatomi, chiedo di allegarne la restante parte agli atti di questa seduta.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso, senatore Filippelli.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, sono passati pochi mesi dalle caldissime e preoccupanti giornate di agosto, quando sulle strade della Puglia non solo si svolgeva una serie di manifestazioni da parte di produttori, contadini e braccianti, ma si verificava anche la morte di un lavoratore. In quelle ore, risultò particolarmente attivo il ministro Alemanno, che sbandierò la proposta di accordo.

Di quell'impegno, però, nel decreto alla nostra attenzione vi sono solo tracce molto flebili. Siamo convinti che tutto questo è dovuto all'inesistenza di una politica nel settore agricolo. Infatti, si dovrebbe partire da idee forti, cercando di realizzare investimenti seri e strutturali, ma il Governo prevede misure finanziarie coperte con le risorse destinate dal vecchio decreto n. 22 a fronteggiare la crisi del mercato ortofrutticolo.

Si tratta, quindi, di una sorta di coperta di Linus: si mette una toppa ad una crisi di rilevanti dimensioni che riguarda alcuni problemi critici che il settore agricolo oggi sta vivendo, come quelli relativi ai costi del gasolio e della benzina, che gravano in modo pesante sugli agricoltori, sui floricoltori, sui pescatori e su altre categorie che quei costi non riescono più a sostenere.

Il mondo agricolo presenta, per la verità, già da tempo le sue ferite ed i suoi problemi. Rimane irrisolta la questione dei contributi in agricoltura. Solo negli ultimi mesi abbiamo attraversato la crisi del settore bieticolo-saccarifero, del pomodoro, dell'uva da vino e da tavola. Ora siamo alla crisi dell'olio e siamo già in presenza della crisi delle arance: ogni stagione agricola – come ormai è evidente – presenta i suoi problemi.

Proprio in quelle aziende i cui titolari avevano inseguito sogni e impegnato i loro soldi, pensando di poter costruire un futuro per i loro figli, i giovani non potranno viverci e saranno costretti ad andare via, ma non sappiamo dove, giacché all'orizzonte non si vedono spiragli.

È giunto il momento di riconoscere ai coltivatori il ruolo che hanno chiesto da tempo, rivendicandone uno incisivo nella difesa e nella gestione del territorio, dell'ambiente e delle aree rurali. Su questo, peraltro, si tratta di rispondere alla politica agricola comunitaria, che ci appare in ciò condivisibile, per cui ogni coltivatore è chiamato a conservare gli *habitat* naturali, a difendere i territori, a proteggere le acque, un requisito fondamentale per accedere al sostegno finanziario della Comunità europea. Anche in questa direzione non sono stati fatti passi significativi, a fronte dei danni subiti dal mondo agricolo.

Non si tratta – come siete soliti dire – della politica di Bruxelles, perché di questa politica europea siamo stati e siamo ancora critici severi. In Europa è certamente necessario un ruolo forte dell'Italia, ma anche lì, come nel nostro Paese, sono necessarie scelte coraggiose di politica agricola ed economica. Il punto è anteporre la vita ed il benessere delle persone al mercato.

È del tutto evidente che oggi sono venuti al pettine i nodi che il liberismo ci sta ponendo. Il mondo agricolo presenta i suoi rischi e l'agricoltura italiana è a dura prova. Non vi è più tempo di presentarsi con aiuti che siano *de minimis*, ma lo stesso discorso varrebbe anche se fossero *de maximis*. Siamo infatti in un mondo dove la globalizzazione sta portando a tavola i suoi frutti avvelenati e li sta proponendo come problemi della competitività e della commercializzazione.

Tutto questo richiede un'analisi e delle strategie. La discussione deve affrontare le questioni di fondo e deve, in particolare, voltare pagina rispetto alle scelte che hanno ispirato negli ultimi decenni le decisioni di politica agricola. I disastri dell'agricoltura industrialista e produttivista sono sotto gli occhi di tutti. L'agricoltura non può essere ridotta a pura competizione sul mercato. La produzione del cibo ha una funzione sociale ed una responsabilità collettiva che il Governo ha il dovere di tutelare. Cambiare queste scelte vuol dire modificare l'approccio nella gestione del territorio, assumendo le priorità del lavoro, della salute e del reddito

di un'agricoltura sana, viva e diffusa. Occorre garantire che i cittadini e i contadinientino nelle scelte, per decidere il modello di produzione, di distribuzione e di consumo del cibo.

Oggi, rispetto ai grandi problemi che si presentano, il Governo balbetta e le misure proposte sono irrisorie.

Per questo motivo, il Gruppo di Rifondazione Comunista voterà contro la conversione in legge di questo decreto.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, abbiamo affrontato la discussione e la votazione del decreto-legge in esame con un certo disagio, perché non solo ci troviamo di fronte per l'ennesima volta – ripeto per l'ennesima volta – ad un decreto «prendere o lasciare» in quanto scade il prossimo venerdì, ma anche perché non si accetta in quest'Aula il tentativo di alcuni di noi di dare al provvedimento il proprio contributo.

Si tratta di un fatto nuovo nel settore dell'agricoltura e quindi non ne prendiamo atto certamente con favore. La situazione che abbiamo davanti è di grave difficoltà, anche se molti esponenti della maggioranza e lo stesso Ministro hanno voluto sottovalutare le crisi strutturali in atto nel settore dell'agricoltura, ritenendole stagionali.

Le politiche che sono state portate avanti – rispondo anche al senatore Bongiorno, il quale ha evidenziato chiaramente nel suo intervento quale sofferenza ci sia nel mondo agricolo – seguono una filosofia, però dobbiamo prendere atto che tutto il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare presenta dei problemi molto seri: è una crisi di trasformazione, tutti ne parlano, ma se ne può uscire se non mettendo in campo dei provvedimenti che agiscano o provino ad agire sul cuore dei problemi.

Allora, la finanziaria è andata com'è andata, vedremo come nel maxiemendamento la questione riguardante i costi del credito, dell'energia e dell'assicurazione così elevati in agricoltura viene affrontata. Quanto alla previdenza, il Sottosegretario ha appena detto che nel maxiemendamento che sta per essere presentato non se ne farà nulla, forse si interverrà alla Camera, quando in Commissione bilancio del Senato sembrava, addirittura, che la tematica potesse essere affrontata con tranquillità con l'emendamento presentato dal presidente Azzollini.

Ripeto, si tratta di un problema molto serio e grave che riguarda la sopravvivenza di moltissime aziende. Infatti, ricordo che, solo qualche ora fa, avete votato il comma dell'ex articolo 10 del decreto fiscale che prevede che non si possa accedere alla PAC se non si ha il documento di regolarità contributiva.

È necessario mettere in campo dei provvedimenti riguardanti le problematiche della commercializzazione, dell'organizzazione e dell'offerta,

perché – lo sapete meglio di me – il decreto-legislativo sulla regolazione dei mercati non è sufficiente a tale scopo e sta creando dei problemi.

Quindi, non si tratta di crisi stagionali – anche se il Ministro ci ha detto che non le supereremo mai – ma di crisi che, di volta in volta, di stagione in stagione, si aggravano perché sorgono su un substrato difficile, in un momento in cui abbiamo gravi problemi di competitività in una situazione di globalizzazione forte, abbiamo in casa *competitor* come Francia, Germania, Grecia e Spagna.

Ebbene, in una situazione del genere, in cui, tra l'altro, nella finanziaria non vi è quasi nulla per affrontare tali problematiche, il ministro Alemanno ha inviato, non alla Commissione ma ai singoli senatori e neanche ufficialmente, una lettera in cui, a fine legislatura, annuncia il lancio del piano straordinario per la ristrutturazione delle filiere agroalimentari, un tentativo – lasciatemelo dire – un po' maldestro per cercare di affrontare alcune delle questioni importanti del settore.

I dati per il 2005 li conoscete meglio di me, sono quelli che ci ha presentato l'ISMEA, diffusi non molto tempo fa, che segnalano una congiuntura particolarmente negativa per la frutta, i cereali, gli ortaggi e persino per i vini, anche se sull'*export* ancora un pochino ci salviamo.

Abbiamo una seria sofferenza nel mondo agricolo. Ho già ricordato la giornata di sciopero dell'altro giorno e la manifestazione di ieri. Come ricordava il senatore Agoni – che continuate ad ascoltare – la crisi è profonda nel settore zootecnico.

La previsione che riguarda i formaggi DOP può anche essere positiva, ma sapete meglio di me che anche lì c'è un problema non tanto di sovrapproduzione, quanto di far funzionare alcuni consorzi. Appena si è tentato – lo denuncio con forza – di inserire un emendamento che, per la prima volta, prevedeva che il 20 per cento degli spazi della grande distribuzione dovessero essere riservati ai prodotti regionali, guarda caso l'*Antitrust* che non si accorge della concentrazione della grande distribuzione, delle centrali uniche di acquisto che fanno il bello e il cattivo tempo nei confronti dei nostri agricoltori, ha espresso preventivamente un parere contrario: questa è la realtà.

Certamente la norma non era risolutiva, però – come spero comincino finalmente a fare anche le Regioni e i Comuni – dava un segnale preciso e forte in questo senso. Noi continueremo altrimenti, con la grande distribuzione ormai quasi completamente in mano a gruppi stranieri per il 60, 70 per cento, ad avere sempre più prodotti di quelle catene.

I problemi che abbiamo di fronte sono tanti, tantissimi. Questo è il quarto decreto per interventi urgenti in agricoltura ed ancora una volta è un decreto che utilizza sempre le stesse risorse, come nel gioco delle tre carte.

Anche questo decreto ha un profilo problematico dal punto di vista comunitario, perché non avete voluto approvare neanche alcuni emendamenti, per cui speriamo possa superare il vaglio della Commissione europea; oppure voi stessi sperate forse che non lo superi, cosicché potreste utilizzare le stesse risorse prima per l'ortofrutta, poi per il settore vitivini-



colo e in parte per l'UNIRE, pozzo senza fine cui bisogna dare sempre qualcosa! Se la Commissione europea blocca di nuovo il decreto, potete magari tenere da parte questi soldi per utilizzarli per la prossima crisi; così sono sempre le stesse risorse che girano con quattro decreti! Vige molto forte l'arte del riciclare.

Ho ascoltato i vostri interventi; è facile scaricare oggi le responsabilità per come si stanno delineando i problemi, per la crisi attuale nel settore, una volta sulla Commissione europea, o sulle Regioni perché governate da noi. È un po' difficile che possiate fare questo, anche nei confronti degli agricoltori.

Torno a ripetere: in questi cinque anni vi siete assunti delle responsabilità, ma non avete risolto alcuni problemi strutturali; avete sottovalutato a lungo i problemi che ci trovavamo di fronte. Irresponsabilmente avete portato il nostro Paese, l'Italia ad entrare immediatamente dal 1° gennaio 2005 nella nuova PAC con i disaccoppiamenti; d'altronde, ormai lo riconosce anche il ministro Alemanno, si tratta di una specie di pre-pensionamento, come ha detto varie volte pubblicamente ed in Commissione. Sapete cosa sta oggi producendo questo? Forse era necessario aspettare, rafforzare il nostro sistema per prepararlo al salto nella nuova PAC.

Credo quindi che questo decreto – sono già intervenuta nel merito di molti articoli nel dibattito generale – tenti ancora una volta di tamponare la crisi stagionale in atto; esso peraltro non ottempera neanche agli accordi raggiunti a seguito delle manifestazioni pugliesi.

Quindi, lasciatemi dire davvero che ancora una volta è l'ultimo atto di una sorta di commedia; vi assumete, però, la responsabilità di non aver voluto affrontare fino in fondo i nodi strutturali della crisi dell'agricoltura italiana. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Piatti*).

BASILE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, faccio rimarcare che si vuole, con questo decreto, affrontare il problema della crisi nel settore vitivinicolo. Come ha detto la senatrice De Petris, abbiamo già avuto una crisi nel settore ortofrutticolo e dietro l'angolo vi è quella del settore agrumicolo, di quello delle barbabietole, del settore lattiero-caseario, e della suinicoltura.

Se queste crisi verranno affrontate nello stesso modo, curando l'emergenza e la crisi e non i problemi strutturali dell'agricoltura italiana, per il Governo sarà un *flop*. Non sarà, inoltre, possibile continuare a pagare il ristoro dei danni mettendo un pannicello caldo. Questi danni, conseguenti alle crisi di mercato in agricoltura, vedranno risorse non sufficienti a coprire il danno di mercato.

È una crisi generalizzata che sta colpendo tutta l'agricoltura italiana, soprattutto la sua parte più debole, quella localizzata nel Mezzogiorno d'Italia. È un'emergenza in tutti i settori, alcuni dei quali rappresentano, in

molti territori, la prima fonte di sussistenza e di reddito per le popolazioni locali. Non si può pensare ad interventi tampone. Un semplice ristoro parziale dei danni è inaccettabile e comunque non risolve le questioni di fondo. Si agisce sugli effetti della crisi, ma non sulle cause.

Intanto, bisognerebbe intervenire con risorse adeguate. Quanto previsto nel decreto-legge è, purtroppo, insufficiente. Sono interventi *de minimis*, che si applicano ad aziende con 0,3, 3 o 6 ettari, con al massimo 3.000 euro per i prossimi tre anni. Queste cifre non bastano nemmeno a colmare le perdite economiche subite dalle imprese per il mancato ritiro del prodotto e per la mancata vendita della produzione. Tra l'altro, come abbiamo visto questa mattina, le risorse sono incerte. Da molti interventi è infatti stato sottolineato come la legge n. 71 del 2005, a livello europeo, sia stata bloccata.

Sono solo annunci ed illusioni. Inoltre, il provvedimento, nato con diverse caratteristiche, è diventato *omnibus*. Vi è stato inserito un po' di tutto, creando disordine legislativo. Vi sono misure a favore dei produttori di uva, misure volte a contrastare gli andamenti anomali dei prezzi, disposizioni concernenti gli organismi pubblici del settore agricolo.

È una crisi senza precedenti. Soprattutto nel Mezzogiorno, come sottolineava questa mattina il collega Bongiorno, la situazione è drammatica. Senatore Bongiorno, esiste un problema relativo all'agricoltura italiana. Non manca una politica agricola nazionale, e in questo sono d'accordo con lei, ma essa è sicuramente insoddisfacente. Di sicuro manca un progetto a medio-lungo termine e questo possiamo dirlo senza timore di smentita.

Non si risolvono i problemi con il *de minimis*. Occorre una visione strategica; non servono iniziative strumentali; occorrono interventi strutturali e organici in grado di porre il mondo agricolo in competizione a livello internazionale. Certo, come sappiamo, è un problema di risorse.

Rispetto alla legge n. 71 sopracitata, come è stato sottolineato da qualche collega nella seduta antimeridiana di oggi, gli assessori regionali ci hanno comunicato che già hanno presentato le domande. Le certificazioni delle crisi di mercato sono state già vidimate dalle Regioni, eppure i soldi non esistono più. Sono stati assorbiti da questa legge.

Quindi, soltanto promesse del ministro Alemanno agli agricoltori. Come veniva detto, è stato fatto il gioco delle tre carte. Tra l'altro, è il terzo provvedimento di urgenza adottato dal Governo in agricoltura nel corso di un anno. Tre iniziative che utilizzano le stesse risorse finanziarie, peraltro esigue.

L'*iter*, che è stato piuttosto complicato e lungo e ha visto presentare diversi disegni di legge, porterà ad alimentare speranze ed illusioni in chi in questi giorni ha protestato civilmente e democraticamente. Sono convinto che vi siano anche aspetti positivi – lo dicevo questa mattina – nel maxiemendamento presentato alla Camera, che è parte integrante del provvedimento. Ad esempio, le iniziative relative ai formaggi DOP, al Corpo forestale o ai fondi dell'ex Agensud mi sento di dividerle, però è nettamente negativo il modo di affrontare le crisi di mercato. È

una risposta insufficiente ed inefficace, che non risolve – anzi, aggrava – i problemi in agricoltura. È solo una risposta parziale ad uno dei tanti problemi che riguardano un settore strategico della nostra economia.

Gli agricoltori colpiti vedranno abbassarsi il loro reddito, non potranno realizzare nuovi investimenti nelle imprese e nel mondo agricolo. Le aziende non producono ricchezza, ma sempre più disoccupati in un mondo che ha bisogno di formazione, innovazione, ricerca e diversificazione.

L'agricoltura è in crisi nel Nord, ma è fortemente in crisi nel Sud. Questo Governo, fra l'altro, non realizza molti interventi per il Sud. Vedremo, nel corso dell'esame della finanziaria, che c'è soltanto una fantomatica Banca del Sud che non si sa cosa sia e ha dei miseri finanziamenti soltanto per il primo anno.

Gli agricoltori chiedono e rivendicano un ruolo incisivo nella difesa e nella gestione del territorio, dell'ambiente e delle aree rurali e inoltre di poter rispondere alle politiche agricole comunitarie che vuole conservare gli *habitat* naturali, difendere i territori, proteggere le acque, per poter accedere al sostegno dell'Unione Europea.

In conclusione, devo dire, signor Presidente, che noi parliamo tanto di *made in Italy*, ma il *made in Italy* va conquistato, va valorizzato, va diffuso, va difeso. Non deve accadere più che a livello internazionale, negli Stati Uniti d'America, molti prodotti «*italian sounding*», con un nome italiano, vengano venduti e spacciati per italiani quando non lo sono.

Vanno difese le coltivazioni italiane e i prodotti italiani. Ultimamente, come risulta da una ricerca, sono state vendute merci per 17 miliardi di dollari e soltanto 1,5 miliardi di queste merci sono italiane. Allora, dobbiamo puntare su quello che altri non hanno, su quello che possiamo fare meglio degli altri e sicuramente dobbiamo puntare sulla qualità, sulla tradizione, sulla caratterizzazione territoriale, che rappresenta un vantaggio competitivo da mantenere e da sviluppare.

Inoltre, dobbiamo pensare ai nostri consumatori, sempre più esigenti, che giustamente richiedono un prodotto che possa soddisfare le loro tante esigenze e che possa affermarsi. Un prodotto che però deve essere basato sulla qualità e deve essere italiano. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Peterlini*).

PIATTI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIATTI (DS-U). Signor Presidente, è stato già detto da molti colleghi che il decreto alla nostra attenzione scade venerdì, essendo stato emanato il 9 settembre. Il Senato l'ha ricevuto lunedì scorso e la Commissione, pur discutendone i contenuti, non ha, per atteggiamento responsabile e unanime, potuto emendarlo (cosa che abbiamo visto non è avvenuta nemmeno in Aula) pena la sua decadenza. Ricordo che non è la prima volta che questo accade e che alla Camera sul decreto è stata posta anche la fiducia.

Si potrebbe dire tanto rumore per nulla, perché ancora una volta si sfiorano questioni emergenziali, è giudizio unanime delle opposizioni, senza mai affrontare quelle strutturali con norme che sembrano intenzioni manifeste. Esageriamo? Io credo di no.

Il decreto, ad esempio, prevede l'erogazione di aiuti cosiddetti *de minimis* con le procedure ed anche le risorse della legge n. 71 del 2005, legge che è stata bloccata dall'Unione Europea, e che, lo dico ai senatori che non si occupano di agricoltura, paragonava le crisi di mercato alle calamità naturali. Vedete che il passaggio è forte e tuttavia l'Unione Europea, com'era del tutto prevedibile e come noi avevamo anche anticipato in Commissione e in Aula, ha bloccato queste norme.

È ben vero, come ricorda il Ministro, che i processi di crisi andrebbero aiutati da un fondo europeo capace di accompagnare i processi di ristrutturazione, ma questo obiettivo andrebbe conseguito prima di legiferare, pena la vanificazione di nostri atti parlamentari (fatto che si sta puntualmente verificando), e avendo anche chiaro il piano di ristrutturazione sulla base degli aiuti che vengono dati (ammortizzatori sociali, cassa integrazione).

C'è il piano aziendale, il piano di ristrutturazione. Poc'anzi abbiamo esaminato ordini del giorno presentati da senatori della maggioranza che riguardano il piano agricolo o una programmazione che non abbiamo visto in tutti questi anni.

Il decreto, oltre a questi aiuti *de minimis*, contiene un tentativo di programmare la produzione dei formaggi a denominazione di origine protetta, ad esempio il parmigiano reggiano e il grana padano, a cura dei consorzi di tutela; una risposta per nulla convincente alla questione del rialzo dei prezzi; incentivi alla grande distribuzione che vende prodotti agricoli del territorio (tema che da cinque anni è posto in tutte le sedi dall'opposizione); norme tecniche di attuazione e disposizioni dell'Unione Europea per il riconoscimento dei crediti agli agricoltori e l'indicazione di una società pubblico-privata per la gestione del sistema informativo nazionale, l'equivalente di una dichiarazione di impotenza dell'AGEA e del SIAN. Insomma, nuove risorse – come è stato detto – a quel pozzo senza fondo che è l'UNIRE.

Come si può notare si tratta di problemi sfiorati dalla solita politica del morde e fuggi e di emergenze che si ripetono, si alimentano e che mai vengono affrontate dal punto di vista strutturale.

Questo atteggiamento del tutto propagandistico è ormai conosciuto da gran parte del mondo agricolo, che è sceso in piazza ieri a Bologna con una grande manifestazione cui hanno partecipato oltre 100.000 agricoltori, compare in tante vertenze territoriali al Nord ma, soprattutto, al Sud, ed è noto a Federalimentare, l'organizzazione delle imprese industriali del comparto, che ha inviato a tutti i senatori un documento di analisi e di proposte sulla crisi del settore.

Il clima è fortemente cambiato. Ormai vi è una criticità radicale in tutto il mondo agricolo e lo stesso ministro Alemanno, dopo una finanziaria agricola incolore e depressa, tenta ora di indirizzare questo radicale

dissenso verso un Piano straordinario che prevede per l'agricoltura la necessità di affrontare con più efficacia il tema della competitività delle imprese agricole.

Mi chiedo se questa sia una decisione da assumere a fine legislatura, o se non sarebbe stato più corretto prendere prima questo tipo di provvedimenti. Faccio notare che in due sole settimane la dotazione di questo Piano straordinario, che doveva essere di 500 milioni, secondo informazioni odierne è passata a 130 milioni.

Come potete notare, siamo sempre di fronte a notizie che hanno un forte impatto dal punto di vista comunicativo ma poi si sviscerano da sole. Il tema della competitività delle imprese agricole è stato più volte e costantemente sollevato dall'opposizione in questi anni ed ha ispirato i nostri emendamenti presentati alla legge finanziaria, naturalmente respinti.

Ricordo quelli di quest'anno: dai distretti agroalimentari e rurali, alla riforma della previdenza. Il rappresentante del Governo ha affermato che, con tutta probabilità, questi temi verranno affrontati dalla Camera dei deputati, ma noi abbiamo già visto quali resistenze e difficoltà si incontrano. Qui in Senato, ad esempio, la riforma della previdenza agricola entrata dalla finestra è, poi, uscita dalla porta della Commissione bilancio.

Vi è, inoltre, il problema – affrontato nell'emendamento presentato dalla senatrice Stanisci e accettato dal Governo – relativo ad una riforma che deve contenere un equilibrio e non scaricare i problemi sui lavoratori agricoli (che, come certamente saprete, hanno già indetto uno sciopero nazionale al riguardo).

È bene ricordare che questo tema è stato posto all'inizio della legislatura tra gli obiettivi del Governo. Mai una Commissione parlamentare è stata coinvolta su tale questione, benché sia stato istituito un tavolo fiscale che dopo cinque anni non ha prodotto ancora alcun risultato perché, come affermano le organizzazioni sindacali, non sono state avanzate idee.

Abbiamo presentato, inoltre, degli emendamenti sui costi di produzione, che vanno dal tema dell'energia verde a quello delle risorse idriche, per passare a quello delle infrastrutture per l'agricoltura e alla presenza dei giovani agricoltori. Su tutti questi temi, che riguardano nodi strutturali, vi è sempre stato un disimpegno da parte del Governo.

Non si fa una politica agricola con il centralismo, abbandonando gli istituti di ricerca, trascurando la costruzione di alleanze nella dimensione europea, passando da un'emergenza all'altra con promesse che poi non si realizzano o sprecando le risorse destinate ad interventi strutturali.

Nonostante qualche norma condivisibile, quelle che ho ricordato sono le ragioni che ci inducono ad esprimere un voto contrario rispetto alla conversione di questo decreto-legge, che d'altra parte sono state esplicitate anche dai senatori della maggioranza Bongiorno e Agoni. Dai loro interventi traspare il disagio reale dal mondo agricolo e il rischio di una radicale rottura della politica agricola.

Secondo il primo i cosiddetti aiuti *de minimis* sono elemosine, tanto più che gli aiuti allo sviluppo prevedono la regolarizzazione contributiva.

Questa è la situazione in cui vivono migliaia di agricoltori che ancora non hanno regolarizzato la loro posizione. Tra l'altro, egli ha chiesto al Governo che fine avesse fatto l'emendamento sulla previdenza agricola.

Il senatore Agoni, invece, ha messo in evidenza il disagio delle aree produttive del Nord, con particolare riferimento alle aziende del comparto latte, ribadendo le accuse sulla non veridicità dei dati relativi alla produzione del latte. Non mi sembra un'accusa da poco. Rispondo al senatore Agoni che il problema si affronterà nella prossima legislatura.

I due interventi sono l'esplicita conferma delle nostre critiche. Senza innovazione e senza un vero decentramento e rinnovamento della pubblica amministrazione, senza affrontare i temi veri delle competitività delle imprese, la politica agricola si divarica e rischia di dividere il Paese. La politica del semplice aiuto non basta più se non è collegata a scelte che rafforzano le filiere, le cooperative, i consorzi e i distretti, e ad un lavoro sistemico per garantire la nostra presenza nei mercati internazionali. Decreto-legge del genere, privi di mordente ed incisività, non fanno che accompagnare la tendenza che oggettivamente si può verificare in tante parti del Paese: la diminuzione del potere contrattuale e della capacità di influire del mondo agricolo.

Per queste ragioni il Gruppo Democratici di Sinistra voterà contro il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Marino e De Petris*).

RUVOLO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*UDC*). Signor Presidente, intervengo per annunciare, a nome del Gruppo UDC, il voto favorevole sul provvedimento al nostro esame.

Una qualche riflessione va certamente fatta, tenuto conto soprattutto degli interventi che sono venuti dall'opposizione ma anche dagli amici della maggioranza. È come se rispetto al comparto agricolo fossero venute meno le attenzioni del Governo o comunque fosse stato un tema sostanzialmente abbandonato.

Ebbene, posso soltanto ricordare, non tanto per difesa d'ufficio ma per convinzione, e soprattutto per aver partecipato con tanti altri colleghi ad alcuni tavoli che si sono protratti nel tempo, quasi perenni, con il ministro Alemanno per tentare di dare risposte concrete al settore dell'agricoltura, che questo settore dell'economia italiana è sempre stato ritenuto trainante dal Governo e dalla maggioranza attuali. Qualcuno lo ha definito addirittura il secondo polo d'interesse economico del Paese.

Alcuni provvedimenti essenziali, di estrema rilevanza, che sono stati varati nel corso di questi cinque anni possono essere ricordati. Mi riferisco alla riforma della PAC, alla stabilizzazione, dopo trent'anni, del sistema fiscale, alla regolazione dei mercati, all'etichettatura. Questi sono i provvedimenti varati dall'attuale Governo e maggioranza.

È chiaro e non sfugge a nessuno, tantomeno a questa maggioranza, che c'è una crisi strutturale del comparto agricolo, che ovviamente non proviene solo dalle scelte di questi ultimi anni, ma da scelte antiche sbagliate ed errate, che hanno portato il sistema agricolo italiano a un punto di non ritorno. E allora che cosa fare? Questo è il punto essenziale e importante: non si può solo criticare, ma occorre tentare di dare risposte comuni, perché questo settore in particolare ha bisogno di una bandiera di unità, per trovare sponde adeguate e soprattutto soluzioni vere.

In questo provvedimento ci sono alcuni punti essenziali, al di là del *de minimis*, che, vorrei ricordare ai non addetti ai lavori, rappresenta soltanto l'applicazione di una norma comunitaria, la quale prevede che non si possa dare un sostegno superiore a 3.000 euro per ogni azienda agricola. Non è una scelta del Governo, è solo ed esclusivamente l'impossibilità di dare di più: questo Governo e questa maggioranza hanno fortemente tentato di dare di più, ma si sono trovati, appunto, di fronte al limite imposto dalla normativa comunitaria. Non è il massimo, ma è pur sempre qualcosa che viene dato all'agricoltura italiana.

Ci sono in questo provvedimento aspetti assai significativi, come ad esempio quello relativo ai punti vendita, di cui viene concesso agli agricoltori e ai produttori l'utilizzo, al di là e al di sopra dei piani regolatori dei vari Comuni, per consentire ai produttori di vendere tentando di evitare tutto il percorso della filiera e soprattutto i passaggi dal produttore al consumatore.

Questo provvedimento non può da solo sanare e risolvere il problema dell'agricoltura, ma è sicuramente molto importante e significativo. C'è poi anche un altro aspetto da valutare con molto interesse, e qui mi rivolgo direttamente al rappresentante del Governo. Sono fortemente convinto, signor sottosegretario Delfino, che non occorrono necessariamente risorse imponenti per dare risposte all'agricoltura, ma basta applicare i provvedimenti che già ci sono. Sul tema dei controlli, ad esempio, è necessario un intervento forte da parte del Governo, per mettere in movimento tutti i sistemi di controllo.

Occorre controllare le dogane e soprattutto l'immissione di prodotti extracomunitari. Da tanto tempo grido che il Sud Africa sta invadendo l'Italia con le sue arance, all'interno delle quali è stata riscontrata, in alcuni casi, addirittura la presenza di sostanze nocive per la salute dell'uomo.

Bisogna intervenire e lo si può fare senza necessità di ulteriori risorse, perché i nostri prodotti sono di grande qualità e non devono essere aggrediti dalla concorrenza spietata e sleale. Questo è uno dei punti essenziali sul quale il Governo deve puntare, coinvolgendo tutta l'organizzazione statale per aggredire queste situazioni che creano grandi difficoltà al mercato e alla salute dell'uomo.

Diamo possibilità all'Ispettorato centrale repressione frodi, ai NAS e a quanti altri si occupano della salute, di incidere e di fare controlli sulla provenienza di questi prodotti. Ribadisco che non occorre prevedere chissà quali risorse. Sotto certi aspetti questo provvedimento – e ha ragione qualche collega dell'opposizione a rilevare che è arrivato all'ultimo momento

– si sarebbe potuto emendare in maniera migliore, evitando di ricorrere ad interventi a macchia di leopardo.

Si potrebbe agire, ad esempio, sul piano della commercializzazione: Buonitalia, che è una società a totale partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, dovrebbe utilizzare i 50 milioni di euro a disposizione per la commercializzazione degli agrumi, delle pesche, delle nettarine e quant'altro e fare un progetto che possa mirare alla qualità dei prodotti.

Questo strumento c'è, bisogna utilizzarlo. Buonitalia non può servire come «gettonificio» di questo o di quest'altro; deve essere uno strumento operativo per dare risposte concrete ai bisogni dei nostri produttori. (*Applausi dai Gruppi UDC, AN e FI*).

È questo che dobbiamo fare; non occorre altro, non occorrono risorse. Occorre soprattutto avere la consapevolezza degli strumenti che abbiamo a disposizione e renderli operativi.

Signor Sottosegretario, vorrei pronunciare un'ultima battuta, se mi è consentito, relativamente al sistema previdenziale agricolo. Anch'io mi associo a quanto sostenuto stamani dal senatore Bongiorno. Il Governo non può fuggire di fronte a questo argomento.

La situazione è nota. Innanzitutto, alcune aziende agricole sono indebitate con l'Istituto nazionale di previdenza sociale per una serie di fattori: esse sono impossibilitate a pagare e a dare concretezza alle ragioni che possano permettere loro di corrispondere quanto dovuto. Questo non ha nulla a che fare con una manifestazione di illegalità o di mancato rispetto della norma. Gli agricoltori si sono a volte trovati nell'impossibilità di corrispondere quanto dovuto e, in particolare, non hanno pagato i contributi previdenziali perché sono intervenuti provvedimenti regionali o nazionali che hanno loro consentito di non pagare o di prorogare il proprio debito e se il loro stato previdenziale non è regolare non possono riscuotere i contributi.

Questo è sbagliato; approfondite tale aspetto. Non è possibile non immaginare un condono previdenziale per l'agricoltura. Questo settore non va più da alcuna parte se non si adottano misure essenziali ed importanti.

Spesso non occorrono stanziamenti di risorse ingenti; è sufficiente utilizzare le norme esistenti; se sapremo applicarle e, soprattutto, se la burocrazia potrà svolgere meglio il proprio compito, sarà possibile erogare nei tempi dovuti e nei modi consentiti dalla legge risorse necessarie ad un'agricoltura che oggi ha bisogno di essere fortemente sostenuta. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

AGONI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGONI (*LP*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, quanto detto in quest'Aula da alcuni colleghi lo stiamo ripetendo da ormai quattro anni e mezzo in Commissione. Non è la prima volta che affrontiamo queste te-



matiche ed il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire oggi, al quale la Lega darà il suo consenso, è un provvedimento tampone perché l'agricoltura purtroppo si pratica su territori sottoposti a terremoti, inondazioni, devastazioni di tutte le sfumature; ricordo che ultimamente si sono verificate anche violente grandinate.

Per questo motivo dobbiamo ricorrere e rincorrere, anche se la crisi dell'agricoltura (lo stiamo dicendo ormai da anni) oggi non è congiunturale, ma strutturale e dovrebbe essere affrontata con riforme strutturali. Il problema sta nell'intendere cosa sono le riforme strutturali e quali di queste vogliamo mettere in atto. Innanzitutto, dobbiamo renderci conto delle caratteristiche dell'attuale situazione agricola e, quindi, prenderne coscienza; poi, dobbiamo capire dove vogliamo arrivare ed infine attivare il mezzo che ci consenta di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati.

Non dobbiamo però dimenticare che non c'è una sola l'Italia, ma ci sono Regioni geograficamente molto diversificate dal Nord al Sud: un conto è fare agricoltura a Bolzano, un conto è farla a Palermo; credo ci sia una bella differenza. Questo è il motivo per cui la Lega ha portato avanti e sta portando avanti il federalismo, soprattutto in agricoltura.

Bisogna dare alle Regioni la possibilità di intervenire in agricoltura, essendo diversi il territorio e il clima nel nostro Paese, che va da Nord a Sud e non da Est ad Ovest. Questo è il punto fondamentale. Purtroppo, non siamo stati ascoltati. Purtroppo, questo è uno degli errori commessi dal Ministro, al quale si possono sicuramente imputare alcune colpe.

Il ministro Alemanno ha sicuramente commesso molti errori, ma anche perchè ha lavorato molto e questo sia la destra che la sinistra non possono non riconoscerglielo. Magari ha lavorato in modo sbagliato e, a nome della Lega, posso dire che doveva lavorare maggiormente in senso federale invece che accentrare. Questo è stato uno degli errori che ha commesso. Un altro errore è stato quello di cercare di stipulare un accordo a tutti i costi con il sindacato agricolo, con i rappresentanti degli agricoltori.

Ci rendiamo conto che della situazione oggi in Italia i rappresentanti agricoli hanno la massima responsabilità? Ce ne rendiamo conto o no? Ci rendiamo conto che questi signori non sono assolutamente cambiati? Li abbiamo sentiti in Commissione, nel corso delle varie audizioni, rivolgerci sempre le stesse richieste, ossia contributi una volta per un prodotto, una volta per un altro. Non ci hanno mai indicato, neanche una volta, una soluzione strutturale. Non hanno mai detto cosa bisogna fare per risolvere i problemi della nostra agricoltura. Questa è una delle responsabilità del ministro Alemanno.

Se il ministro Maroni avesse fatto l'accordo con la CGIL, la CISL e UIL, sicuramente non avrebbe avuto tutti i problemi che ha dovuto risolvere, ma forse non avrebbe fatto le riforme che ha realizzato. Purtroppo questo è successo in agricoltura. Si è cercato l'accordo a tutti i costi con i rappresentati sindacali. Non si è avuta la forza di rompere il muro e di mettere sul tavolo la soluzione del problema.

Dobbiamo ricordare che non siamo soli con le Regioni, ma esiste anche l'Europa, e questo non è colpa né del Governo né del Ministro. Da

tempo affermiamo che l'Europa non si deve interessare del settore agricolo se non per difendere i suoi confini dai prodotti provenienti dall'estero, fatto da tutti accennato, che ribadisco in questa sede come più volte ho fatto negli ultimi anni in Commissione. Il problema fondamentale è la sanità. Stiamo parlando di prodotti agricoli, di prodotti alimentari che vanno sulla tavola dei consumatori. Quindi, il problema fondamentale è sanitario ed è in quel campo che dobbiamo avere la difesa dall'Europa.

Purtroppo, siamo stati schiacciati, come Paese, tra la Germania e la Francia, che hanno acquisito rispettivamente la produzione e la grande distribuzione. Lo stiamo dicendo da tempo, ma non abbiamo ancora trovato una soluzione.

Si è parlato della grande distribuzione. È vero, ormai è il mercato a livello mondiale che prende tutte le decisioni. Dobbiamo però ricordarci che in passato qualcuno possedeva dei supermercati nell'ambito della grande distribuzione italiana (mi riferisco alla Standa); ebbene, gli italiani sono stati invitati a non andare a comprare in quei supermercati, facendo così chiudere l'ultima proprietà italiana nel settore della grande distribuzione. Oggi purtroppo la grande distribuzione è in mano alla Francia e ad altri Paesi, che raccolgono i soldi sul territorio, comprano prodotti esteri che non sono controllati come si dovrebbe dal punto di vista sanitario ed investono in Paesi esteri.

Spero di aver dato un contributo – nessuno pensa di poter risolvere in questa sede il problema – nella direzione della soluzione di un problema fondamentale.

Signor Presidente, il sottosegretario Delfino questa mattina – e lo ringrazio – ha citato tre questioni da risolvere: gli SCAU, gli aspetti fiscali e le quote latte. Circa quest'ultima, ha affermato che è un problema della Comunità Europea. Ricordo al sottosegretario Delfino – che mi sembra troppo impegnato in questo momento; leggerà poi il Resoconto stenografico – che non si tratta di un problema dell'Europa, ma dell'Italia.

Il provvedimento al nostro esame prevede lo stanziamento di fondi per l'antifrode nazionale, che spero possa servire ad effettuare i controlli necessari sui prodotti alimentari, che si prestano moltissimo alle frodi. Il punto principale è questo: le quote latte – vedo che ora ho l'attenzione del sottosegretario Delfino – sono purtroppo un problema nazionale. Spero si possa arrivare a scoprire la realtà di questo settore. *(Applausi dai Gruppi LP, AN, Aut e dei senatori De Petris e Vicini. Congratulazioni).*

MINARDO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Il decreto-legge al nostro esame prevede fondi per circa 130 milioni di euro in favore delle aziende agricole, per tentare di far fronte alla situazione drammatica della crisi del mercato, in particolare del settore vitivi-

nicolo. Il provvedimento, oltre a sostenere le imprese agricole con aiuti contributivi, affronta la crisi di mercato di tutti i settori del comparto agricolo (dall'ortofrutta alla zootecnia, alla coltivazione vitivinicola), nella direzione sempre portata avanti dal Governo ed in particolare dal ministro Alemanno.

È necessario interrompere i meccanismi della commercializzazione, che penalizzano fortemente i nostri produttori: il prezzo all'origine è talmente basso che non riesce a coprire nemmeno i costi di produzione; i consumatori, poi, acquistano la merce ad un prezzo altissimo. Occorre, pertanto, accorciare la forbice con la grande distribuzione.

La crisi di mercato porta spesso le aziende ad una situazione drammatica, che richiede necessariamente un intervento, come ha già annunciato il Governo. Mi auguro che nella legge finanziaria venga poi inserita una norma in merito ai contributi agricoli unificati.

È necessario diminuire i costi di produzione per adeguarli alla media europea, soprattutto per quanto riguarda l'energia e il trasporto, che, viste le distanze e le infrastrutture esistenti, penalizzano principalmente l'agricoltura del Sud e gli autotrasportatori di prodotti agricoli.

A portare ad una situazione drammatica le nostre aziende ha anche contribuito la *blu tongue*, la febbre catarrale degli ovini, con il divieto di movimentazione degli animali vivi, considerati vettori, che ha condizionato anche i bovini. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere una misura come l'indennizzo per i danni provocati dalla *blu tongue* (noi ci eravamo resi conto che il vaccino per questa malattia era inutile e dannoso) anche per i bovini.

L'influenza aviaria, da ultimo, sicuramente ha allarmato i consumatori ed ha creato danni devastanti agli allevamenti avicoli nell'ambito del territorio nazionale, per esempio in Provincia di Ragusa, dove vi è una forte presenza di aziende avicole. Sicuramente è necessario affrontare tutto ciò con serietà, così come il Governo sta facendo. Oltre agli aiuti contributivi è necessario mettere gli imprenditori agricoli nelle condizioni di poter produrre bene perché stanno puntando principalmente sulla qualità.

Ciò significa anche aprire i mercati e dare la possibilità di commercializzare i nostri prodotti. Credo che con il provvedimento al nostro esame il Governo ha comunque cercato di fare il più possibile nell'interesse di un settore importante quale l'agricoltura.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano. Congratulazioni*).

SALERNO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO (AN). Signor Presidente, nell'anticipare il voto e la posizione convintamente favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, merita

una piccola riflessione quanto detto da alcuni colleghi dell'opposizione sul fatto che il disegno di legge al nostro esame interviene sulle crisi, senza trovare una soluzione definitiva o strutturale. Il decreto contiene un intervento molto significativo su una crisi, quella del caro-prezzi dell'uva nella Regione Puglia.

È un motivo di riflessione per capire che la crisi della Regione Puglia, come tante altre che si potranno annunciare (spero limitatamente), poco ha a che fare con fattori ed elementi nazionali o con la responsabilità di Governo. Dobbiamo ormai entrare nell'ordine d'idee che molte crisi sono determinate da fattori sovranazionali, molto spesso internazionali: la globalizzazione, la mondializzazione. Nessun settore dell'economia può pensare di essere estraneo a questa dinamica che non può essere governata a livello nazionale e locale, altrimenti chiederemmo al Governo di avere poteri sovranaturali che non ha!

Abbiamo visto ed assistito ad altre crisi profonde, non solo quelle del latte e dell'olio, ma anche quella della tecnologia, del tessile e dell'auto. È impensabile che l'agricoltura sia un paradiso, una sorta di area che non può essere coinvolta da queste dinamiche derivanti appunto dalla globalizzazione. Giusto e serio è stato invece l'impegno del Governo che, nel caso della Puglia, è intervenuto sulla situazione che si è determinata facendo del proprio meglio per andare incontro ai danni che gli agricoltori pugliesi hanno subito.

Tale è la questione, rilevante l'impegno del Governo che fa fronte a queste crisi che arrivano e che non possono essere né prevenute né anticipate. È il caso anche di ricordare che cosa era l'agricoltura prima di questa legislatura: quel fanalino di coda, quella sorta di luogo dimenticato dalla politica; non vi era stata alcuna rivendicazione in nessun luogo, né nazionale né europeo, della nostra tipicità e qualità.

In questa legislatura, con questo Ministro e questo Governo, attraverso la sicurezza alimentare e agroalimentare, la tipicità e la qualità, cavalli di battaglia e valori che abbiamo difeso fino in fondo, abbiamo posto l'agricoltura al centro delle questioni politiche nazionali.

Condivido le preoccupazioni dei colleghi per un futuro, in agricoltura come in tanti altri settori, incerto; vi è però la nota positiva di un impegno, ormai indispensabile, del Governo ad eliminare alcuni paletti burocratici che impedivano agli agricoltori nazionali di accedere ai contributi in conto esercizio previsti dalla PAC (sto parlando della famosa richiesta di certificazione di contribuzione per ottenere gli aiuti della PAC), con la soppressione del comma 7 dell'articolo 10.

Concludo rivolgendomi ai tanti colleghi della maggioranza, e soprattutto al collega Agoni, estremamente attento ai fatti dell'agricoltura: il Governo, in passato, nel presente e nell'immediato futuro ha sempre dato, dà e darà prova di grande impegno e di grande attenzione. Finalmente l'agricoltura non è più il fanalino di coda, ma un settore estremamente centrale nella politica nazionale di questo Governo.

Annuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Salzano e Fasolino).*

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008** (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) **(ore 18,05)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3614.

Ricordo che in questa fase della discussione potranno intervenire, su ciascun articolo, unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti, per illustrarli, e quindi il relatore e il rappresentante del Governo, per esprimere il rispettivo parere.

Ricordo altresì all'Assemblea che, secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e della stessa legge finanziaria nel suo complesso.

Procediamo dunque all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti, con l'annessa tabella.

**E' approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare una questione, che intendo porre pregiudizialmente, sull'ammissibilità dell'emendamento 2.Tab.2.100, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Morando, lasciamo che intervenga prima il rappresentante del Governo per illustrarlo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.2.100 del Governo mira a correggere il disegno di legge di bilancio, al fine di modificare l'appostazione relativa ai proventi derivanti dalla vendita di immobili, cioè di ridurla per adeguarla in relazione alle possibili entrate che deriveranno da queste vendite.

Faccio presente, con l'occasione, che la riduzione di 5 miliardi viene coperta con gli altri strumenti, vale a dire con l'emendamento al bilancio, con l'emendamento alla finanziaria e con l'emendamento al decreto-legge fiscale, che è già stato approvato dall'Assemblea del Senato questa mattina, in modo da compiere la seguente operazione: non modificare il tendenziale ed assicurare quindi che la manovra netta sia esattamente quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria, cioè la riduzione di 0,8 punti percentuali del PIL, in modo da adeguarla agli obiettivi di carattere europeo.

So già che in Commissione è stata sollevata la questione relativa all'ammissibilità dell'emendamento e al fatto che con esso si diminuisce il bilancio a legislazione vigente, vale a dire si determina una diminuzione della parte delle entrate del bilancio a legislazione vigente.

La questione, che è rilevante ma a mio avviso assolutamente superabile, consiste nel fatto che, come assume l'opposizione, il bilancio a legislazione vigente verrebbe ridotto e in questo modo ci sarebbe una minore entrata e quindi una sostanziale scopertura dell'emendamento.

In realtà, poiché le modifiche che consentono di aumentare l'entrata sono previste sostanzialmente nel decreto-legge che è già stato approvato da questo ramo del Parlamento, la questione è risolta, perché queste diverse fonti di entrata faranno già parte della legislazione nel momento in cui il disegno di legge di bilancio diverrà legge.

Si può porre una questione, ma mi sembra una questione che sostanzialmente non debba trovare accoglimento, relativamente al fatto che le modifiche sono state apportate nel disegno di legge di conversione e quindi entreranno in vigore con la legge di conversione e non direttamente con il decreto-legge. Tuttavia, poiché tutto il meccanismo della legislazione vigente tiene come punto di riferimento ciò che si verificherà - e

d'altronde così sono il bilancio e la legge finanziaria – a decorrere dal 1° gennaio 2006, è ovvio che a questa data saranno già legge vigente le modifiche che sono state introdotte in sede di prima lettura, e saranno confermate successivamente dalla Camera, sul decreto-legge che abbiamo approvato questa mattina.

Si potrebbe al più ritenere che l'approvazione di questo emendamento sia sottoposta, per così dire, a una condizione sospensiva in relazione all'approvazione del decreto-legge e che quindi in sede di secondo esame del disegno di legge di bilancio, cioè alla Camera dei deputati, ove il decreto non fosse convertito, si potrebbe determinare una diminuzione di quelle entrate.

Mi sembra, tuttavia, come dicono i giuristi, che l'argomentazione provi troppo, perché in realtà, così com'è l'attuale situazione dei conti pubblici, è presumibile e ragionevole ritenere che al 1° gennaio 2006 quelle entrate saranno assicurate e che quindi, quando entrerà in vigore la legge di bilancio, non si porrà alcun problema relativamente alla copertura di questo emendamento.

Se vogliamo, si tratta di un emendamento, come si diceva una volta, a scavalco, ma nella sostanza della questione, ed anche nella forma, ad avviso del Governo non si pone alcun problema perché, nel momento dell'entrata in vigore dello strumento del disegno di legge di bilancio che siamo qui ad approvare (e questo è il momento a cui noi dobbiamo guardare), la copertura sarà assicurata dal combinato disposto del decreto-legge fiscale, che avrà pienamente vigore, e della legge finanziaria.

Quindi, ad avviso del Governo, non si pone un problema di limiti di copertura all'emendabilità, perché comunque contestualmente alla presentazione di questo emendamento il Governo ha assicurato l'integrale copertura dello stesso.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Morando, intenderei procedere con l'illustrazione degli emendamenti e subito dopo darle la parola.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei intervenire subito per approfittare della positiva illustrazione del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. In questo caso, ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). La ringrazio, Signor Presidente.

Chiedo ai colleghi un minimo di attenzione perché, a mio giudizio, la questione al nostro esame è di enorme portata sotto il profilo del rispetto delle regole della sessione di bilancio.

Insisto – l'ho già detto in altre occasioni durante la discussione svoltasi nei giorni scorsi – nel dire che le regole della sessione di bilancio, come ha affermato il Ministro dell'economia in una importante intervista proprio in questi giorni, sono fondanti per la democrazia; a volte possono

apparire un poco astruse, di difficile comprensione, ma le regole della sessione di bilancio, nella storia delle democrazie occidentali, hanno appunto un carattere costitutivo degli equilibri democratici.

Fatta questa premessa per sottolineare il rilievo della questione al nostro esame, signor Presidente, voglio insistere sul punto che riguarda, a mio parere, l'assoluta – allo stato attuale degli atti – inammissibilità dell'emendamento 2.Tab.2.100, presentato dal Governo, che peggiora i saldi (come risulta evidente anche ad una lettura molto rapida) del bilancio a legislazione vigente per un importo enorme: quattro miliardi di euro.

Una cosa è chiara, signor Presidente. Nella nota che attiene all'ammissibilità degli emendamenti alla legge finanziaria e alla legge di bilancio, che riassume – come si fa ogni anno – le regole che riguardano l'ammissibilità degli emendamenti e quindi, più in generale, l'emendabilità dei disegni di legge in esame, il Presidente del Senato scrive testualmente «Le unità previsionali di base la cui dotazione è rimessa al bilancio» – si tratta esattamente del caso di cui stiamo parlando – «possono essere in generale emendabili solo in senso riduttivo con conseguente miglioramento dei saldi». La frase è inequivocabile: se l'emendamento produce un peggioramento dei saldi – e in questo caso, signor Presidente, altro che peggioramento, siamo di fronte a un enorme peggioramento del bilancio a legislazione vigente per 4 miliardi di euro- non è ammissibile.

Ho richiamato la nota riassuntiva delle regole, senza citare la norma originaria che è chiarissima sul punto (non si può modificare durante la sessione di bilancio il bilancio a legislazione vigente in senso peggiorativo dei saldi), in maniera da far riferimento a qualcosa che viene considerato più comprensibile e più chiaro.

Detto, quindi, che in termini generali gli emendamenti peggiorativi dei saldi non sono ammissibili e detto che, al di là di ogni ragionevole dubbio, signor Presidente, questo è un emendamento peggiorativo dei saldi, vediamo di capire qual è la *ratio* della regola in questione.

Perché la regola di bilancio stabilisce che il bilancio a legislazione vigente non si può cambiare in senso peggiorativo prima di aver deciso sulla legge finanziaria? Perché, signor Presidente, tutta la sessione di bilancio è fondata su questo presupposto che vado ad illustrare.

Dato il bilancio a legislazione vigente, si costruisce il quadro tendenziale di finanza delle pubbliche amministrazioni a legislazione vigente sul quale deve poi essere possibile, proprio attraverso un'operazione matematica (direi quasi fisica), sovrapporre la legge finanziaria con i suoi effetti in modo da ottenere, per differenza, tutti i saldi fissati nella risoluzione approvata con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

Vorrei insistere su questo punto: quadro tendenziale a legislazione vigente delle pubbliche amministrazioni e legge finanziaria nei suoi effetti in termini di maggiori e minori spese e di maggiori e minori entrate. Si sovrappone ciò che risulta al quadro tendenziale e a quel punto devono risultare gli effetti della manovra, la correzione in base alla quale il bilancio a legislazione vigente si trasforma in bilancio programmatico.



Ora, il problema al nostro esame è molto semplice. Se si ammette questo emendamento ed esso viene approvato dall'Aula, nel sovrapporre gli effetti della legge finanziaria, una volta definitivamente approvata, al quadro tendenziale delle pubbliche amministrazioni a legislazione vigente, non si otterranno più tutti i saldi previsti dalla risoluzione. Questo perché nel frattempo il bilancio tendenziale a legislazione vigente è peggiorato di quattro miliardi.

L'argomento che ha ricordato il vice ministro Vegas, che riguarda aspetti sostanziali, è sicuramente valido. Egli sostiene che, in effetti, l'emendamento peggiora i saldi del bilancio a legislazione vigente, ma nel frattempo il Governo e la maggioranza che lo sostiene ha approvato un complesso di emendamenti e misure all'interno del decreto-legge fiscale, che entreranno in vigore soltanto dopo che la proposta di legge di conversione sarà stata approvata dalla Camera, tale per cui quegli effetti negativi che ha prodotto con questo emendamento saranno compensati dall'approvazione di quei testi.

Osservo, in primo luogo, che nell'emendamento viene indicata la somma di un miliardo per maggiori entrate da dividendi ENI ed ENEL, che non rientra nell'ambito della legge finanziaria ma nella variazione del bilancio. Anche questo argomento non è dunque del tutto sostenibile perché il recupero del minore introito da dismissioni non si realizza grazie alle misure previste dalla legge finanziaria e dal decreto-legge, ma si avvale, per 1 miliardo di euro, dell'aumento dei dividendi per dismissioni.

Siccome il bilancio a legislazione vigente è stato presentato alla fine di settembre, mi chiedo se anche un modesto consulente di borsa di provincia potrebbe non conoscere il 28 di settembre le plusvalenze e i dividendi ottenibili dalle sue partecipazioni gestite in ENI ed ENEL, vale a dire in due delle maggiori società quotate italiane. Quel modesto agente di borsa sarebbe da considerare ancora più modesto una volta che si sapesse in giro una notizia del genere e sarebbe costretto a chiudere la sua attività nell'arco di pochi giorni.

Al di là di questo aspetto di merito, l'emendamento contiene sicuramente anche questo elemento anomalo. A distanza di un mese le entrate da dividendi ENEL ed ENI aumentano di un miliardo di euro, cioè del 30 per cento della somma originariamente prevista. Non si sta parlando di un aumento dello 0,3 per cento, ma di un aumento 100 volte superiore.

Quanto sto sostenendo significa forse che il Governo non può, una volta che ha presentato il bilancio a legislazione vigente, apportarvi alcuna variazione, se non con la Nota di variazioni che predisporrà una volta esaminata la legge finanziaria? No, signor Presidente, non sto minimamente sostenendo questo. Anzi, potrebbe darsi il caso che il Governo ritenga che nel bilancio a legislazione vigente sono contenute delle appostazioni scorrette.

Il ministro Tremonti ha scritto, ad esempio, nella seconda sezione della Relazione previsionale e programmatica, che nel redigere il bilancio a legislazione vigente sulle entrate derivanti da dismissioni, è stato un po'

troppo ottimista ed imprudente. Ha previsto, infatti, sei miliardi di entrate quando più ragionevolmente stima di realizzare solo un miliardo.

Non sto certo sostenendo che il Governo, se pensa di avere previsto 6 miliardi al posto di uno, non deve produrre l'innovazione nel bilancio per correggere questa evidente imprudenza commessa al momento della stesura del bilancio originario. Il problema non è se lo deve fare, perché lo può e lo deve fare; anzi, è obbligato a farlo, se ritiene che il bilancio a legislazione vigente che ha presentato non sia attendibile. Il problema, signor Presidente, è come lo deve fare: ecco la regola della sessione di bilancio. Non può farlo con un emendamento presentato all'ultimo momento, firmato genericamente «Il Governo», di cui non si conosce l'origine.

PAGANO (DS-U). Ministro Tremonti, lei non può parlare con il senatore Consolo quando il senatore Morando parla con lei. Non faccia l'arrogante. Meno male che è finita!

MORANDO (DS-U). Signor Presidente – non mi rivolgo al ministro Tremonti, ma a lei che sta presiedendo in questo momento la seduta – la questione è molto precisa.

Ritengo che il Governo possa e debba variare il bilancio se ritiene di doverlo fare, in questo caso sulla base della valutazione relativa all'effettiva probabilità di ricavare l'introito da dismissioni che era stato originariamente previsto e che oggi viene corretto. Il punto è che lo deve fare rispettando le nostre regole, facendo in modo che alla fine della sessione di bilancio al Senato gli effetti sulla finanziaria si possano sovrapporre al quadro tendenziale, dando luogo ai saldi, senza alcun'altra variazione possibile.

Come lo deve fare? Deve riunire il Consiglio dei ministri, deve predisporre, a mio giudizio, una Nota d'aggiornamento del DPEF che spieghi il mutamento di contesto intervenuto, sulla base di quella Nota d'aggiornamento presentare una variazione del bilancio che il Parlamento deve approvare e tutto si svolgerebbe in modo assolutamente regolare.

Potreste dire che è solo una questione di forma. Ebbene sì, signor Ministro, signor Presidente, ma insisto nell'affermare che la questione di forma in questo caso è questione fondativa degli equilibri democratici del Paese. Le regole della sessione di bilancio non si modificano unilateralmente.

Infine, se non si vuole predisporre la Nota d'aggiornamento del DPEF – comprendo che ci possano essere considerazioni in questo senso – è assolutamente escluso che la Presidenza del Senato possa dichiarare ammissibile quest'emendamento se il Governo non segue la strada della variazione del bilancio deliberato in Consiglio dei ministri con relativa Nota d'accompagnamento che spieghi quello che è accaduto.

Anche questa seconda strada è legittima (anche se lo è di meno della prima, a mio giudizio), ma se non fa né una cosa né l'altra, signor Presidente, la Presidenza del Senato si arroga il diritto d'una violazione gravis-

sima delle nostre regole che presiedono alla sessione di bilancio e credo che ne porterà le responsabilità. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verd-Un, Aut, Misto-RC e Misto-SDI-US*).

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Credo invece che l'emendamento del Governo sia perfettamente ammissibile e ciò non soltanto per le ragioni che assai pregiatamente ha esposto il vice ministro Vegas; al riguardo, proverò anche a formulare un ragionamento che provi a contrastare le ragioni addotte poco fa dal senatore Morando. (*La senatrice Pagano parla con alcuni senatori del Gruppo DS-U*)

ASCIUTTI (FI). Facciamo parlare la senatrice Pagano.

PAGANO (DS-U). Io non sono il Ministro!

AZZOLLINI (FI). Innanzitutto, cerchiamo di portare il problema entro i suoi limiti puntuali.

Si contesta l'ammissibilità dell'emendamento del Governo. La prima risposta di fondo è che le ragioni di ammissibilità fondamentali sono rappresentate prima di tutto dalla mancata copertura di un emendamento. Tale emendamento è regolarmente e trasparentemente coperto. Il Governo interviene rispetto ad una mancata entrata, quali i proventi della vendita di immobili e di altri cespiti, che copre esattamente con lo stesso importo, in particolare con 2,5 miliardi che rappresentano il saldo positivo del decreto-legge già approvato in Senato, con 1,5 miliardi contenuti nel disegno di legge finanziaria e con un miliardo che rappresenta la previsione di maggiori dividendi di ENI ed ENEL (mi esprimo in maniera molto concisa in modo tale da intenderci). Dunque, l'emendamento presentato dal Governo sotto questo profilo è coperto, quindi ammissibile.

Si sostiene da parte dei colleghi dell'opposizione che più che inammissibile (attenzione) l'emendamento non sarebbe quasi proponibile a questo punto perché interviene una violazione di un principio cardine, quello della norma sostanziale di bilancio. Anche questo argomento, a mio avviso, non ha pregio per le ragioni che illustrerò. Il compito fondamentale del Governo, che secondo il diritto pubblico normalmente viene definito «il padrone del bilancio», è quello di dare al Parlamento, che è il popolo, la rappresentazione più veritiera possibile della realtà finanziaria.

Pertanto, il Governo con la presentazione dell'emendamento in questione compie un'operazione di pulizia e di trasparenza perché, accortosi di una certa minore entrata, immediatamente vi interviene perché essa sia immediatamente coperta. Non vorrei mai pensare che in caso contrario si dovesse accusare il Governo di un bilancio che non rappresenta più la

realtà. Quindi, l'operazione è di mera trasparenza ed è importante e necessitata.

Se il Governo, ad un certo momento dell'anno, si accorge di avere una minore entrata non può, ma, a mio avviso, deve presentare una modifica. Questa è la ragione della sua ammissibilità ed il Governo presenta l'emendamento perché il suo compito primario, anche soprattutto con il bilancio quale norma sostanziale, è quello di rappresentare al Parlamento la verità dei fatti e questo è ciò che il Governo fa.

A mio avviso, non ha altresì fondamento, o meglio pregio (riconosco infatti che si tratta di materia di grande complessità), la questione della presentazione preventiva della Nota di aggiornamento al DPEF elaborata dal Consiglio dei ministri. Proprio perché dobbiamo esaminare quali sono giustamente le ragioni della norma, va detto che la Nota di aggiornamento del DPEF serve a modificare gli obiettivi di finanza pubblica, ma non è questo il caso che stiamo affrontando.

Al contrario, questo è il caso del riportare gli obiettivi di finanza pubblica previsti nel DPEF e che il Governo ad un certo momento ha ritenuto non potessero essere raggiunti. Pertanto, ci troviamo nel caso opposto a quello della necessità di una Nota di aggiornamento. Non bisogna, quindi, ridefinire gli obiettivi di finanza pubblica, ma, viceversa, il Governo con la presentazione di questo emendamento intende conseguire tali obiettivi a legislazione vigente. Questa è la ragione che, a mio avviso, giustifica l'ammissibilità della proposta governativa.

Ha detto bene il vice ministro Vegas riguardo la preventiva approvazione della manovra di 2,5 miliardi contenuti nel decreto-legge, ma la ragione concreta è quella che ho tentato di spiegare.

Infine, è vero (lo si ammette anche da parte dell'opposizione) che tutto sommato una Nota di variazione al bilancio è uno strumento dall'opposizione ritenuto meno forte di quello sostenuto da questa in precedenza, ma tutto sommato possibile.

Ove fosse la seconda ragione, va sostenuto che l'effetto procedurale della Nota di variazione al bilancio è esattamente quello di un emendamento.

MORANDO (*DS-U*). Certo, ma così rispetta le regole, con l'emendamento no.

AZZOLLINI (*FI*). Sto sostenendo la mia tesi, che mi sembra di rilievo. Riconosco le ragioni che portano ad osservare simili questioni di una certa importanza, ma sostengo convintamente gli argomenti che in questa sede sto illustrando.

Per questa ragione, l'effetto (essendo quello dell'emendamento rispetto alla Nota di variazione del bilancio) consente l'ammissibilità.

Il punto in discussione non è la modifica della norma che dà al bilancio carattere formale e alla finanziaria carattere sostanziale, bensì l'ammissibilità dell'emendamento. Le ragioni che ho prima esposto sorreggono

– a mio avviso – in maniera forte e corretta le ragioni dell'ammissibilità dello stesso. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto esposto dal senatore Morando, dal Governo e dal presidente Azzollini, e conferma l'ammissibilità dell'emendamento in questione nel testo presentato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CICCANTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.Tab.2.100 e parere contrario sull'emendamento 2.Tab.2.2.

Il parere è poi contrario sui due ordini del giorno G2.1 e G2.2.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento 2.Tab.2.100, con un'ovvia precisazione.

Come ho già detto in sede di illustrazione e come è stato ribadito dal Presidente della Commissione bilancio, l'emendamento non è inammissibile, ma anzi è da sostenere, perché mira a dare certezza alla legge di bilancio.

Secondo il senatore Morando, si tratterebbe esclusivamente di un problema di forma da risolvere con una modifica al Documento di programmazione economico-finanziaria attraverso una Nota di aggiornamento. Se però non si modifica il tendenziale, di che Nota di aggiornamento c'è bisogno? In realtà, non è necessaria una Nota di aggiornamento, in quanto essa non modifica il tendenziale, che resta quindi l'obiettivo del Governo.

Inoltre, secondo il senatore Morando, per quanto riguarda il bilancio, dovremmo fare una nota di variazione che deve passare al Consiglio dei ministri. Non riesco però a seguire il suo ragionamento. Infatti, se facciamo una Nota di variazione, possiamo peggiorare i saldi, e questo sarebbe legittimo. Allora mi domando per quale motivo non lo possiamo fare con un emendamento al bilancio che contemporaneamente – è importante dal punto di vista dei conti pubblici – vede il recupero delle somme, certo in altri provvedimenti, ad opera di emendamenti governativi.

Allora, possiamo dire che, complessivamente, la manovra viene a saldarsi, da una parte, con l'endiadi legge di bilancio e legge finanziaria, e, dall'altra, con il decreto-legge fiscale.

Se questo è il perimetro della manovra di bilancio – d'altronde è noto a tutti che all'articolo 81 della Costituzione, facendo una distinzione tra legge formale e legge sostanziale, si ammette la diversità degli strumenti e la nostra legge di contabilità ammette anche disegni di legge o decreti collegati che servono a corroborare funzionalmente la manovra di bilancio – è chiaro che, in base a una miopia esclusivamente bilancistica – mi si consenta il termine – non possiamo non guardare al quadro complessivo, quello a cui mirano la legge di contabilità e la nostra Costituzione.

Sotto questo profilo, come ha giustamente ribadito il senatore Morando, il problema è esclusivamente di forma e non di sostanza. Se guardiamo, però, alla sintesi e al contenuto, nella legge di contabilità e nella nostra Costituzione, ad avviso del Governo, anche il problema di forma non sussiste.

Pertanto, il nostro parere è favorevole sull'emendamento 2.100 e contrario sull'emendamento 2.2.

Relativamente agli ordini del giorno il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.2.100.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, dal momento che la Presidenza ha dichiarato ammissibile l'emendamento, dichiaro il mio voto contrario, perché ritengo che questa sia una violazione grave delle nostre regole che potrebbe provocare un precedente pericoloso.

Entrando nel merito, condivido ampiamente le considerazioni svolte dal senatore Morando. Il vice ministro Vegas – il quale, certamente, è capace di dimostrare tutto e allo stesso tempo il contrario di tutto – ha fatto un'esposizione certamente dotta sul piano tecnico, ma la questione è estremamente semplice: l'emendamento è coperto – mi riferisco a quanto è stato affermato dal vice ministro Vegas e dal presidente Azzollini – e non modifica il tendenziale a legislazione vigente, in quanto la previsione della manovra rimane invariata; la copertura risiede in parte nel decreto fiscale che è stato approvato ieri, in parte nel bilancio, e in parte nella stessa legge finanziaria.

Allora, affermare, da una parte, che non si modifica la legislazione vigente, e, dall'altra parte, che la copertura risiede in strumenti legislativi che non sono ancora stati approvati, mi sembra un arrampicarsi sugli specchi. Infatti, il decreto fiscale è stato approvato ieri dal Senato, ma non è ancora stato approvato dalla Camera, il disegno di legge di bilancio, che – ripeto – contiene parte della copertura, lo stiamo esaminando adesso, la legge finanziaria entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno prossimo: non si può dunque affermare che vi sia la copertura, perché questa vi sarà solo quando gli strumenti che stiamo esaminando diverranno legge sostanziale, ma ancora non lo sono, signor Presidente.

È per questi motivi che ritengo l'emendamento inammissibile. Comprendo la necessità di una proposta di modifica a carattere prudenziale, perché si sapeva che l'entrata sulle dismissioni degli immobili non sarebbe stata dell'entità prevista, quindi il Governo si è adeguato prevedendo una

minore entrata, però il problema di fondo è che la procedura che si adotta è inammissibile, signor Presidente.

Credo che vi siano delle violazioni gravi delle nostre regole che produrranno effetti negativi per il precedente che la Presidenza si è assunta la responsabilità di mettere in atto.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, naturalmente, mi sarei augurato un esito diverso della discussione che abbiamo sviluppato in questi giorni a proposito dell'ammissibilità di questo emendamento.

Ripeto che non ho mai contestato – già in sede di relazione di minoranza ho sollevato il problema – non solo la possibilità, ma neanche la necessità di questo intervento correttivo del bilancio a legislazione vigente, una volta che il Governo abbia appurato che il bilancio a legislazione vigente originariamente presentato era caratterizzato da una voce: «Entrate da dismissioni» che non aveva la credibilità necessaria, una volta appurato che vi era un'altra voce del bilancio «Entrate da *dividendi*» sottostimata addirittura per 1 miliardo di euro. Non ho mai contestato non la possibilità, ma nemmeno la necessità di produrre questa modificazione.

Contesto nella maniera più determinata, signor Presidente – e credo che la decisione che lei ed il Presidente del Senato avete preso sia molto grave e gravemente errata – il fatto che a questa scelta si possa procedere in questo modo, attraverso un emendamento presentato in Aula al bilancio a legislazione vigente.

L'emendamento è inammissibile perché peggiora i saldi. Che sia così è dimostrato dal fatto, signor Presidente, che né lei, né io, né nessun altro può escludere che la Camera, esaminando il disegno di legge di conversione del decreto fiscale, non approvi quella parte del disegno di legge che reca le misure compensative del peggioramento dei saldi, arrecati da questo emendamento sul bilancio.

Non possiamo decidere l'ammissibilità di un emendamento al Senato subordinandola al fatto che la Camera prenda una certa decisione. In questo modo, infatti, la sessione di bilancio viene disgregata nelle sue regole fondamentali in quanto prevede che il bilancio a legislazione vigente possa essere modificato nelle unità previsionali di base determinate, negli ammontari, per decisione del bilancio stesso, soltanto attraverso emendamenti che migliorano i saldi. Se li peggiorano e se sono approvati, impediscono quell'operazione di sovrapposizione tra gli effetti della manovra ed il bilancio a legislazione vigente, da cui deve risultare in termini di saldi delle pubbliche amministrazioni, il bilancio programmatico, cioè il conseguimento degli obiettivi fissati dalla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria.

È vero che la questione è di forma ma, proprio per questo, è grave. In questo modo, infatti, affermiamo il principio che il Governo unilateral-

mente, purché possa contare sulla Presidenza della Camera in cui si sta operando compiacente e su di una maggioranza che glielo approvi, può modificare il bilancio a legislazione vigente che, signor Presidente, è un concetto rigido. Non si può fare che così; se si fa diversamente si violano le regole che presiedono la composizione del bilancio a legislazione vigente.

Quindi, il nostro voto è contrario e molto convintamente non perché non vediamo che nel corso della sessione di bilancio, forse in via di sostanza, a questa ferita nei saldi, aperta dal voto di cui stiamo parlando, si metterà rimedio con la norma contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto fiscale, ma perché è proprio questo rinvio all'approvazione di quella norma che rende evidente che qui, intanto, stiamo procedendo, secondo me, nella più assoluta illegalità. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione su un problema delicato, quello relativo alla norma generale secondo la quale il potere di iniziativa legislativa, così come quello di proporre emendamenti, nel nostro Regolamento è trattato allo stesso modo con riferimento a ciascuno dei componenti di quest'Aula e al Governo. Le regole alle quali, nella presentazione di emendamenti, sottostanno i senatori sono le stesse cui sottosta il Governo. È un punto importante del nostro ordinamento costituzionale e del nostro regime parlamentare.

Se uno qualunque dei senatori di quest'Aula, poniamo il sottoscritto, avesse presentato un emendamento al bilancio che peggiora il saldo, invitando il Presidente a non preoccuparsi perché lui lo avrebbe migliorato presentando un emendamento ad un altro provvedimento, ad esempio al decreto fiscale, così come ci ha detto il vice ministro Vegas aver fatto il Governo, lo stesso sarebbe stato dichiarato ammissibile? Ripeto: quell'emendamento del senatore D'Amico, della stessa natura di quello governativo, che peggiora i saldi di bilancio e che è coperto con un emendamento ad un altro provvedimento, sarebbe stato dichiarato ammissibile?

Ho motivo di ritenere che la Presidenza lo avrebbe dichiarato inammissibile. Ma se è così, in ipotesi ovviamente, allo stesso modo deve dichiarare inammissibile l'emendamento del Governo, perché il potere governativo di proporre emendamenti in quest'Aula non può mai essere superiore al potere di ciascun senatore di fare altrettanto.

Richiamo con la massima energia e la massima solennità di cui sono capace la Presidenza a considerare il problema della parità di trattamento tra i senatori e il Governo, che può certo proporre emendamenti, ma non superare la facoltà di ciascun senatore.



Qualora si procedesse al voto, il Gruppo della Margherita si esprimerebbe in maniera contraria. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, trattandosi di questione di grande rilievo, è giusto che siano puntualmente espresse le convinzioni di ciascuno. Sulle considerazioni esposte in precedenza, chiedo di consegnare agli atti un testo in cui sono spiegate le ragioni da me prima illustrate in maniera concisa. Evito, quindi, di riprodurre il mio intervento, ribadendo che mi rappresenta con maggior completezza quel testo.

Il senatore D'Amico si pone il problema di cosa accadrebbe ad un emendamento di un senatore che si avvedesse delle minori entrate del Governo e proponesse delle modalità di copertura a valere di nuove previsioni o di un decreto-legge, che comunque poi è una previsione, almeno fino al momento della sua approvazione, nella quale comunque confidiamo. È un problema che affronteremo quando si porrà. Avremo sempre a cuore l'uguaglianza del presentatore dell'emendamento, chiunque esso sia, ma non vogliamo sottacere che, trattandosi della norma del bilancio, il Governo ha una migliore conoscenza delle questioni e quindi presenta questi emendamenti.

Quando ci sarà un senatore con lo stesso grado di conoscenza, che presenterà lo stesso tipo di emendamento, questo godrà certamente dello stesso regime di ammissibilità e chissà quale sarà l'effetto che sortirà. Lo vedremo quando il problema si porrà in concreto.

Credo non si possa dire sin d'ora, come il senatore D'Amico ha fatto poc'anzi, che cosa si sarebbe fatto e addurre ciò che probabilmente si sarebbe fatto o non si sarebbe fatto a giustificazione della sua tesi. Questo francamente convince molto meno e per questo il mio voto è favorevole a quell'emendamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'integrazione al suo intervento, senatore Azzollini.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.2.100.

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.2.100, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3614**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.2.2, presentato dai senatori Pontone e Salerno.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno G2.1, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno G2.2, presentato dal senatore Gasbarri e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, con l'annessa tabella, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui è stato presentato un ordine del giorno presentato, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CICCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere concorde con quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G3.1, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, si tratta di un emendamento con il quale si chiede di definanziare l'attivazione e la manutenzione dei centri di permanenza temporanea, che sono centri nei quali vengono rinchiusi delle persone, private della loro libertà, e che spesso subiscono trattamenti, come hanno documentato numerose inchieste giornalistiche, ai limiti della tortura. Persone, ripeto, che però non hanno commesso alcun tipo di reato.

A me sembra giusto che questa attività non venga più finanziata e che una parte dei fondi che vengono così risparmiati siano destinati al diritto al lavoro dei disabili.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 4.Tab.4.1.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Zancan.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento appena illustrato.

CICCANTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario perché l'emendamento non modifica né cambia la struttura dei centri di accoglienza, semplicemente li definanzia. Se venisse approvato, l'unico risultato sarebbe che continuerebbero ad esistere senza, però, disporre di adeguati finanziamenti per funzionare. Immaginiamo, quindi, cosa potrebbe succedere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.Tab.4.1.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, non si pone solo un problema di luoghi. Vi è da chiedersi se la nostra civiltà giuridica può accettare la detenzione in via amministrativa. Ho sempre saputo che la detenzione, ovvero sia la restrizione della libertà, può avvenire soltanto in forza di un provvedimento giurisdizionale. Questo prevede l'articolo 13 della Costituzione cui continuo a rimanere saldo.

La restrizione all'interno dei centri permanenti di assistenza territoriale è non soltanto una restrizione che avviene in condizioni disumane, ma in violazione di un principio mai abbandonato, ovvero quello secondo cui la libertà delle persone può essere limitata soltanto in forza di un atto giurisdizionale.

CONTESTABILE (*FI*). Vergogna!

ZANCAN (*Verdi-Un*). Senatore Contestabile, per cortesia, almeno lei che è stato avvocato mi lasci quanto meno parlare.

Come dicevo, la restrizione in via amministrativa è un'inaccettabile eccezione nel nostro sistema giuridico ed è per questa ragione che aderisco completamente all'emendamento 4.Tab.4.1.

FALOMI (*Misto-Cant*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, intervengo soltanto in risposta alle preoccupazioni manifestate dal vice ministro Vegas il quale ha affermato che non si possono sottrarre fondi ai centri perché altrimenti non avrebbero mezzi necessari per funzionare.

Oltre tutte le argomentazioni illustrate dal senatore Zancan, che anch'io mi sono brevemente sforzato di sottolineare in sede di illustrazione dell'emendamento, questo tipo di argomentazione, evidentemente, non ha funzionato in altri casi. Porto ad esempio il caso del Fondo sociale del 2005 che è stato tagliato quando già molte amministrazioni locali avevano impegnato le loro risorse e oggi sono, a causa del taglio operato, nelle condizioni di non saper più in che modo finanziare quelle attività.

Chissà perché quando si tratta di spesa sociale queste preoccupazioni non ci sono, mentre quando si tratta di privare della libertà cittadini che non hanno commesso alcun reato queste stesse preoccupazioni le avete.

Per questi motivi annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento e chiedo che la votazione avvenga con procedimento elettronico.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo della Lega Padana.

La nostra contrarietà si riferisce all'emendamento, ma anche alle argomentazioni illustrate dal senatore Zancan. Qui non si tratta di togliere la libertà a qualcuno che vedrebbe le forze dell'ordine o, comunque, lo Stato, non seguire le indicazioni contenute nell'articolo 13 della Costituzione. Nel nostro Paese ci sono persone che vi arrivano per loro scelta; quindi, nell'affrontare questo tema, considererei questi centri più come dei centri di recupero, come quelli previsti per le tossicodipendenze, piuttosto che dei centri di detenzione. In quei centri, infatti, si entra volontariamente; del resto, nessuno obbliga costoro a venire nel nostro Paese e ad essere rinchiusi o, meglio, ospitati in questi centri, quindi non vedo l'attinenza delle argomentazioni del senatore Zancan con questo articolo. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falomi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.Tab.4.1, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3614**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CICCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G5.1 e G5.2. Sarei favorevole a che il Governo accogliesse l'ordine del giorno G5.3 come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G5.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno G5.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Il relatore e il Governo sono disponibili ad accogliere l'ordine del giorno G5.3 come raccomandazione. Chiedo ai proponenti se insistono per la votazione.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G5.3 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 5, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CICCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.6.2, presentato dai senatori Danieli Franco e Dettori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.6.3, presentato dai senatori Danieli Franco e Dettori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.6.4, presentato dai senatori Danieli Franco e Dettori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.6.5, presentato dai senatori Danieli Franco e Dettori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Lo metto ai voti, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la tabella in questione riguarda il Ministero dell'interno ed è dunque una tabella importante per le politiche di sicurezza del Paese. Ritengo che non sia giusto passare sotto silenzio l'approvazione dello stato di previsione del Ministero dell'interno senza mettere in luce le gravi limitazioni rispetto agli stanziamenti disponibili per la politica di sicurezza.

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali di settore hanno evidenziato alcuni gravi tagli contenuti nello stato di previsione, tagli che purtroppo si aggiungono a quelli già introdotti nei precedenti esercizi. Cito solo qualche esempio.

La Direzione investigativa antimafia, strumento essenziale per la lotta al crimine organizzato, vede un taglio del 20,4 per cento delle risorse. Osserva giustamente il rappresentante del sindacato di polizia, come le dotazioni siano gravemente carenti. La maggior parte dei giubbotti antiproiettile, che possono significare la salvezza e la vita per chi fa servizio di pattugliamento e di scorta, in gran parte sono scaduti e quindi non garantiscono più le condizioni di sicurezza.

Abbiamo un taglio del 40,5 per cento per le spese di polizia giudiziaria, cioè per le indagini ed un taglio intorno al 20 per cento per le spese di gestione degli automezzi, per le pulizie e per le spese telefoniche. C'è una grave demotivazione del personale, per via del taglio del 10 per cento dell'indennità di trasferta. C'è una mancata assegnazione di fondi per i rin-

novi contrattuali, c'è la rideterminazione della modalità di calcolo dell'equo-indennizzo, ma manca quella in caso di perdita dell'integrità fisica.

C'è la soppressione dell'indennità giornaliera di trasferta. Si è in presenza dunque di tutta una serie di elementi che demotivano le forze dell'ordine. A sostegno di queste critiche possiamo citare ad esempio, come sa ogni parlamentare che si informa presso le questure o presso i Comandi dei carabinieri, la grave limitazione dei mezzi a disposizione: ci sono auto che non sono più in grado di circolare nelle strade delle nostre città perché non c'è il carburante, non ci sono i pezzi di ricambio.

Cito ad esempio una circolare dell'agosto scorso del Comando provinciale dell'Arma di Lamezia Terme con la quale si raccomanda alle pattuglie in servizio di non percorrere più di 30 chilometri per turno e di stazionare in luoghi di alta visibilità, cioè di farsi almeno vedere stando ferme. Una circolare del Comando generale dell'Arma comunica che a causa della carenza di fondi è soddisfatto solo il 60 per cento delle richieste di benzina. Sono affermazioni gravi, che emergono dalle cifre del bilancio al nostro esame.

Il Ministro dell'interno non ha potuto confutare la validità di queste affermazioni, ma ha rilevato che i fondi sono all'altezza della situazione; non poteva dire di più. A me dispiace smentire il Ministro, che stimo, ma egli è smentito anzitutto dalle cifre di bilancio e in particolare, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, dalla relazione che accompagna la tabella, relazione in cui si afferma in sostanza che si introducono elementi di cattiva amministrazione.

A pagina 12 si legge che risulta del tutto insufficiente lo stanziamento relativo al fitto dei locali; è pertanto evidente che l'impossibilità di far fronte agli impegni provocherà l'insorgere di notevoli contenziosi, con la soccombenza dello Stato e il conseguente maggior esborso per spese di giudizio, interessi legali e rivalutazione monetaria. Sostanzialmente, si afferma che si è in presenza di una cattiva amministrazione.

Relativamente alla difesa civile e al soccorso pubblico si sostiene che le spese ordinarie di gestione del parco mezzi e attrezzature per i Vigili del fuoco, rappresentano voci fisse, che aumentano sistematicamente, mentre i relativi stanziamenti sono largamente insufficienti e impediscono di fatto una corretta gestione, abbassando lo *standard* di sicurezza con gravi ripercussioni sul servizio di soccorso. Tutto questo lo scrive il Governo e non l'opposizione.

I capitoli di bilancio riferiti a spese generali di funzionamento e di manutenzione risultano tanto deficitari da non permettere di assolvere ad obbligazioni contrattuali in corso ed irrinunciabili, determinando la paralisi dell'attività ordinaria del Corpo ed al progressivo lievitare delle spese per effetto degli interessi si aggiungono costi vivi e si producono contenziosi il cui risultato è oltremodo dannoso.

In merito, infine, alla pubblica sicurezza questa relazione afferma che la riduzione a fronte degli incrementi richiesti e non assentiti dal Ministero dell'economia determina serie difficoltà per quelle tipologie di intervento che assumono rilevanza decisiva nello svolgimento dei compiti isti-



tuzionali. Si prevedono quindi serie difficoltà per garantire la sicurezza di questo Paese. Demotivate gli uomini perché non assicurate neppure i diritti acquisiti. Mi auguro che almeno il maxiemendamento affronti questo tema.

Fornire le forze di polizia di pochi mezzi significa garantire meno sicurezza ai cittadini. Ritengo che siano motivi sufficienti per indicare agli italiani come anche questa promessa non sia stata mantenuta. Esponete le forze dell'ordine a lavorare in condizioni difficili; obbligate i cittadini a non disporre della sicurezza che la Costituzione assicura loro come diritto fondamentale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CICCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.Tab.9.1.

Sarei inoltre favorevole a che l'ordine del giorno G9.1 venisse accolto dal Governo come raccomandazione, mentre esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G9.2.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.1, presentato dai senatori Falomi e Marino.

**Non è approvato.**

Senatore Giovanelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G9.1?

GIOVANELLI (*DS-U*). No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G9.2, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

GIOVANELLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente è particolarmente e gravemente insoddisfacente. Non parlerò dei tagli effettuati alle previsioni di spesa per gli Enti parco o per altre importanti voci. Questo, tutto sommato, sta dentro una situazione finanziaria difficile che l'attuale Governo ha contribuito a creare.

La vera ragione per cui lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente merita una dichiarazione di voto è la clamorosa assenza del tema ambientale e della sostenibilità nella manovra finanziaria, sia quella testimoniata dallo stato di previsione del Ministero competente, sia quella scritta nella norme del disegno di legge finanziaria e, complessivamente, nel bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda lo stato di previsione, vi è un'irrituale concentrazione di spesa nel Gabinetto del Ministro, che spende l'80 per cento delle risorse. In sostanza, il Dicastero è stato trasformato nel Ministero della comunicazione ambientale. Non sarebbe questo un fatto grave se non per l'assenza della tematica ambientale e della sostenibilità nel complesso della manovra finanziaria. È il riflesso di una visione separata delle tematiche ambientali da quelle finanziarie e fiscali. È il riflesso di una visione separata del tema ambientale da quello dell'economia e dello sviluppo.

È paradossale, ma forse indicativo, che proprio i Ministeri e le forze politiche che hanno assunto il Governo del Paese, dichiarando di voler innovare le politiche ambientali raccordandole con quelle dello sviluppo, le abbiamo precipitate in una totale separazione. In sostanza, la questione ambientale è lasciata in assoluta solitudine e viene affidata – proprio come nelle impostazioni dell'ambientalismo iniziale – soltanto a regole e divieti.

Il tema dell'ambiente sarebbe un problema di norme, di divieti e di autorizzazioni, non avrebbe rilievo economico, finanziario e fiscale. Le regole vengono riscritte con 700 pagine di norme, frutto della sbagliata delega ambientale, a cui si aggiungono altre 1000 pagine di allegati. Questa sarebbe la semplificazione. Si affidano poi a poche sbagliate norme tematiche di enorme rilievo finanziario e fiscale, come la gestione dei rifiuti, che comporta per il bilancio pubblico allargato entrate e spese di grandissima entità da valutare nel loro insieme. Credo si tratti di circa 7.000 miliardi delle vecchie lire per il sistema dei Comuni. È una questione infinitamente più grande, paragonabile a quella di Kyoto e dell'energia.

Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione del vice ministro Vegas sul tema dei rifiuti. Una norma contenuta nella delega prevede la sottrazione di aree dall'imposizione della tassa, che non trova compensazione in nessuna parte. Vorrei sapere dove verranno recuperate o reperite le risorse, poiché in ogni caso i rifiuti dovranno essere spazzati, raccolti e smaltiti. Reputo questa una voce di grande rilievo.

Ancora più clamoroso è quanto avviene nell'ambito del tema del Protocollo di Kyoto, citato dall'articolo 60 della legge finanziaria come il ter-

reno di una spesa aggiuntiva di 100 milioni di euro. L'idea della politica ambientale come politica di spesa aggiuntiva è datata e diventa davvero ridicola se il tema è quello del Protocollo di Kyoto.

La parola Kyoto evoca forse lontananza e qualche ideologia, ma, colleghi, dobbiamo stare attenti. Il tema è molto più semplice, è quello del modello energetico, dell'efficienza energetica; è un tema essenziale di competitività del Paese. Il Governo sembra aver interpretato Kyoto come uno scomodo vincolo, da rispettare a denti stretti o da cercare di evadere sperando in un condono, e non come una grande opportunità. Eppure, lo sviluppo dell'efficienza energetica del Paese sarebbe una grande opportunità se non venisse affrontata con una spesa aggiuntiva di 100 milioni, che sono briciole rispetto ad un problema di tal genere.

Si ignora, invece, un dato di straordinario rilievo, che è l'enorme pressione fiscale sull'energia: nel nostro Paese la produzione di energia, al netto di quanto si paga per IVA e per imposta sui redditi, comunque lascia 29 miliardi di euro (circa 56.000 miliardi delle vecchie lire) allo Stato. È una politica pubblica ed una pressione fiscale enorme gravante sulle imprese, che pagano un costo elevatissimo per l'energia. A queste imprese si risponde in modo consolatorio che se ci fosse il nucleare il costo dell'energia non sarebbe tanto elevato, e si rinuncia a manovrare questa enorme politica pubblica e questa gravosissima pressione fiscale sull'energia (la più alta d'Europa) per attuare una politica virtuosa di sviluppo.

L'assenza assoluta di valutazioni di natura finanziaria e fiscale in materia energetica (che non sia la ridicola tassa sul tubo, giustamente ritirata, oppure quell'altra manovra *una tantum* improvvisata relativa all'allungamento dei tempi di ammortamento degli investimenti, che peraltro deprime l'innovazione) è il segno di una politica che continua a considerare l'ambiente e la sostenibilità un fastidio da risolvere con regole più o meno rigide o con i condoni, e quando si tratta di politica economica, finanziaria e fiscale, il tema è fuori.

A questo punto la questione non è solo ambientale, perché, signor Presidente, Kyoto non significa esclusivamente evitare che aumenti di due gradi la temperatura media dell'atmosfera, con le conseguenze che potrebbero esserci, o prendere misure contro le conseguenze che già vi sono, ma significa anche innovazione energetica ed industriale, microgenerazione, intelligenza nei consumi, efficienza nella produzione e nei consumi.

A tale riguardo, reputo essenziali meccanismi come le detrazioni fiscali e gli incentivi agli investimenti della manovra finanziaria. Non serve a nulla, infatti, investire 100 milioni di euro per migliorare la metropolitana di Shanghai o per innovare le tecnologie energetiche degli altri Paesi, quando le nostre tecnologie ed il nostro sistema industriale di produzione, di trasporto e di consumi dell'energia rimangono fermi ed il vantaggio competitivo che avevamo negli anni scorsi rispetto agli altri Paesi europei viene colmato del tutto.

È un tema di ambiente ma anche di industria, di edilizia, di *habitat*, di innovazione e di competitività. Il fatto che nella manovra finanziaria

ciò sia affrontato come una fastidiosa spesa aggiuntiva di 100 milioni di euro mostra chiaramente la cultura dello sviluppo e dell'ambiente di questo Ministero, di questo Governo e di questo Paese.

Signor Presidente, non potevo limitarmi ad annunciare il mio voto contrario, ma dovevo motivarlo con un intervento: dato che nella finanziaria non si parla di ambiente, forse anche il Senato avrebbe dovuto tacere del tutto, ma proprio perché è così avara di considerazione nei confronti della dimensione finanziaria e fiscale che rivestono i problemi ambientali, questa assenza andava rimarcata. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CICCANTI, *relatore*. Signor Presidente, propongo che il Governo accolga l'ordine del giorno G10.1 come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G10.1 come raccomandazione.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno e vorrei motivarne le ragioni.

Con questo ordine del giorno si impegna il Governo ad aumentare le risorse destinate agli interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno. Questo perché, signor Presidente (vorrei l'attenzione del relatore e del Governo e possibilmente dei colleghi del Mezzogiorno), non solamente con questa finanziaria si sono fortemente ridotte le previsioni e le risorse destinate agli investimenti infrastrutturali pubblici, ma, in particolare, sono stati arrecati gravi tagli, a mio avviso, agli stanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali del Mezzogiorno.

Ho ricordato nella discussione sul disegno di legge in materia di interventi urgenti per l'agricoltura che ancora una volta il Fondo per le aree sottoutilizzate subisce una decurtazione per interventi che dovranno però rivolgersi a tutto il territorio nazionale.

Cito a memoria e prego il relatore di seguirmi nel ragionamento: nel corso di questo esercizio finanziario, sono state distolte risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate per interventi su tutto il territorio nazionale sia con il provvedimento che riguardava il settore agro-industriale, sia

con quello che ho citato, sia in sede di assestamento, sia con il decreto-legge n. 35, riguardante la competitività.

Tra l'altro, da indiscrezioni – pare infatti che il maxiemendamento non sia ancora pervenuto, in assenza della relazione tecnica – sembrerebbe che un altro taglio al Fondo per le aree sottoutilizzate sarà arrecato con il maxiemendamento.

Il problema è che anzitutto vi è un adempimento del Governo che si era assunto l'impegno di fornire chiarimenti in ordine a due quesiti da noi formulati in sede di esame della Commissione bilancio. Precisamente, in questo bilancio a legislazione vigente risulta che al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, con una variazione proposta, si azzerano ben un miliardo e mezzo di euro, circa 3.000 miliardi di vecchie lire. Noi sappiamo come questo Fondo sia fondamentale per il cofinanziamento delle opere.

Anche per il Fondo per le aree sottoutilizzate risulta un azzeramento di circa un miliardo e 900 milioni di euro (altri circa 4.000 miliardi di vecchie lire). Poiché l'azzeramento riguarda i residui fino all'ultima lira – solo per annoiarvi non mi dilungo a citare tutte le cifre – e poiché di fronte a questa stranezza anche il Governo si era impegnato a fornire chiarimenti non ancora pervenuti, vorrei sollecitare l'Esecutivo, prima dell'approvazione del bilancio o almeno prima dell'approvazione definitiva della legge finanziaria, a fornire i chiarimenti per i quali si era impegnato.

Il dato più rilevante e riassuntivo della manovra complessiva, per effetto delle notevoli rimodulazioni in Tabella F, è costituito dalla riduzione complessiva di risorse per le aree sottoutilizzate pari a 13 miliardi di euro nel triennio 2006-2008. Inoltre, bisogna vedere se con il maxiemendamento si è provveduto ad anticipare ed a correggere la rimodulazione per consentire il cofinanziamento comunitario.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, ho aggiunto la firma all'ordine del giorno G10.1, sollecitando il Governo a fornire i chiarimenti più volte richiesti e soprattutto auspicando almeno la restituzione delle risorse tolte alle aree sottoutilizzate per consentire un'infrastrutturazione necessaria per il Mezzogiorno, ma anche per il Paese e per la stessa Europa.

**PRESIDENTE.** Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G10.1 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 10, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Lo metto ai voti, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12.

NIEDDU (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, intervengo sulla Tabella 12, relativa al Ministero della difesa, consapevole che le risorse finanziarie sono essenziali alle politiche che si vogliono fare in materia di sicurezza e di difesa. Nel farle poi, abbiamo chiaro che il secolo che si è appena concluso ha lasciato alla classe dirigente di ogni Paese il compito di interpretare in modo nuovo, e peraltro radicalmente diverso rispetto al passato, i concetti di pace, stabilità e sicurezza.

Le profonde modificazioni degli scenari internazionali che sono intervenute, infatti, hanno dimostrato che il concetto di stabilità, e quindi di pace, che per tanti anni è stato efficacemente espresso da una politica di dissuasione dei relativi blocchi di alleanze, dalla reciproca capacità distruttiva, ha fatto irreversibilmente il suo tempo. Infatti, la ricerca di una significativa superiorità tecnologica in armamenti ancorché sofisticati, non costituisce più idonea salvaguardia da attacchi anche al territorio degli Stati considerati più evoluti. Né, purtroppo, può più essere motivo di tranquillità il fatto di trovarsi geograficamente distanti dalle zone di rischio ed essere quindi irraggiungibili dalla portata di armamenti convenzionali o nucleari, peraltro fortunatamente non ancora facilmente disponibili.

Inoltre, l'evoluzione politica internazionale, se ha normalizzato tensioni storiche, quali quelle Est-Ovest, poco ha potuto nei confronti di minacce asimmetriche di tipo più terroristico che militare, le quali, venute in campo, hanno dimostrato amaramente, anche alle Nazioni da tutti ritenute sostanzialmente invulnerabili, il loro potere spregiudicatamente distruttivo. In questo nuovo scenario, il criterio domestico di difesa militare dell'integrità della Nazione perde di oggettivo significato, a favore della prepotente emersione di un altro concetto, quello della sicurezza globale.

Il nuovo panorama così definito ha dunque accelerato un processo di ripensamento della stabilità internazionale e delle conseguenti responsabilità, nonché delle risposte istituzionali, facendo emergere il nesso, ritenuto indissolubile, tra sicurezza, sviluppo economico e libertà. Emerge, quindi, una nozione di sicurezza non più tradizionale e, soprattutto, transnazionale. Conseguenza diretta, direi irreversibile, di tale situazione è che nessuno Stato che voglia avere un peso all'interno della Comunità internazionale può più disimpegnarsi rispetto all'esigenza di fronteggiare la nuova minaccia di stampo terroristico.

In questo complesso meccanismo, dove gli interessi delle Nazioni si incontrano, si sovrappongono, si separano e si intrecciano, a seconda che si tratti della riforma dell'ONU, della Costituzione Europea, della politica industriale della difesa o della gestione delle crisi internazionali, l'Italia in questi anni ha seguito percorsi incerti, in alcuni passaggi sbagliati, come nel caso della vicenda irachena, talvolta sostanzialmente controproducenti per il mantenimento del proprio peso e prestigio internazionale e per sviluppare una politica di difesa che faccia maturare le condizioni sia per una

reale accelerazione dei programmi di difesa comune in Europa, nel quadro del rafforzamento dell'Alleanza atlantica, sia per il rinvigorismento dell'azione dell'ONU, sotto la cui egida reale deve essere ricondotta l'intrapresa di missioni internazionali in occasione del verificarsi di crisi internazionali.

All'interno del quadro testé delineato, anche le Forze armate sono chiamate ad assolvere un ruolo innovativo e, per molti versi, impreveduto. In un sistema di alleanze basato su rigidi protocolli difensivi, infatti, il compito dello strumento militare era chiaramente definito e, tutto sommato, circostanziato al ruolo assegnatogli dall'Alleanza.

Nel momento in cui è chiamato a rispondere alle nuove minacce sopra delineate, la missione delle Forze armate cambia profondamente, sia in riferimento alle aree di intervento, sia alla natura della missione, sia alla concretezza delle possibilità d'impegno operativo.

Ne consegue la necessità di predisporre uno strumento caratterizzato da spiccato addestramento, idonea capacità logistica, ai fini del sostegno delle forze, armamento adeguato sia alla imprevedibilità delle condizioni ambientali in cui si svolge la missione, sia alla concreta integrazione operativa con unità di altri Paesi nei reparti multinazionali appositamente costituiti.

A questo riguardo, da parte di un Governo cosiddetto moderato, ci si sarebbe dovuti aspettare significativi investimenti di settore, unitamente ad una cura maggiore per le esigenze del personale. Peraltro, il programma di Governo dell'attuale maggioranza sottolineava l'assoluta necessità di ancorare stabilmente al prodotto interno lordo l'entità delle risorse da destinare alla difesa e di pervenire, entro la fine della legislatura, ad accantonamenti non inferiori all'1,5 per cento di tale indice.

Viceversa, dobbiamo rilevare che le politiche di bilancio sono andate e vanno in senso opposto. Gli stanziamenti per la funzione difesa, infatti, sono arrivati, con la finanziaria di quest'anno, al loro minimo storico, lo 0,84 per cento del prodotto interno lordo. Risorse sostanzialmente sufficienti a provvedere a poco più che al pagamento degli stipendi del personale, che assorbono il 72 per cento delle risorse; soltanto il 13 per cento è destinato agli investimenti e il 15 per cento all'esercizio.

Al contrario, l'ideale ripartizione delle risorse dovrebbe essere il 40 per cento per il personale, il 30 per cento per le attività in corso e il 30 per cento per gli investimenti.

Le risorse stanziare sono quindi in netto contrasto con gli obiettivi che il Paese ha dichiaratamente assunto. Esse peraltro rappresentano l'ultima tappa di un *trend* in discesa iniziato nel 2002, contrapposto a quello in crescita della precedente legislatura.

Se consideriamo, infatti, che nel 2002 il rapporto della funzione difesa, rispetto al PIL, era l'1,08 per cento, si evidenzia una riduzione dello 0,24 per cento rispetto al PIL.

Si tratta di un riduzione in termini reali corrispondente a poco meno di 4 miliardi di euro, gravemente lesiva della quota di risorse raggiunta

alla fine della precedente legislatura e peraltro, allora, giudicata dall'attuale maggioranza del tutto insufficiente.

Con l'attuale finanziaria vengono decurtati di 1 miliardo 692 milioni di euro gli investimenti fissi lordi e i consumi medi discrezionali. Tutto ciò ha messo in difficoltà quasi tutti i settori, poiché tagliare sull'esercizio significa ridurre le attività addestrative, la formazione e la qualificazione del personale, la razionalizzazione e la modernizzazione ed incidere quindi sull'efficienza dello strumento militare, sulla flessibilità e sulle condizioni di sicurezza, perché è del tutto evidente come anche la sicurezza sia direttamente influenzata da adeguati livelli di qualificazione e formazione che devono essere costantemente mantenuti.

Questa minore disponibilità di risorse, inoltre, non consente di rispettare programmazioni, assunte da tempo, in materia di ammodernamento delle infrastrutture, ricapitalizzazione delle componenti logistiche, accordi internazionali per l'acquisizione di mezzi e sistemi d'arma e i piani di programmazione industriale, che dunque vengono rivisti e slittati nel tempo.

Credo occorrerà in futuro riservare ai temi della programmazione della spesa militare un'adeguata finestra di esame che in chiave programmatica per scenari e tipologia d'interventi sottoponga all'approvazione del Parlamento, nel corso di un'apposita sessione, sia gli orientamenti maturati in tema di acquisizione degli armamenti, sia le politiche di sostegno e valorizzazione della condizione militare. Ciò soprattutto alla luce del processo di professionalizzazione delle Forze armate, come è noto anticipato al 1° gennaio di quest'anno.

Questi, Signor Presidente, sono gli aspetti fondamentali ai quali volevo richiamarmi. Ve ne sono altri ancora all'illustrazione dei quali rinuncio, visto lo scadere dei tempi concessimi.

In conclusione, però, vorrei dichiarare che il Gruppo al quale appartengo voterà contro la Tabella 12, così come definita, perché essa è la rappresentazione plastica del mancato impegno complessivo del Governo, un impegno che avrebbe dovuto ridare fiducia al personale militare e civile della Difesa, consentendo di rimettere l'uomo al centro del processo di riforma in corso e, più in generale, relativamente alla dimensione di sicurezza e difesa, e riproposto l'Italia come paese trainante nella Comunità europea in grado di far maturare all'interno della stessa una linea comune. Un Paese protagonista nel sostenere una riforma delle Nazioni Unite equilibrata, che garantisca un futuro di stabilità e di pace nel quadro dei vincoli derivanti dal sistema di alleanze di cui facciamo parte. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

PAGANO (DS-U). Chiediamo la controprova.



PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

PAGANO (*DS-U*). Adesso, guai a voi. Non cominciamo a votare per due per piacere.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per favore, c'è il senatore segretario che sta controllando il corretto svolgimento della votazione.

**Il Senato approva.**

PAGANO (*DS-U*). Avete votato per tre!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per favore, la votazione si è conclusa!

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 13, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CICCANTI, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G15.1 può essere accolto come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il mio parere concorda con quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G15.1 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 15, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17, con le allegate tabelle.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CICCANTI, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro oppure parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zorzoli, accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo?

ZORZOLI (*FI*). Sì, Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18, con le annesse tabelle e allegati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Lo metto ai voti, con le allegate tabelle.

**È approvato.**

L'esame degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è pertanto concluso.

Come ricordato in precedenza, secondo le scadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale di tale disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e della stessa legge finanziaria nel suo complesso.

Dovremmo ora passare al seguito della discussione del disegno di legge finanziaria. Avendo il Vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze preannunziato il suo arrivo, sospendo la seduta fino alle ore 20.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,46, è ripresa alle ore 20,03).*

## Presidenza del presidente PERA

### Seguito della discussione del disegno di legge:

**(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)** (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 20,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3613.

Ha chiesto di parlare il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Tremonti. Ne ha facoltà.

TREMONTI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, com'è noto, al disegno di legge concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», all'esame di quest'Aula, è stato presentato un elevato numero di emendamenti, circa 2.500, il cui esame richiederebbe tempi troppo lunghi. (*Proteste dai banchi dell'opposizione*).

Dunque, a nome del Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 3613. (*Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione*).

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, chiedo formalmente, dato l'incidente che si è verificato non più tardi di un giorno fa, se l'emendamento che è stato presentato è o meno corredato di relazione tecnica. Secondo il nostro Regolamento, l'emendamento del Governo deve essere corredato di relazione tecnica.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, è stato presentato l'emendamento con le tabelle allegate e la relazione tecnica, quindi il Parlamento dispone di tutti i dati.

PRESIDENTE. Preso atto della dichiarazione del Ministro, sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo per le ore 20,15.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,35).

### **Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia**

PRESIDENTE. Onorevole colleghi, vi comunico le decisioni della Conferenza dei Capigruppo. La discussione sulla questione di fiducia si svolgerà nelle due sedute di domani, che si terranno dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.

Le dichiarazioni di voto si svolgeranno invece nella seduta di venerdì mattina, che avrà inizio alle ore 9, al termine delle quali, presumibilmente alle ore 11,30, ci sarà una pausa, per permettere al Governo di predisporre la Nota di variazioni. Si procederà, infine, alla votazione del disegno di legge di bilancio.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 10 novembre 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11, anziché alle ore 9,30, e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613) *(voto finale con la presenza del numero legale)*.

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614) *(voto finale con la presenza del numero legale)*

La seduta è tolta (ore 20,37).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (3639)**

ORDINE DEL GIORNO

**G100**

RUVOLO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

la situazione di crisi in alcuni comparti dell'agricoltura è molto grave;

è indispensabile il rilancio e la riorganizzazione del Comparto Agrumicolo;

è gravissima la crisi in cui versa il settore in Sicilia;

è indispensabile avviare delle iniziative per recuperare la competitività nei mercati internazionali,

per tali ragioni impegna il Governo:

ad agevolare la definizione di un piano straordinario per la ristrutturazione della Filiera agrumicola della Sicilia, coordinando un piano di interventi con la Regione Sicilia e gli enti locali interessati, agevolando e incentivando l'istituzione dei distretti agroalimentari;

a sostenere i contratti di programma finalizzati alla reale riorganizzazione della Filiera agrumicola, nonché a favorire la nascita di distretti agroalimentari nel settore agrumicolo;

a dare attuazione con urgenza alla legge 23 agosto 2004, n. 243, per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme per il settore agricolo, avviando un processo per la riduzione del costo dei contributi per allinearli a livello comunitario;

ad assumere, anche utilizzando le risorse finanziarie destinate alla BUONITALIA S.p.a., adeguate iniziative per favorire la promozione degli agrumi siciliani sui mercati internazionali e per salvaguardare le produzioni tipiche;

ad integrare gli organici degli organismi di controllo al fine di controllare l'ingresso a volte indiscriminato di prodotti agricoli extracomunitari.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2005, N. 182

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - (*Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola*). - 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Gli aiuti *de minimis* di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:

a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);

c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).

3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800.000 quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro".

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5».

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-bis. - (*Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi*). - 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta* per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;

b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.

Art. 1-ter. - (*Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud*). - 1. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.

2. Il commissario *ad acta* di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:

a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;

b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;



c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.

Art. 1-*quater*. - (*Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta*). - 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-*quinquies*. - (*Garanzie creditizie in agricoltura*). - 1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-*bis*, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'I-SMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Art. 1-*sexies*. - (*Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue*). - 1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*) nonché alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Art. 2. - (*Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari*). - 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*:

a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane".

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,

n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo».

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari*). - 1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"».

*All'articolo 3, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

5-ter. Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante "bonifico domiciliato" presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli orga-

nismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

*5-quinquies.* Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.

*5-sexies.* In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

*5-septies.* Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

*5-octies.* L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

*5-novies.* I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

*5-decies.* All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente comma:

"Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni".

*5-undecies.* All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".

*5-duodecies.* Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:

"Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il

recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze".

*5-terdecies.* Le somme giacenti sui conti correnti accessi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma *5-duodecies* non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari».

*All'articolo 5:*

*al comma 2, le parole:* «All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al comma *7-bis* dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71»;

*dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio temperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma *4-ter*, e 32, comma *7-bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale,". Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

*4-ter.* Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma *2-quater*, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva"»;

*nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato».

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

«Art. 5-bis. - (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare). – 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Al decreto-legge è aggiunta la seguente tabella:*

TABELLA A  
(articolo 1-sexies)

REGIONE	Indennizzi profilassi euro	Indennizzi restrizione movimentazione euro	Totale euro
Lazio . . . . .	1.740.973,55	0,00	1.740.973,55
Campania . . . . .	2.026.014,80	0,00	2.026.014,80
Marche . . . . .	3.087,85	5.457,30	8.545,16
Molise . . . . .	413.816,49	0,00	413.816,49
Umbria . . . . .	59.151,06	0,00	59.151,06
Toscana . . . . .	2.670.353,25	10.031,12	2.680.384,37
Sardegna . . . . .	6.068.397,31	0,00	6.068.397,31
Abruzzo . . . . .	81.193,80	82.422,91	163.616,72
Basilicata . . . . .	2.581.041,54	0,00	2.581.041,54
Calabria . . . . .	432.264,94	0,00	432.264,94
Puglia . . . . .	1.873.003,84	0,00	1.873.003,84
Sicilia . . . . .	75.701,56	0,00	75.701,56
Liguria . . . . .	0,00	9.782,94	9.782,94
Emilia-Romagna . . . . .	0,00	617.305,72	617.305,72
TOTALE GENERALE . . .	18.025.000,00	725.000,00	18.750.000,00

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

*(Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola)*

1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Gli aiuti *de minimis* di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:

*a)* 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

*b)* 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera *a)*;

*c)* 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera *b)*.

3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.



4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800.000 quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5.

## EMENDAMENTI

### 1.100

FILIPPELLI

#### Respinto

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestale e dai Presidenti delle giunte regionali interessate, con particolare riferimento alle Giunte della regione Calabria e della regione Puglia, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della Pesca».

**1.102**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «800 mila» con le seguenti: «un milione».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «9,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».*

---

**1.103**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nel settore» inserire le seguenti: «agroalimentare e» e aggiungere, in fine, le parole: «e di pomodoro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «9,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».*

---

**1.104**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'intervento di cui al primo periodo viene effettuato in regime di *de minimis* di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1860/2004.*

---

**1.105**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 1.104**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'intervento di cui al presente comma viene effettuato in regime di *de minimis* di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1860/2004.*

---

**1.106**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'esclusione delle garanzie concesse, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo"».

**1.107**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«7-bis. Gli obblighi tributari e contributivi per l'esercizio fiscale 2005 dei produttori agricoli di cui al comma 1, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sospesi fino al 31 dicembre 2006.

7-ter. All'onere di cui al comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311».

**1.108**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Sost. id. em. 1.107**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«7-bis. Gli obblighi tributari e contributivi dei produttori agricoli di cui ai commi 1 e 5, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo

61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'esercizio fiscale 2005 sono sospesi fino al 31 dicembre 2006.

*7-ter.* All'onere di cui al comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *9-ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

### 1.109

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*7-bis.* La sezione speciale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è autorizzata a fornire garanzie fidejussorie in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, individuati ai sensi del comma 1, per operazioni, anche cofinanziate dalle regioni, di ristrutturazione del debito effettuate con le banche».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

### 1.0.100

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

*(Interventi urgenti nel settore della frutticoltura)*

1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite

per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **1.0.101**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1.1.

*(Interventi urgenti nel settore della frutticoltura)*

1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2006. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

2. All'onere conseguente l'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - fondi investimenti (fondo unico da ripartire investimenti in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2006».

---

**1.0.102**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

## Art. 1.1.

*(Interventi urgenti nel settore avicolo)*

1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo a seguito della crisi di mercato derivante dalle conseguenze dell'influenza aviaria, nonché per sostenere le azioni necessarie al miglioramento del benessere animale negli allevamenti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico da ripartire – investimenti in agricoltura, foreste e pesca)».

**1.0.103**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## «Art. 1-bis.

*(Riduzione delle aliquote di accisa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 204, si applicano per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 42 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori dei settori vitivinicolo ed ortofrutticolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede me-

diante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

"a) L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 'A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento'".

---

#### 1.0.104

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi  
nel settore vitivinicolo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 18 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 45 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

"a) L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 'A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento'".

---

**1.0.105**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1.1.

*(Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo)*

1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo, le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 18 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 45 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311».

**1.0.106**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1.1.

*(Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore florovivaistico)*

1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori operanti nel settore florovivaistico, le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 45 per cento dell'aliquota normale. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo



rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**1.0.107**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

1. Per le imprese agricole riconosciute ai sensi dell'articolo 1 in stato di crisi di mercato, i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento entro il 1° marzo 2006 di quanto dovuto a titolo di contributi e di premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili e oneri accessori. Il presente articolo si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

---

**1.0.108**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Ai produttori di uva da vino, imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché ai trasformatori di uva da vino, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori è disposta la sospensione per l'anno 2006, del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

"a) L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 'A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 12,5 per cento'".

---

### 1.0.109

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Ai trasformatori di uva da vino possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica delle imprese. Tali finanziamenti sono concessi al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo».

---

### 1.0.122

DE PETRIS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1.1.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Lazio)*

1. In favore della regione Lazio, per fronteggiare la crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2006, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.123**

FLAMMIA, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO

**Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «in favore della regione» respinte; seconda parte preclusa***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Lazio)*

1. In favore della regione Lazio, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.110**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Improcedibile***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore del pomodoro in Toscana)*

1. A seguito della grave crisi che nel 2005 ha penalizzato la produzione del pomodoro in Toscana è autorizzato un contributo straordinario pari a 15 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 1.0.111

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Piemonte)*

1. In favore della regione Piemonte, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.112**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Valle d'Aosta)*

1. In favore della regione Valle d'Aosta, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.0.113**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Lombardia)*

1. In favore della regione Lombardia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.114**

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Trentino-Alto Adige)*

1. In favore della regione Trentino-Alto Adige, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.115**

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Veneto)*

1. In favore della regione Veneto, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.116**

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. In favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.117**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Liguria)*

1. In favore della regione Liguria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-

2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.118**

VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Emilia-Romagna)*

1. In favore della regione Emilia-Romagna, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.119**

VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Toscana)*

1. In favore della regione Toscana, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.



2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **1.0.120**

VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

#### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Umbria)*

1. In favore della regione Umbria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.121**

VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Marche)*

1. In favore della regione Marche, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.0.124**

FLAMMIA, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Abruzzo)*

1. In favore della regione Abruzzo, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.125**

FLAMMIA, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Molise)*

1. In favore della regione Molise, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.126**

FLAMMIA, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123***Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Puglia)*

1. In favore della regione Puglia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.127**

FLAMMIA, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Campania)*

1. In favore della regione Campania, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.128**

FLAMMIA, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Basilicata)*

1. In favore della regione Basilicata, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-

2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.129**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Calabria)*

1. In favore della regione Calabria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.130**

FLAMMIA, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Sicilia)*

1. In favore della regione Sicilia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **1.0.131**

MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, PIATTI, BASSO

### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.123**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Sostegno al settore vitivinicolo della regione Sardegna)*

1. In favore della regione Sardegna, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.0.132**

STANISCI

**Ritirato e trasformato nell'odg G1.100**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 147 è soppresso».

**1.0.133**

FILIPPELLI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art 1-bis.

*(Interventi urgenti per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura biologica nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno)*

1. Al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere l'attività degli imprenditori agricoli che operano, prevalentemente, nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di 75 milioni di euro annui, da destinare, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, a quelle aziende che:

a) nascono con l'intento di produrre, trasformare e conservare i prodotti in maniera biologica in conformità alla legislazione vigente;

b) operano da almeno un anno senza uso di sostanze chimiche di sintesi in conformità alla legislazione vigente in materia di agricoltura biologica;

c) decidono la conversione del sistema di produzione, trasformazione e conservazione tradizionale, con uso di sostanze chimiche di sintesi, a quello biologico senza uso di sostanze chimiche.

2. Le aziende biologiche o in via di conservazione situate nelle zone collinari del Mezzogiorno, ed in particolare della regione Calabria, hanno priorità di accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1.100 (già em. 1.0.132)**

STANISCI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3617,

impegna il Governo ad assumere ogni idonea iniziativa per superare gli effetti previsti dal comma 147 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ARTICOLI 1-BIS, 1-TER E 1-QUATER INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 1-bis.

*(Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione  
a situazioni di crisi)*

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta* per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;



b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.

#### Articolo 1-ter.

*(Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud)*

1. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.

2. Il commissario *ad acta* di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:

a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;

b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;

c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.

#### Articolo 1-quater.

*(Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta)*

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anormale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il

mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## EMENDAMENTI

### **1-quater.100**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola: «approva» aggiungere le seguenti: «, previa intesa con le regioni e le province autonome».*

---

### **1-quater.101**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Id. em. 1-quater.100**

*Al comma 1, dopo la parola: «approva» aggiungere le seguenti: «, previa intesa con le regioni e le province autonome».*

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE  
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1-QUATER

**1-quater.0.100**

AGONI

**Ritirato e trasformato nell'odg G1-quater.100**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art 1-quater. ...

*(Interventi urgenti per il settore lattiero-caseario)*

1. Al fine di tenere conto della grave crisi di mercato attraversata dal settore lattiero-caseario e dei dati relativi alla banca dati nazionale per l'anagrafe bovina, sono sospesi, fino al termine della campagna produttiva 2005-2006, tutti gli adempimenti previsti a carico degli acquirenti dall'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in particolare in ordine all'obbligo, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 5, di trattenere il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai conferenti rispetto al quantitativo individuale di riferimento e al versamento, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, da parte degli acquirenti degli importi così trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'Istituto tesoriere dell'AGEA».

---

ORDINE DEL GIORNO

**G1-quater.100 (già em. 1-quater.0.100)**

AGONI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

al fine di tenere conto della grave crisi di mercato attraversata dal settore lattiero-caseario e dei dati relativi alla banca dati nazionale per l'anagrafe bovina,

invita il Governo ad analizzare la possibilità di evitare gli effetti dell'applicazione previsti a carico degli acquirenti dall'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in particolare in ordine all'obbligo previsto dal

comma 1 del medesimo articolo 5, di trattenere il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai conferenti rispetto al quantitativo individuale di riferimento e al versamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, da parte degli acquirenti degli importi così trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'Istituto tesoriere dell'AGEA».

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

---

ARTICOLO 1- *QUINQUIES* INTRODOTTO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 1  
DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1-*quinquies*.

(*Garanzie creditizie in agricoltura*)

1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA) è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-*bis*, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 1-*SEXIES* INTRODOTTO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 1  
DEL DECRETO-LEGGE E TABELLA A

Articolo 1-*sexies*.

(*Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue*)

1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A allegata al presente decreto, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, ne-

gli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*) nonché alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie.

TABELLA A  
(articolo 1-sexies)

REGIONE	Indennizzi profilassi euro	Indennizzi restrizione movimentazione euro	Totale euro
Lazio .....	1.740.973,55	0,00	1.740.973,55
Campania .....	2.026.014,80	0,00	2.026.014,80
Marche .....	3.087,85	5.457,30	8.545,16
Molise .....	413.816,49	0,00	413.816,49
Umbria .....	59.151,06	0,00	59.151,06
Toscana .....	2.670.353,25	10.031,12	2.680.384,37
Sardegna .....	6.068.397,31	0,00	6.068.397,31
Abruzzo .....	81.193,80	82.422,91	163.616,72
Basilicata .....	2.581.041,54	0,00	2.581.041,54
Calabria .....	432.264,94	0,00	432.264,94
Puglia .....	1.873.003,84	0,00	1.873.003,84
Sicilia .....	75.701,56	0,00	75.701,56
Liguria .....	0,00	9.782,94	9.782,94
Emilia-Romagna .....	0,00	617.305,72	617.305,72
TOTALE GENERALE ...	18.025.000,00	725.000,00	18.750.000,00

## EMENDAMENTO

### **1-sexies.100**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è sospesa su tutto il territorio nazionale la profilassi immunizzante effettuata con vaccino attivo».

## ORDINE DEL GIORNO

**G1-sexies.100 (testo 2)**

MINARDO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessò:

che negli ultimi anni si è diffusa in alcune regioni italiane la «Blue Tongue», malattia tropicale di natura virale che si annida nei bovini e nei bufalini;

che fino al 2004, per evitare la diffusione del virus, era previsto il blocco della movimentazione degli animali vivi;

che, in conseguenza di tale blocco, le aziende agricole si sono trovate costrette a produrre un quantitativo di latte superiore rispetto a quello assegnato;

impegna il Governo:

**a valutare, relativamente agli anni 2002-2003, la possibilità di restituire** alle aziende agricole che sono state costrette a produrre un quantitativo di latte superiore rispetto a quello assegnato, fino ad un massimo del 20 per cento, l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, come stabilito dall'articolo 9, comma 3, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate che sostituiscono le seguenti: «a restituire, relativamente agli anni 2002-2003,».

---

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Articolo 2.

*(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità  
e dei prezzi nelle filiere agroalimentari)*

1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consuma-

tore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*:

a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: «, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), - con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane».

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'Area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

## EMENDAMENTI

### **2.100**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ministero delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «e dell'Osservatorio prezzi ortofrutticoli dell'ISMEA».*

### **2.101**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso che gli accertamenti di cui sopra rivelino un significativo scostamento dei prezzi rispetto a quanto individuato dagli studi di settore, l'A-*



genzia delle entrate dispone l'accertamento fiscale obbligatorio nei confronti dei soggetti responsabili».

---

**2.102**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Sost. id. em. 2.101**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso che gli accertamenti di cui sopra rivelino un significativo scostamento dei prezzi da quanto individuato dagli studi di settore, l'Agenzia delle entrate dispone l'obbligatorio accertamento fiscale nei confronti dei soggetti di filiere responsabili».*

---

**2.103**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto adottato d'intesa con il Ministro delle attività produttive, può stabilire, per le produzioni in stato di grave crisi di mercato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, limitatamente a tale periodo di crisi, coefficienti massimi per i margini di ricarico applicati dai trasformatori e dagli operatori della distribuzione al prezzo corrisposto per la materia prima ai produttori agricoli».

ARTICOLO 2-BIS INTRODOTTO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 2  
DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2-bis.

*(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari)*

1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agri-

coli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

#### EMENDAMENTO

##### **2-bis.100**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

##### **Respinto**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agricoli ai mercati locali, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita o per i centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli e agro alimentari, la percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare da destinare esclusivamente alla vendita dei prodotti agricoli locali.

1-bis. Nelle more dell'emanazione delle determinazioni regionali di cui al comma 1, ove non diversamente già definito dalle regioni stesse, la percentuale minima di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali.

1-ter. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali di cui al comma 1, è subordinato al rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis.

2. Il mancato rispetto da parte delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali dell'obbligo di cui ai commi 1 e 1-*bis* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli per un periodo da dieci a trenta giorni.».

---

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

*(Attuazione della politica agricola comune)*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono iscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.

4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

5-*bis*. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE)

n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

*5-ter.* Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma *5-bis*, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma *5-bis*.

*5-quater.* Gli accrediti disposti ai sensi del comma *5-bis*, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma *5-ter*, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

*5-quinquies.* Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.

*5-sexies.* In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

*5-septies.* Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

*5-octies.* L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

*5-novies.* I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

*5-decies.* All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente comma:

«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commis-

sione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni».

*5-undecies.* All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».

*5-duodecies.* Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:

«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze».

*5-terdecies.* Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoriери e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma *5-duodecies* non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

## EMENDAMENTI

### 3.100

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di dieci giorni per la comunicazione agli organismi pagatori del trasferimento dei titoli di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004, decorre dal giorno successivo all'istituzione del Registro di cui al comma 1».

**3.101**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 3.100**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di dieci giorni per la comunicazione agli organismi pagatori del trasferimento dei titoli di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004, decorre dal giorno successivo all'istituzione del Registro di cui al comma 1».

---

**3.102**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con le seguenti: «novantesimo giorno».*

---

**3.103**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con le seguenti: «sessantesimo giorno».*

---

**3.104**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 3.103**

*Al comma 4, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con le seguenti: «sessantesimo giorno».*

---

**3.105**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'attribuzione dei titoli definitivi sono fatti salvi i diritti dei produttori risultanti dalla conclusione dei contenziosi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

**3.106**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'attribuzione dei titoli definitivi, sono fatti salvi i diritti dei produttori risultanti dalla conclusione dei contenziosi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

**3.107**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:*

«5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro centrale per gli aiuti di Stato *de minimis*, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento CE n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori della agricoltura e della pesca».

---

**3.108**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

**Id. em. 3.107**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro centrale per gli aiuti di Stato *de minimis*, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento CE n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori della agricoltura e della pesca».

---

#### ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

##### Articolo 4.

*(Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

#### EMENDAMENTI

##### **4.100**

DE PETRIS, BASILE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

##### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---



**4.101**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «capitale misto pubblico-privato» aggiungere le seguenti: «e vi partecipa tramite Agea-coordinamento».*

---

**4.102**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 10-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Alla società, nella parte del capitale pubblico, possono partecipare gli organismi pagatori regionali».*

---

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

*(Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni  
per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato)*

1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

2. Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale».

3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione.

L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette».

4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.

*4-bis.* In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma *4-ter*, e 32, comma *7-bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale,». Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

*4-ter.* Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma *2-quater*, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva».

## EMENDAMENTI

### 5.100

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 4-ter con i seguenti:*

«*4-ter.* Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma *2-quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Limitatamente al triennio 2006-2008, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, la promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è

ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato quattro anni dalla nomina alla qualifica medesima".

*4-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma *4-ter*, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

*b)* L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento".».

---

### 5.101

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

#### Respinto

*Sostituire il comma 4-ter con i seguenti:*

«*4-ter.* Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma *2-quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermo restando che ogni anno di anzianità nella qualifica costituisce titolo valutabile nello scrutinio per merito comparativo e che a parità di punteggio l'anzianità nella qualifica rappresenta titolo preferenziale".

*4-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma *4-ter*, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

*c)* l'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento".».

---

### 5.102

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

#### Respinto

*Sostituire il comma 4-ter con i seguenti:*

«*4-ter.* Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma *2-quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermo restando, che a parità di punteggio l'anzianità nella qualifica rappresenta titolo preferenziale".

4-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*ter*, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

d) l'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento".».

---

ARTICOLO 5-BIS INTRODOTTO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5  
DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-bis.

*(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione  
sull'aiuto alimentare)*

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLI 6, 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 6.

*(Ente irriguo Umbro-Toscano)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di cinque anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 7.

*(Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura)*

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O.. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

## Articolo 8.

*(Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche)*

1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

## EMENDAMENTO

**8.100**

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978".

1-ter. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

## ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008 (3614)**

---

(\*) Per le tabelle relative ai singoli stati di previsione si rinvia allo stampato AS 3614.

## ARTICOLI 1 E 2 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

**Approvato**

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2006, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

## Art. 2.

**Approvato con un emendamento**

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2006 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli

stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 60.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2006, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2006, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi parenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e



d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dell'anno 2006 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi di-

versi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario

2006, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2006 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

25. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

26. Per l'anno 2006 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riasse-

gnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la società dell'informazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.

## EMENDAMENTI

### **2.Tab.2.100**

IL GOVERNO

#### **Approvato**

*Al comma 7, sostituire le parole: «2.000 milioni di euro» e «1.500 milioni di euro», rispettivamente, con le parole: «1.200 milioni di euro» e «600 milioni di euro».*

*Conseguentemente, nella Tabella 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi delle unità previsionali di base 4.1.5.10 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e 4.1.5.2 «Altri fondi di riserva» sono ridotti a decorrere dall'anno 2006, rispettivamente, di 800 milioni di euro annui e di 900 milioni di euro annui.*

*Nella Tabella 1 - Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni:*

1.3.1 - Proventi della vendita di immobili ed altri cespiti:

CP: - 5.000.000.000;

CS: - 5.000.000.000;

6.2.1 - Redditi da capitale:

CP: + 1.000.000.000;

CS: + 1.000.000.000.

**2.Tab.2.2**

PONTONE, SALERNO

**Respinto**

*Alla tabella 3, Ministero delle attività produttive, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:*

5.2.3.5 - Promozione e tutela del made in Italy:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

---

**ORDINI DEL GIORNO****G2.1**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, PIZZINATO, GASBARRI, MONTINO, BARATELLA

**Respinto**

«Il Senato,

in sede di esame dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006,

premessi che:

i crediti d'imposta non restituiti alle famiglie ed alle imprese hanno ampiamente superato la ragguardevole cifra di 20 miliardi di euro, ovvero circa 1,5 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL);

i tempi medi calcolati per ottenere il rimborso dei crediti vantati nei confronti dell'erario sono aumentati fino ad 8,3 anni;

le risorse stanziare in bilancio per ridurre l'ammontare dei rimborsi e per accorciare i tempi necessari a tale scopo risultano essere inferiori alle attese dei contribuenti,

impegna il Governo:

a predisporre un considerevole aumento delle risorse in bilancio destinate alla restituzione dei crediti d'imposta ai contribuenti».

---

**G2.2**

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO, VALLONE, PIATTI, BATTAGLIA  
Giovanni, MACONI

**Respinto**

«Il Senato,

in sede di esame delle parti di competenza dello stato di previsione  
del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2006,

premesso che:

gli stanziamenti in bilancio assegnati per l'anno 2006, relativi alla  
protezione civile sono stati ridotti in maniera considerevole;

la riduzione degli stanziamenti si va ad aggiungere ad una situa-  
zione di difficoltà per il finanziamento delle attività di protezione civile  
proprie, in quanto a partire dal 2002 i fondi assegnati alla protezione civile  
sono stati utilizzati prevalentemente per l'organizzazione dei cosiddetti  
grandi eventi,

impegna il Governo:

a riportare la protezione civile al suo ruolo istituzionale improntato  
alla previsione, alla prevenzione, all'emergenza e ripristino, secondo il  
principio di sussidiarietà e adeguatezza;

a ridefinire il ruolo della protezione civile centrale quale oggetto  
cui spetta il compito di far sì che le funzioni che assieme debbono con-  
correre alla soluzione dell'emergenza interagiscano positivamente, dando  
luogo a forme di coordinamento indirizzate a realizzare un efficace con-  
tributo di ciascuna funzione, piuttosto che a gestire le singole azioni;

a istituire un fondo di sostegno accumulando risorse nei periodi di  
straordinaria quiete come quello che ha caratterizzato l'ultimo quinquen-  
nio, per dare un positivo riscontro all'esigenza di risolvere il finanzia-  
mento del provvedimento urgente per la ricostruzione, considerato che il  
Paese non è in grado di sobbarcarsi una tassa sulla sicurezza che si abbat-  
terebbe sulla proprietà immobiliare».



## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti – incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

## ORDINE DEL GIORNO

### **G3.1**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, BASTIANONI, COVIELLO, MUZIO

#### **Respinto**

«Il Senato,

in sede di esame dello Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006,

premesso che:

la manovra di bilancio per il 2006, contrariamente alle attese e in sostanziale continuità con le politiche adottate nel corso dell'attuale legislatura, non prevede misure adeguate per il sostegno e il rilancio delle imprese italiane;

il taglio generalizzato degli incentivi alle imprese e la limitazione all'utilizzo delle risorse accantonate nei Fondi di incentivazione, appare quanto mai inopportuno e tale da allontanare in generale la prospettiva di ripresa della nostra economia;

in tale contesto, appaiono particolarmente gravi i tagli di risorse decisi nei confronti delle aree sottoutilizzate, che si traducono nella cancellazione progressiva delle agevolazioni preesistenti in materia di innovazione, ricerca ed occupazione, alla riduzione dell'operatività degli strumenti automatici e al depotenziamento delle politiche di sviluppo locale,

impegna il Governo:

a predisporre un considerevole aumento delle risorse destinate al finanziamento della u.p.b. 3.2.3.8 relative al Fondo investimenti - incentivi alle imprese».

## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

## EMENDAMENTO

**4.Tab.4.1**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Alla Tabella 8 – Ministero dell'Interno*

U.P.B. 4.1.2.5

Capitolo 2356 - Attivazione e manutenzione CPT

CP: - 122.226.553

*Alla Tabella 4 – Ministero del lavoro*

U.P.B. 9.1.2.2

Capitolo 3975 - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

CP: + 20.000.000.

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2006, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza dei centri di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» e «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006.

## ORDINI DEL GIORNO

### **G5.1**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN, PASCARELLA

#### **Respinto**

«Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006,

premesso che:

gli stanziamenti del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006 subiscono, per il secondo anno consecutivo, un decremento dell'1,3 per cento sull'esercizio precedente dopo che dal 1995 al 2004 vi era stato un incremento, particolarmente rilevante negli anni '90;

le somme stanziati per il capitolo relativo alle spese di giustizia vengono ridotte per il quinto anno consecutivo, con grave rischio per la funzionalità del sistema giudiziario;

tra le voci di spesa ricomprese nel capitolo 1360 figurano le indennità e le trasferte riconosciute ai funzionari e vice pretori, vice procuratori

onorari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, ufficiali ed agenti adetti alle sezioni di polizia giudiziaria, che sono invariate da anni, tanto da aver ormai raggiunto un valore meramente simbolico;

all'interno della medesima unità previsionale di base 2.1.2.1, al capitolo 1360, sono comprese voci – quali quella relativa all'ammissione al gratuito patrocinio, quella relativa all'accertamento dei reati e dei colpevoli – che, ove non adeguatamente finanziate, rendono vano il principio di obbligatorietà dell'azione penale, stravolgendo in maniera del tutto illegittima l'ordinamento costituzionale italiano e violando i principi del giusto processo e del diritto alla difesa costituzionalmente sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad incrementare l'unità previsionale di base 2.1.2.1, ed in particolare il capitolo 1360 relativo alle spese di giustizia, prevedendo contemporaneamente il recupero delle somme stanziare dai fondi attribuiti al Gabinetto del Ministro e agli uffici alle sue dirette dipendenze».

---

## **G5.2**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN, MACONI

### **Respinto**

«Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006,

premesso che:

l'informatizzazione del processo, nonostante gli impegni assunti dal Ministro, appare ancora lontana dall'essere realizzata;

l'ammodernamento dell'apparato giudiziario risulta ancor più urgente in virtù della previsione di entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario, del codice di procedura civile e della legge fallimentare,

nei capitoli di bilancio deputati a tale scopo gli impegni finanziari assunti dal Governo prevedono una riduzione che, a parere dei presentatori, non consentirà neanche il prossimo anno di realizzare gli indispensabili lavori di adeguamento della rete informatica della organizzazione giudiziaria,

impegna il Governo:

a predisporre un considerevole aumento delle risorse destinate a finanziare l'unità previsionale di base 3.2.3.3 relativa alla Informatica di servizio».

---

**G5.3**

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN, PIATTI

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006,

premesso che:

la maggior parte degli istituti penitenziari vivono ormai da anni in condizioni di sovraffollamento e di degrado indecenti per un Paese accreditato tra le prime dieci potenze economiche mondiali;

l'aumento della popolazione carceraria è costante e rischia di determinare, in difetto di adeguate urgenti misure, il collasso del sistema penitenziario;

nella legge finanziaria del 2006 non sembra vi siano misure e stanziamenti sufficienti per invertire tale tendenza;

i pochi e limitati interventi sino ad ora condotti non hanno in alcun modo migliorato le condizioni dei detenuti e degli operatori, come più volte denunciato anche da questi ultimi,

impegna il Governo:

a prevedere un adeguato aumento delle risorse destinate a finanziare i capitoli di bilancio relativi al settore dell'ordinamento penitenziario per avviare a soluzione i gravi problemi sopra indicati».

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

---

**ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 6.****Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri  
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2006, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2006 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2006.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2006, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta tesoro in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

## EMENDAMENTI

**6.Tab.6.2**

DANIELI Franco, DETTORI

**Respinto**

*Alla Tabella 6, Ministero degli Affari Esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.1.1 – Uffici centrali (Promozione e cooperazione culturale)

CP: + 2.900.000;

CS: + 2.900.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 12 del Ministero della difesa, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali

CP: – 2.900.000;

CS: – 2.900.000.

**6.Tab.6.3**

DANIELI Franco, DETTORI

**Respinto**

*Alla tabella n. 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:*

10.1.1.2 – Istituzioni culturali e scolastiche all'estero

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 12 del Ministero della difesa, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.



**6.Tab.6.4**

DANIELI Franco, DETTORI

**Respinto**

*Alla tabella n. 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:*

## 11.1.2.1- Promozione e relazioni culturali

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 12 del Ministero della difesa, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:*

## 3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

**6.Tab.6.5**

DANIELI Franco, DETTORI

**Respinto**

*Alla tabella n. 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:*

## 11.1.2.2 – Collettività italiana all'estero

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 12 del Ministero della difesa, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:*

## 3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

## ARTICOLI 7, 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 7.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» e dell'unità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2006, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro

dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

Art. 8.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2006, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2006, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

### EMENDAMENTO

#### **9.Tab.9.1**

FALOMI, MARINO

#### **Respinto**

*Alla Tabella 12:*

U.P.B. 3.2.3.5

Capitolo 7142 - Spese per costruzione ed ammodernamento strutture militari

CP Riduzione - 30.000.000

(da 157.840.000 a 127.840.000)

*Alla Tabella 9, Ministero dell'ambiente*

U.P.B. 3.2.3.1

Capitolo 7505 - Smaltimento rifiuti e bonifica siti inquinati

CP: + 2.000.000

U.P.B. 4.2.3.15

Capitolo 7923 - Programmi pilota per l'applicazione del Protocollo di Kyoto.

CP: + 28.000.000.

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G9.1**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, DI GIROLAMO, MACONI, BATTAGLIA  
Giovanni, PASCARELLA

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006,

premesso che:

nonostante nello scorso esercizio finanziario il Governo avesse accolto come raccomandazione un ordine del giorno, approvato dalla Commissione, sulla necessità di garantire risorse adeguate a finanziare i capitoli di bilancio relativi all'adozione di procedure e programmi denominati "Agende 21 locali e contabilità ambientale", avviati con l'articolo 21 della legge 23 marzo 2001, n. 93, che costituiscono un'importante esperienza di innovazione della *governance* ambientale a livello locale, portata avanti in molte importanti città;

anche per questo esercizio finanziario nel suddetto stato di previsione mancano risorse per la ricerca ambientale (u.p.b. 4.2.3.12) ed, in particolare, per le spese finalizzate all'adozione di procedure e programmi denominati "Agende 21 e contabilità ambientale" (cap. 7871), i cui residui sono stati, fra l'altro, ridotti di quasi 803 milioni di euro,

impegna il Governo

a chiarire le ragioni di questa mancanza di stanziamento e a reperire risorse adeguate a finanziare i capitoli di bilancio relativi all'adozione di procedure e programmi denominati "Agende 21 e contabilità ambientale"».

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

---

**G9.2**

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, ROTONDO, MACONI, CADDEO, MONTINO,  
VIVIANI

**Respinto**

«Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006,

premessi che:

nel suddetto stato di previsione sono stanziati 551,74 milioni di euro per la parte capitale (con una riduzione pari a 200,30 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2005), e 378,92 milioni di euro per la parte corrente (con una riduzione pari a 29,76 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2005);

ciò significa che le spese in conto capitale, ossia quelle per investimenti, subiscono una riduzione pari quasi ad un terzo rispetto allo scorso esercizio finanziario;

in particolare per i parchi nazionali e le aree protette è previsto uno stanziamento irrisorio, a fronte di una riduzione dei residui per quasi 20 milioni di euro;

negli ultimi anni lo Stato ed il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio hanno ridotto i finanziamenti al Fondo nazionale per i parchi nazionali e le aree protette di circa 4 milioni di euro: nel 2001 lo stanziamento ammontava a 62.491.284 euro;

per il 2005 sono stati stanziati 57.851.000 euro, con un taglio sensibile di un milione di euro rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria 2004 (58.672.000 euro);

nel disegno di legge finanziaria per il 2006 è previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 con un'ulteriore riduzione delle risorse;

diversamente negli anni precedenti i fondi a disposizione dei parchi nazionali erano cresciuti in modo esponenziale, passando dai circa 22 milioni e mezzo di euro del 1996, ai 62 milioni e mezzo di euro del 2001;

questa riduzione negli stanziamenti è in contraddizione con l'aumento del numero dei parchi e di aree protette, istituiti nella passata legislatura, ed avviati al loro pieno funzionamento in questi anni (dell'Appennino tosco-emiliano, della Sila e dell'Alta Murgia e cinque nuove aree marine protette);

a questo si aggiunge il ritardo con cui i finanziamenti vengono trasferiti agli enti, generalmente quasi alla fine dell'anno solare e che, per non diventare residui, dovrebbero essere impegnati entro l'anno medesimo,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie da destinare al funzionamento degli enti di gestione delle aree protette di interesse nazionale ed al cofinanziamento di programmi di investimento sia delle aree protette nazionali, sia di quelle di interesse regionale;

a garantire, attraverso le necessarie modifiche delle normative esistenti, la partecipazione effettiva alla predisposizione ed alla gestione degli strumenti di pianificazione e di programmazione dei parchi nazionali dei principali portatori di interessi economici e sociali ed in particolare degli agricoltori e dei pescatori che operano nelle zone interessate dalle aree protette;

a promuovere, anche attraverso adeguati finanziamenti, le politiche di sistema previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, per i parchi delle Alpi, dell'Appennino e delle isole minori».

---

## ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 10.

#### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2006, è fissato in 134 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base

«Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## ORDINE DEL GIORNO

### **G10.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

in sede di esame dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006,

premesso che:

la manovra finanziaria per il 2006, contrariamente alle attese e in sostanziale continuità con le politiche adottate nel corso dell'attuale legi-



slatura, contiene misure di scarsa credibilità e limitata efficacia per le imprese e i cittadini. Non sono previsti, infatti, interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dei rischi di declino del nostro sistema economico e produttivo alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro, dalla liberalizzazione dei settori produttivi alla necessaria modernizzazione economica e sociale del Paese;

per quanto riguarda le opere pubbliche e le infrastrutture, si segnala un ulteriore forte ridimensionamento delle risorse destinate agli investimenti infrastrutturali pubblici;

in tale contesto, appaiono particolarmente gravi i tagli di risorse operati nei confronti delle aree sottoutilizzate, che si traducono nella riduzione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a predisporre un considerevole aumento delle risorse destinate al finanziamento della u.p.b 3.2.3.28 relativa agli interventi infrastrutturali per le aree sottoutilizzate».

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

---

#### ARTICOLI 11, 12, 13, 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni  
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2006 in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 134;
- 2) Marina n. 645;
- 3) Aeronautica n. 157;
- 4) Carabinieri n. 410;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 225;
- 3) Aeronautica n. 90;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 49;
- 2) Marina n. 12;
- 3) Aeronautica n. 15.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2006, in n. 102 unità.

4. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 1.290 unità.

5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 802 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2006, in n. 440 unità.

7. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

#### Art. 13.

#### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in ma-

teria di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Per l'anno finanziario 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in

agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 14.

### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attività musicali in Italia e all'estero.

## Art. 15.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2006, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni inter-

nazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

## ORDINE DEL GIORNO

### **G15.1**

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, BAIO DOSSI, PASCARELLA, ROTONDO, VIVIANI

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006,

premesso che:

nel suddetto stato di previsione è prevista una riduzione in termini di previsione di spesa per la ricerca scientifica (u.p.b. 3.1.2.10);

all'interno della suddetta unità previsionale di base alcuni capitoli subiscono un definanziamento finalizzato alla soppressione, altri non vengono rifinanziati, ma conservati per la gestione dei residui, anch'essi peraltro ridotti nella maggior parte dei casi;

in particolare il capitolo 3397 relativo alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini non solo non viene rifinanziato, ma subisce una riduzione dei residui per quasi 500.000 euro;

allo stesso modo il capitolo 3398 relativo alla ricerca finalizzata all'attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del piano sanitario nazionale viene completamente definanziato, subendo altresì una riduzione dei residui,

impegna il Governo:

a chiarire le ragioni di queste drastiche riduzioni di stanziamento e ad impegnarsi per ovviare, in termini sostanziali, ai problemi che deriverrebbero da tali determinazioni».

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

---

## ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

**Approvato***(Totale generale della spesa)*

1. È approvato, in euro 652.001.409.200 in termini di competenza ed in euro 666.868.277.906 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2006.

## ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)

Art. 17.

**Approvato***(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006, con le tabelle allegate.

---

(\*) Per i quadri generali riassuntivi si rinvia alle pagine 333-371 dello stampato AS 3613 e 3614-A.

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
E TABELLE A E B (\*)

Art. 18.

**Approvato***(Disposizioni diverse)*

1. Per l'anno finanziario 2006, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.



2. Per l'anno finanziario 2006, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2005 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2006, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

18. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

20. Per l'anno finanziario 2006, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2006, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23. Per l'anno finanziario 2006, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:**

– Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).

– Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

#### **Stato di previsione del Ministero della giustizia:**

– Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);

– Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

#### **Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:**

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).

– Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:**

– Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:**

– Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582).

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:**

– Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055).

– Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);

– Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);

– Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

**Stato di previsione del Ministero della difesa:**

– Segretariato generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7101);

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap. 7000).

---

(\*) Per gli allegati 1 e 2 che, come le tabelle relative ai singoli stati di previsione, la Commissione propone di approvare nel testo del Governo, si rinvia allo stampato AS 3614.

## EMENDAMENTO

**18.1**

ZORZOLI

**Ritirato**

*Al comma 20, le parole da: «con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze» a: «alla Corte dei conti», sono sostituite dalle seguenti: «con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze*

informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti».

---

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

**Approvato**

*(Bilancio pluriennale)*

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613)**

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3613 ED ANNESSI ELENCHI 1, 2, 3 E 4, ALLEGATI 1 E 2, E TABELLE A, B, C, D, E e F

---

(\*) NB. Il testo dell'emendamento è riprodotto in bozza non corretta.

**1.2000**

## IL GOVERNO

*Sostituire gli articoli da 1 a 68 con il seguente*

## Art. 1

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevedibili necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

6. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

7. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.



8. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

9. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

10. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.

11. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

12. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

13. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 11, 12 e 371. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

14. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

15. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

16. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base, del Centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione."

17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

18. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A. determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondersi a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste Italiane S.p.A. dall'anno 2005.

19. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

20. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole ", per l'anno 2005," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005".

21. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.

22. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

23. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

24. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

25. La disposizione di cui al comma 24 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

26. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 24 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

27. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 29, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

28. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 27, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

29. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 27 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

30. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresses le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

31. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 30 si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

32. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

33. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

34. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "per gli uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali". Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.

35. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in

attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

36. E' fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 35.

37. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

38. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

39. E' altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

40. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 39 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 39.

42. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 42.

44. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte

del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 44 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 44.

46. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48 e sui conseguenti effetti finanziari.

47. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

48. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati che nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

49. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi.

50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.

51. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 50, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla Tabella C della presente legge.

52. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006, gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate di cui al comma 51.

53. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

54. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

55. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

56. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

57. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

58. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 57 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;
- b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
- c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

59. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 57 e 58, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 58.

60. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni

61. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 56 a 60 ed aggiornare il predetto elenco 4.

62. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 4, commi da 31 a 37, della legge 24 dicembre 2000, n. 350, e successive modificazioni, approvati dal CIPE con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede al riparto delle risorse di cui al presente comma tra le diverse tipologie di interventi ivi previste.

63. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza,

nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.

64. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, numero 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati», aggiungere le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale.

65. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità", sono concessi a Ferrovie dello Stato o a Società del gruppo contributi quindicennali di 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78/2003 e n. 120/2003, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato o a Società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

66. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

67. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

68. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

69. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006.

70. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente: "Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato.

71. In coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 6 aprile 2005, sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

72. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il

sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro.

73. All'onere derivante dall'attuazione del comma 72 si provvede:

- a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione all'apposita unità previsionale di base;
- b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

74. La dotazione del Fondo di cui al comma 72 è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

75. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla regione nella misura di 94 milioni di euro. Per le stesse finalità è corrisposto alla regione, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

76. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

- a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

- b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

- c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

- d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

- e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

- h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

77. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

78. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono



sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

79. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

81. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

82. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

83. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

84. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

85. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

86. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

87. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

88. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

89. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, come modificato dall'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"

90. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29

agosto 2003, n. 200, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, di cui alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

91. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, sono autorizzate le seguenti spese a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, nonché a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

92. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello "730" viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

94. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

95. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

- a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

98. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 94 e 95

99. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 93 a 103, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

100. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

101. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.

102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

103. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 95 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dai commi da 93 a 103.

104. Al comma 1 dell'articolo 39, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006", ed il decreto di cui al comma 2, del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.

105. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

106. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

107. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

108. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

109. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

110. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

111. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

112. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 116.

113. Al riparto delle risorse indicate al comma 112 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

114. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

115. Le somme indicate ai commi 110, 111 e 112, comprensive degli oneri contributivi e

dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

116. Per le finalità indicate al comma 112, in deroga a quanto stabilito dall'Intesa tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

119. Le somme di cui ai commi 117 e 118, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 116.

121. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

122. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (ASI), l'Agenzia spaziale italiana (AIFA), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

123. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati

all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

124. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 123, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

125. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

127. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

128. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

129. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 123 a 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

130. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 123 a 131 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

131. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

132. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

133. Ai fini dell'applicazione del comma 132, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

134. Gli enti destinatari dei commi da 132 a 140, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 132, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

135. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 132 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

136. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

137. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni dei commi da 132 a 140 costituiscono strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

138. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dei commi da 132 a 140 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

139. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 132 a 140 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

140. Le disposizioni dei commi da 132 a 140 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

141. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

142. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di

lavoro.

143. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

144. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

145. La disposizione di cui al comma 144 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

146. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

147. L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

148. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 147, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

149. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

150. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

151. Sono conseguentemente abrogati gli articoli da 42 a 47, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

152. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale delle Forze



armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

153. All'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello";

b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello.

154 Le disposizioni dei commi da 141 a 153, esclusi i commi 143 e 152, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

155. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

156. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.

157. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 156 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

158. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

159. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

160. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

161. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

162. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo

determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

163. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente.

164. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

165. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

166. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

167. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

168. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

169. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 159 a 164, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

170. Le amministrazioni di cui al comma 169 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

171. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le

modalità previste dal comma 172. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 169 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 168 a 175.

172. Ai fini di quanto previsto dal comma 169, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

173. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 171, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 172, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 171, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 168 a 175 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 168 a 175 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

174. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 169, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 169.

175. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 174.

176. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro - esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1 lettera c - bis) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

177. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge 311 e successive modificazioni.

178. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato all'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato. "

179. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:

- a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio.
- b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

180. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

- a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari", delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.

181. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 di euro per l'anno 2007 e 2.221.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 1, comma 151, della legge n. 350 del 2003.

182. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

- a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;
- b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

183. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 182, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera b).

184. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 182 e 183 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 182, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

185. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1 della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

186. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

187. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

188. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

189. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati a garantire l'equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima Intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

190. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 189, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo

Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

191. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.

192. L'accesso al concorso di cui al comma 191, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima Intesa e che contempli:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco della lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano

nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

193. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.

194. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, di seguito denominata «Commissione», cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 195. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

195. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 193 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di seimila euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di ventimila euro. Spetta alle regioni e alle province autonome l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 194.

196. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120.

197. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature

sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

198. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

199. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

200. Per le finalità di cui al comma 199, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

201. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

202. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.

204. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:



a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

205. Per le finalità di cui al comma 9, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

206. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestatati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

207. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:  
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:  
«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, integrati dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:  
«11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.».

208. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 207.

209. Al fine di consentire all'Agenzia italiana del farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3 lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

210. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

211 Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione".

212. Per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall'articolo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

213. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145.

214. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modificazioni, gli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli Accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi, nonché alla parte degli Accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

215. Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modifiche.

216. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli Accordi già sottoscritti, di cui al comma 1, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.

217. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n.289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f) del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo" (premium price).

218. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri : apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

219. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 % dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

220. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f) dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n.289, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è conseguentemente ridotta.

221. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n.289, le parole da :” con decreto del Ministro della salute” fino alle parole:” Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),” sono abrogate.

222. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 223.

223. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

224. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007»;

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;

c) all'articolo 13 comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento.»;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "relativi al periodo 2001- 2004", sono sostituite dalle seguenti: "relativi al periodo di cui al comma 3" e dopo le parole: "addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento" sono inserite le seguenti: "per il periodo 2001- 2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;

e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».

225. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 222 e 223 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

226. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000.

227. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».

228. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente: “Art. 102-bis Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate. 1. Le quote di

ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, numeri 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni."

229. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile."

230. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 228, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad

eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

231. E' abrogato il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211

232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

233. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

234. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

235. Al fine di contribuire alle spese sostenute nell'anno 2005 dalle famiglie con bambini di età inferiore a tre anni, è erogato un assegno pari ad euro 160 per ogni figlio nato ovvero adottato dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 234 e 235, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario.

237. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Poste italiane s.p.a., con apposita convenzione stipulata entro il 10 gennaio 2006 nel limite di spesa di 6 milioni di euro, stabiliscono quanto occorrente per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 236.

238. Per le finalità di cui ai commi da 234 a 237 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2006.

239. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

240. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa é destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;
- c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

241. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985,

n. 222.

242. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 240 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

243. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 240, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

244. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 246, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

245. Ai benefici di cui al comma 244 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

246. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

247. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi”;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui articolo 13-bis della legge n. 80

del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge”

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: “a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione” sono sostituite dalle parole: “nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma.”

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: “di cui al presente comma” sono sostituite con le parole: “di cui al precedente e al presente comma;

f) all'articolo 55, comma 1, sono soppresse le parole: “38, primo e secondo comma,”

248. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

249. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

250. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

251. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

252. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

253. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 252 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del comma 252 sono ridotti del 90 per cento.

254. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del



decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

255. A decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

256. Le erogazioni operate dal fondo sono operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

257. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 255, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

258. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

259. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

260. L'esonero di cui al comma 259 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 259, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

261. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

262. La rideterminazione di cui al comma 261 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 261 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

263. Ai fini dell'applicazione dei commi da 263 a 268, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà

verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali

264. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera.

265. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 263 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 263, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 263 a 268;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato,

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero.

2) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il decreto di cui al numero 1 dei commi da 263 a 268 vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 263 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al numero 1;

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti

parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 263;

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.

d) per la ricerca e lo sviluppo

1) Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia».

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

3.) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

266. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 263 si applicano anche ai distretti rurali e agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

267. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 263 a 268 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 263. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

268. Dall'attuazione dei commi da 263 a 267 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

269. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca».

270. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazione, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

271. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

272. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui ai commi da 272 a 277 possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB.

273. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui ai commi da 272 a 277 si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

274. La deliberazione dell'assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277 e quella di cui al comma 276, non danno diritto al recesso.

275. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi da 272 a 277 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277.

276. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

277. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.

278. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

279. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi



Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dal medesimo comma da 132 a 140 da adottarsi ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 189 a 195.

289. I progetti dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.».

290. Il Fondo biotico nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

291. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, nonché dalla necessità di attuazione del presente decreto, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

292. All'onere derivante dall'attuazione del comma 291 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

293. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento.

294. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 505 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

295. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono

utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

296. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

297. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria a fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2345 septies del codice civile".

298. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis: Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli".

299. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole "i giovani imprenditori agricoli" inserire le seguenti: ", anche organizzati in forma societaria.". Al medesimo articolo 9, al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

300. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono inserite le seguenti: «; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate le percentuali di produzione di biocombustibili oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera».

301. L'importo previsto dal comma 520 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nel 2005 è destinato per l'anno 2006 alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.

302. La produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali effettuata dalle aziende agricole va ricompresa nelle attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e quindi inquadrata nell'ambito del reddito agrario, così come definito dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni

303. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

304. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine, è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

305. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



306. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

307. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

308. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 307, concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.

309. L'accordo di programma di cui al comma 307 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

310. Ai fini di cui ai commi da 305 a 319, è in ogni caso, fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 307.

311. Fermo quanto previsto dai commi 33 e 34 della presente legge, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

312. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

313. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di dieci giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

314. La quantificazione del danno di cui al comma 313 comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

315. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

316. Le disposizioni previste dai commi da 305 a 319 si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

317. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo

regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

318. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 305 a 319, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

319. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 318, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

320. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005 non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

321. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

322. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

b) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

c) al comma 2 le lettere *f)* e *h)* sono abrogate;

323. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

324. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicitari, o poligrafici.

325. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.

326. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata;

327. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni, e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla

richiesta.

328. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

329. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

330. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

331. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

332. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 336, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

333. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

334. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

335. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

336. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

337. La disposizione di cui al comma 336 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

338. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

339. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 332 e 336 si fa riferimento, per quanto

compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

340. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono rinnovabili, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

341. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

342. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

343. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

344. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo

erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

345 All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».

346. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

347. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

348. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

349. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

350. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

351. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

352. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli

operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

353. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 352, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

354. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 353, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

355. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

356. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

357. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

358. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

359. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

360. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi

pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

361. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

362. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

363. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

364. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

365. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e

successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-ter. – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-quater. – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».

366. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione";
- c) al quarto periodo le parole: "di cui al secondo e terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto periodo"

367. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dei locali nei quali s'effettua già la raccolta delle scommesse.

368. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.».

369. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della



legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

370. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122, è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 122.

371. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

372. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

373. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 372 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

374. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale civile e culturale del Paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo nazionale per le comunità giovanili". La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono determinati i criteri per l'accesso al Fondo nonché le modalità di presentazione delle istanze.

375. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'un per cento e non superiore al due per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il regolamento di cui in premessa.

376. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto, dopo l'art. 2, comma 1, il seguente comma: "2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".

377. All'art. 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "servizi

radiotelevisivi” sono aggiunte le seguenti: “nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni”.

378. Il comma 3 bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente: “ 3 bis - Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione. Le disposizioni del comma 3 bis del decreto legislativo n. 259/2003, come modificato dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

379. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, numero 426 e successive modifiche, dopo la lettera p-terdecies) aggiungere le seguenti:

“p-quattordices) Area industriale del comune di cui all'articolo 3 del D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 679; p-quindecies) Le aree di cui al D.P.C.M. 14 aprile 1995”.

380. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 381 e 382, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

381. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici, deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) di vigilanza ad infrastrutture civili e militari,;
- d) di operazioni di soccorso;
- e) di attività di tutela della pubblica incolumità
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

382. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 381 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

383. Con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero della Difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsioni delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 380, ai soggetti di cui ai commi 381 e 382 ovvero ai familiari superstiti.

384. 1. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite “Atmospheric Brown Cloud” e “SHARE-Asia”, anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio Nazionale delle Ricerche un contributo annuo di 1,8 milioni di Euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il C.N.R. e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.

385. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'IPSEMA, la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, emanato dal Ministro del lavoro in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003,

convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003.

386. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree *all digital* Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree *all digital* da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che acquistino o nolegghino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, i segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree *all digital*, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblica. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

387. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 3e successive modificazioni e agli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

388. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale

389. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge..

390. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

391. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

392. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

393. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

394. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla

presente legge.

394. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge.

395. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

396. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

397. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

398. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

IL GOVERNO



ELENCHI ALLEGATI



Riduzione consumi intermedi  
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

Elenco 1

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

**Ministero dell'economia e delle finanze**

1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	1.941	1.993	2.059
1.1.1.3	Servizio consultivo ed ispettivo tributario	9.757	9.961	10.174
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	19.642	19.777	20.042
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	99.944	102.269	105.330
2.1.5.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	27.131	27.865	28.792
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	81.790	82.079	82.423
3.1.2.16	Oneri per le privatizzazioni	1.923	1.975	2.041
3.1.5.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	87.153	89.509	92.487
3.1.5.6	Altri servizi di tesoreria	52.618	53.677	54.743
3.1.7.5	Oneri accessori	640.532	653.343	666.154
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	41.875	40.931	42.248
4.1.5.7	Altri servizi di tesoreria	615	632	653
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	5.765	6.529	6.721
6.1.1.1	Spese generali di funzionamento	759.312	610.322	614.078
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	8.162	8.340	8.532
12.1.1.1	Commissariati di governo	194	200	206

**Ministero delle attività produttive**

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.597	1.638	1.667
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	2.678	2.704	2.737
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	497	510	527
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	5.833	5.916	6.016
3.1.2.7	Cooperative e loro consorzi	960	986	1.019
3.1.2.9	Promozione turistica	88	90	93
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	3.722	1.026	1.049
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.468	1.499	1.531

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	673	691	713
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	788	810	837
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	91	93	96
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	178	183	188
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	755	771	788
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	246	252	260
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO	101	104	107
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO	447	452	459
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO	224	230	237
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	538	552	570
9.1.2.1	Pari opportunità	6.150	6.192	6.275

## Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
9.1.2.2 Occupazione	10	10	11
10.1.1.0 FUNZIONAMENTO	265	272	281
11.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.280	1.289	1.299
12.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.931	2.991	3.052
13.1.1.0 FUNZIONAMENTO	20.994	21.581	22.296
14.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.744	3.753	3.764
15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.328	1.331	1.334

**Ministero della giustizia**

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.492	4.650	4.803
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.346	7.418	7.633
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	191.824	201.580	206.087
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	4.227	4.341	4.486
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	9.836	9.986	10.115

**Ministero degli affari esteri**

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	322	322	322
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	5.736	4.821	4.830
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.091	1.250	1.265
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	567	571	578
5.1.1.1 Uffici centrali	522	524	526
5.1.1.2 Uffici all'estero	1.196	1.205	1.221
6.1.1.1 Uffici centrali	4.260	4.289	4.336
6.1.1.2 Uffici all'estero	60.527	63.487	63.713
6.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	234	2.500	8.505
6.1.5.5 Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza	5.954	5.995	6.075
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	526	529	536
8.1.1.1 Uffici centrali	8.787	8.835	8.930
8.1.1.2 Uffici all'estero	1.012	1.019	1.033
10.1.1.1 Uffici centrali	1.773	1.796	1.883
10.1.1.2 Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	2.251	3.086	4.278
10.1.2.1 Promozione e relazioni culturali	928	948	1.350
11.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.150	2.183	2.209
12.1.1.0 FUNZIONAMENTO	461	515	517
13.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.142	1.149	1.162
14.1.1.0 FUNZIONAMENTO	957	963	976
15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	250	252	256
16.1.1.0 FUNZIONAMENTO	146	147	173
17.1.1.0 FUNZIONAMENTO	377	385	389
18.1.1.0 FUNZIONAMENTO	99	100	101
19.1.1.0 FUNZIONAMENTO	108	108	109



## Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
20.1.1.0 FUNZIONAMENTO	115	115	115

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	2.242	2.297	2.363
2.1.1.1	Uffici centrali	25.760	26.453	27.331
2.1.5.6	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	12.079	12.405	12.818
2.1.5.7	Fondo di riserva consumi intermedi	10.597	10.884	11.246
3.1.1.1	Uffici centrali	50.791	51.634	37.729
3.1.2.5	Interventi diversi	732	752	777
4.1.1.1	Uffici centrali	9.387	9.610	9.852
4.1.1.2	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche.	12.945	19.317	19.518
7.1.1.1	Uffici regionali	2.140	2.198	2.271
7.1.1.2	Strutture scolastiche	38.111	38.983	39.967
8.1.1.1	Uffici regionali	1.161	1.192	1.232
8.1.1.2	Strutture scolastiche	43.830	44.785	45.820
9.1.1.1	Uffici regionali	494	508	525
9.1.1.2	Strutture scolastiche	8.006	8.192	8.404
10.1.1.1	Uffici regionali	973	999	1.032
10.1.1.2	Strutture scolastiche	28.196	28.819	29.500
11.1.1.1	Uffici regionali	951	977	1.009
11.1.1.2	Strutture scolastiche	28.767	29.390	30.062
12.1.1.1	Uffici regionali	507	437	450
12.1.1.2	Strutture scolastiche	6.392	6.535	6.695
13.1.1.1	Uffici regionali	957	983	1.016
13.1.1.2	Strutture scolastiche	27.138	27.723	28.352
14.1.1.1	Uffici regionali	295	303	313
14.1.1.3	Strutture scolastiche	7.502	7.665	7.841
15.1.1.1	Uffici regionali	1.253	1.287	1.330
15.1.1.2	Strutture scolastiche	59.835	61.108	62.457
16.1.1.1	Uffici regionali	445	458	473
16.1.1.2	Strutture scolastiche	9.023	9.227	9.456
17.1.1.1	Uffici regionali	269	276	285
17.1.1.2	Strutture scolastiche	1.828	1.870	1.920
18.1.1.1	Uffici regionali	493	506	523
18.1.1.2	Strutture scolastiche	8.109	8.293	8.499
19.1.1.1	Uffici regionali	1.239	1.273	1.315
19.1.1.2	Strutture scolastiche	36.121	36.918	37.792
20.1.1.1	Uffici regionali	1.865	1.915	1.979
20.1.1.2	Strutture scolastiche	31.655	32.398	33.251
21.1.1.1	Uffici regionali	260	267	276
21.1.1.2	Strutture scolastiche	2.854	2.925	3.008

## Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
22.1.1.1 Uffici regionali	826	849	877
22.1.1.2 Strutture scolastiche	11.111	11.379	11.694
23.1.1.1 Uffici regionali	535	550	568
23.1.1.2 Strutture scolastiche	7.704	7.894	8.122
24.1.1.1 Uffici regionali	2.603	2.661	2.723
24.1.1.2 Strutture scolastiche	33.016	33.690	34.377
<b>Ministero dell'interno</b>			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.225	1.257	1.297
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	84.788	87.486	89.775
2.1.2.7 Spese elettorali	85	87	90
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	32.732	37.599	38.771
2.1.5.5 Funzionamento servizi delle Amministrazioni	100.288	100.661	103.822
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.669	4.795	4.955
<b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</b>			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.485	4.534	4.596
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.035	6.076	6.121
2.1.2.1 Parchi nazionali e aree protette	11	11	11
2.1.2.5 Difesa del mare	49.415	50.262	50.262
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.277	4.310	4.348
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.730	1.749	1.773
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	14.118	14.271	14.466
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.926	2.017	2.064
6.1.2.1 Manutenzione opere idrauliche	346	361	364
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.051	4.141	4.232
7.1.2.2 Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	2.114	2.171	2.243
7.1.5.3 Fondo di riserva consumi intermedi	217	223	231
<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>			
1.1.1.1 Gabinetto e altri uffici	892	916	947
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.613	6.777	6.730
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	2.404	2.469	2.551
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.091	1.121	1.158
3.1.5.1 Manutenzione sedi uffici statali	1.553	1.595	1.648
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	858	881	910
4.1.2.11 Manutenzione opere marittime	3.430	3.523	3.640
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	54.149	55.338	53.658
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	530	544	563
<b>Ministero delle comunicazioni</b>			

Riduzione consumi intermedi  
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

Elenco 1

	2006	2007	2008
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.040	1.069	1.104
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	142	146	151
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	849	868	890
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	170	174	180
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	104	106	110
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	357	367	379
5.1.2.1 Controllo emissioni radioelettriche	534	548	566
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	112	115	119
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	617	633	654
8.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.485	2.551	2.633

**Ministero della difesa**

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	860	883	913
2.1.1.1 Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	735	755	780
2.1.1.2 Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	1.596	1.639	1.693
2.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi	120.396	123.650	127.764
3.1.1.1 Spese generali di funzionamento	112.300	115.330	119.154
3.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	154	158	163
3.1.1.3 Leva, formazione e addestramento	16.954	17.412	17.991
3.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	282.549	290.187	299.840
3.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	55.815	57.306	59.176
3.1.2.6 Interventi diversi	28.648	29.422	30.401
4.1.1.1 Spese generali di funzionamento	43.416	44.590	46.073
4.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	2.186	2.245	2.320
4.1.1.3 Formazione e addestramento	28.928	29.710	30.698
4.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	116.195	119.336	123.306
4.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	1.191	1.223	1.264
4.1.1.6 Istituto Geografico Militare	1.961	2.014	2.081
5.1.1.1 Spese generali di funzionamento	27.448	28.190	29.128
5.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali	83.655	85.917	88.775
5.1.1.3 Formazione e addestramento	14.467	14.858	15.353
5.1.1.4 Rifornimento idrico isole minori	216	222	229
5.1.1.5 Assistenza e benessere del personale	566	581	600
5.1.1.6 Istituto idrografico della Marina	476	489	505
5.1.1.7 Ammodernamento e rinnovamento	2.441	2.507	2.590
6.1.1.1 Spese generali di funzionamento	31.999	32.864	33.957
6.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	250	257	265
6.1.1.3 Formazione e addestramento	33.900	34.816	35.974
6.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	163.933	168.365	173.965
6.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	595	611	632
6.1.2.1 Assistenza al volo civile	10.306	10.584	10.936

Riduzione consumi intermedi  
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

Elenco 1

	2006	2007	2008
<b>Ministero delle politiche agricole e forestali</b>			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.415	1.444	1.475
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.287	3.463	3.474
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.424	6.566	6.514
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	11.493	11.804	12.197
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.666	4.779	4.882
<b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.177	3.245	3.319
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.182	1.208	1.241
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	2.205	2.265	2.340
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	47.620	48.570	49.483
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	19.744	20.244	20.870
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.397	1.430	1.477
5.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi	154	158	163
<b>Ministero della salute</b>			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	675	692	713
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	31.726	32.351	32.982
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	9.233	9.357	9.496
3.1.2.13 Informazione e prevenzione	408	419	433
3.1.5.7 Fondo di riserva consumi intermedi	659	677	699
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	12.369	11.233	11.482
4.1.2.3 Programma anti AIDS	1.375	1.412	1.459

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali  
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

**Ministero dell'economia e delle finanze**

1.2.3.1	Informatica di servizio	2.080	2.139	2.199
1.2.3.2	Beni mobili	312	321	330
2.2.3.1	Informatica di servizio	41.347	42.514	43.709
2.2.3.2	Beni mobili	1.851	1.904	1.957
3.2.3.40	Beni mobili	46	47	48
3.2.3.5	Informatica di servizio	5.337	5.486	5.568
4.2.3.18	Beni mobili	1.283	1.319	1.356
4.2.3.2	Informatica di servizio	32.779	33.704	34.652
5.2.3.14	Informatica di servizio	1.072	1.083	1.114
5.2.3.15	Beni mobili	158	162	167
6.2.3.13	Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1.238	1.273	1.309
6.2.3.2	Informatica di servizio	20.463	21.040	21.632
6.2.3.3	Beni mobili	305	313	322
9.2.10.2	Informatica di servizio	1.317	1.354	1.392
9.2.3.1	Beni mobili	527	542	557
12.2.3.1	Beni mobili	1	1	1

**Ministero delle attività produttive**

1.2.3.1	Informatica di servizio	424	432	440
1.2.3.2	Beni mobili	81	84	86
2.2.3.1	Informatica di servizio	743	756	768
2.2.3.2	Beni mobili	215	221	228
3.2.3.1	Ricerca scientifica	502	516	531
3.2.3.12	Proprieta' industriale	10.873	10.961	11.053
3.2.3.2	Informatica di servizio	671	683	695
3.2.3.9	Beni mobili	118	121	124
4.2.3.1	Informatica di servizio	97	99	100
4.2.3.6	Beni mobili	48	49	51
5.2.3.1	Informatica di servizio	404	412	420
5.2.3.4	Beni mobili	73	75	76

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

1.2.3.1	Informatica di servizio	51	52	54
1.2.3.2	Beni mobili	65	67	69
2.2.3.1	Beni mobili	3	3	3
3.2.3.3	Beni mobili	10	10	10
4.2.3.1	Beni mobili	3	4	4
5.2.3.1	Beni mobili	2	2	2
6.2.3.2	Beni mobili	3	3	3
7.2.3.1	Beni mobili	9	9	9
8.2.3.1	Beni mobili	3	4	4
9.2.3.1	Beni mobili	18	19	19

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali  
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
10.2.3.3	Beni mobili	17	17	18
11.2.3.2	Beni mobili	22	22	23
12.2.3.1	Informatica di servizio	5.678	5.839	6.003
12.2.3.2	Beni mobili	11	11	11
13.2.3.1	Beni mobili	1.282	1.318	1.355
14.2.3.1	Beni mobili	19	19	20
15.2.3.1	Beni mobili	6	6	6
<b>Ministero della giustizia</b>				
1.2.3.2	Beni mobili	223	230	236
2.2.3.3	Beni mobili	267	275	282
3.2.3.2	Attrezzature e impianti	40.102	40.272	40.446
3.2.3.3	Informatica di servizio	26.943	27.639	28.348
3.2.3.4	Beni mobili	463	476	489
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	1.394	1.433	1.474
5.2.3.3	Beni mobili	27	28	29
<b>Ministero degli affari esteri</b>				
1.2.3.1	Beni mobili	37	37	38
2.2.3.3	Beni mobili	24	25	25
3.2.3.1	Beni mobili	14	14	14
4.2.3.2	Beni mobili	10	10	10
5.2.3.1	Beni mobili	39	40	40
6.2.3.2	Beni mobili	44	44	45
7.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
8.2.3.1	Beni mobili	941	949	957
8.2.3.2	Informatica di servizio	4.531	4.567	4.605
10.2.3.1	Beni mobili	489	493	497
11.2.3.1	Beni mobili	30	30	30
12.2.3.1	Beni mobili	15	15	16
13.2.3.1	Beni mobili	15	15	16
14.2.3.1	Beni mobili	3	3	3
15.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
16.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
17.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
18.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
19.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
20.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
<b>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b>				
1.2.3.1	Beni mobili	211	217	224
2.2.3.1	Beni mobili	278	286	294
2.2.3.3	Strutture scolastiche	62	63	65

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali Elenco 2  
 Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
2.2.3.4	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	2.496	2.566	2.638
3.2.3.3	Beni mobili	822	845	869
4.2.3.1	Beni mobili	196	201	207
7.2.3.3	Beni mobili	69	71	73
8.2.3.3	Beni mobili	48	50	51
9.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
10.2.3.3	Beni mobili	44	45	46
11.2.3.3	Beni mobili	53	55	56
12.2.3.3	Beni mobili	24	25	26
13.2.3.3	Beni mobili	58	60	62
14.2.3.3	Beni mobili	16	16	17
15.2.3.2	Beni mobili	58	60	61
16.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
17.2.3.3	Beni mobili	16	16	17
18.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
19.2.3.3	Beni mobili	37	38	39
20.2.3.3	Beni mobili	61	62	64
21.2.3.4	Beni mobili	16	16	17
22.2.3.4	Beni mobili	34	35	36
23.2.3.4	Beni mobili	27	28	28
24.2.3.4	Beni mobili	57	59	60
<b>Ministero dell'interno</b>				
1.2.3.1	Beni mobili	127	130	134
2.2.3.1	Informatica di servizio	7.930	8.153	8.383
2.2.3.3	Beni mobili	2.911	2.993	3.078
<b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</b>				
1.2.3.3	Beni mobili	49	51	52
2.2.3.14	Beni mobili	127	130	134
3.2.3.6	Beni mobili	102	104	107
4.2.3.17	Beni mobili	48	50	51
5.2.3.10	Beni mobili	99	102	105
6.2.3.7	Beni mobili	266	274	281
7.2.3.1	Informatica di servizio	269	276	284
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	199	204	210
7.2.3.5	Beni mobili	74	76	78
<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>				
1.2.3.1	Informatica di servizio	30	31	32
1.2.3.2	Beni mobili	67	69	71
2.2.3.1	Ricerca scientifica	82	84	86

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali  
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
2.2.3.10	Beni mobili	746	767	789
2.2.3.2	Informatica di servizio	41.245	41.268	38.953
3.2.3.1	Edilizia di servizio	211.322	216.322	221.439
3.2.3.10	Calamita' naturali e danni bellici	4.018	4.092	4.167
3.2.3.19	Patrimonio culturale non statale	459	472	486
3.2.3.24	Beni mobili	129	132	136
3.2.3.25	Informatica di servizio	34	35	36
4.2.3.11	Beni mobili	41	42	43
4.2.3.3	Opere marittime e portuali	253.051	258.137	263.225
4.2.3.4	Informatica di servizio	42	43	44
5.2.3.1	Edilizia di servizio	5.247	5.395	5.547
5.2.3.13	Beni mobili	333	343	352
5.2.3.14	Opere varie	6.083	6.198	4.316
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	208	214	220
5.2.3.3	Informatica di servizio	1.052	1.081	1.112
7.2.3.1	Beni mobili	42	42	43
7.2.3.2	Informatica di servizio	40	41	42
<b>Ministero delle comunicazioni</b>				
1.2.3.1	Beni mobili	43	44	45
2.2.3.2	Beni mobili	17	18	18
3.2.3.1	Beni mobili	9	9	9
4.2.3.2	Beni mobili	9	9	9
5.2.3.1	Controllo emissioni radioelettriche	2.175	2.236	2.299
5.2.3.2	Beni mobili	12	13	13
6.2.3.1	Beni mobili	9	9	10
7.2.3.2	Beni mobili	9	9	9
7.2.3.3	Ricerca scientifica	2.160	2.221	2.283
8.2.3.1	Informatica di servizio	2.387	870	894
8.2.3.2	Beni mobili	287	295	303
<b>Ministero della difesa</b>				
1.2.3.1	Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca	69.469	70.028	70.613
1.2.3.2	Informatica di servizio	43	45	46
2.2.3.1	Informatica di servizio	27	28	29
3.2.3.3	Informatica di servizio	4.676	4.807	4.943
3.2.3.4	Attrezzature e impianti	1.322.333	1.345.428	1.369.179
3.2.3.5	Ammodernamento e rinnovamento	95.348	98.038	100.795
3.2.3.7	Edilizia di servizio	6	6	6
4.2.3.1	Informatica di servizio	12.720	13.079	13.446
5.2.3.1	Informatica di servizio	1.208	1.242	1.277
6.2.3.1	Informatica di servizio	6.087	6.259	6.435



Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali  
 Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

1.2.3.1	Beni mobili	31	31	32
2.2.3.8	Beni mobili	35	36	37
3.2.3.6	Beni mobili	86	89	91
3.2.3.8	Informatica di servizio	4	4	4
4.2.3.3	Beni mobili	89	92	94
4.2.3.5	Informatica di servizio	10	10	11

**Ministero per i beni e le attività culturali**

1.2.3.1	Informatica di servizio	121	125	128
1.2.3.4	Beni mobili	50	51	53
2.2.3.1	Informatica di servizio	537	552	568
2.2.3.8	Beni mobili	117	120	124
3.2.3.11	Beni mobili	105	108	111
4.2.3.2	Informatica di servizio	489	502	517
4.2.3.4	Patrimonio culturale statale	13.984	789	694
4.2.3.8	Beni mobili	274	282	290
5.2.3.2	Informatica di servizio	22	23	24
5.2.3.8	Beni mobili	30	31	32

**Ministero della salute**

1.2.3.2	Beni mobili	40	41	42
2.2.3.1	Beni mobili	129	133	137
2.2.3.4	Informatica di servizio	631	649	667
3.2.3.1	Beni mobili	195	201	206
4.2.3.1	Beni mobili	129	133	137

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>	<b>1.984.151</b>	<b>1.997.546</b>	<b>2.070.845</b>
<b>3.1.2.4 - Poste italiane</b>	<b>182.604</b>	<b>189.654</b>	<b>219.646</b>
<i>Legge n. 416 del 1981, art. 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>	22.574	22.574	22.760
<i>Legge n. 778 del 1985, art. 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici</i>	8.107	8.107	8.173
<i>Legge n. 515 del 1993, art. 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica</i>	10.923	10.923	11.013
<i>Legge n. 449 del 1997, art. 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa</i>	141.000	148.050	177.700
<b>3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato</b>	<b>1.326.025</b>	<b>1.326.025</b>	<b>1.336.935</b>
<i>Legge n. 740 del 1969, art. 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA</i>	1.324.002	1.324.002	1.334.896
<i>Legge n. 440 del 1989, art. 3, comma 1: utilizzo del porto franco di Trieste</i>	202	202	203

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>Legge n. 166 del 2002, art. 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali</i>	1.821	1.821	1.836
<b>3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi</b>	<b>4.935</b>	<b>4.230</b>	<b>4.265</b>
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse</i>	4.230	4.230	4.265
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 215: finanziamento agli investimenti</i>	705	-	-
<b>3.1.2.43 - Contratti di programma</b>	<b>188.587</b>	<b>188.587</b>	<b>190.139</b>
<i>Legge n. 449 del 1997, art. 53, comma 3: misure di stabilizzazione della finanza pubblica</i>	118.087	118.087	119.059
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto B: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa</i>	70.500	70.500	71.080

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

<b>Amm.ne/U.P.B Autorizzazione</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>3.1.2.45 - Anas</b>	<b>282.000</b>	<b>289.050</b>	<b>319.860</b>
<b>Decreto legge n. 138 del 2002, art. 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a.</b>	<b>282.000</b>	<b>289.050</b>	<b>319.860</b>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

<b>Amm.ne/U.P.B Autorizzazione</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>17.625</b>	<b>17.625</b>	<b>17.770</b>
<b>3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale</b>	<b>17.625</b>	<b>17.625</b>	<b>17.770</b>
<b>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 234:</b>	<b>17.625</b>	<b>17.625</b>	<b>17.770</b>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>	<b>30.439</b>	<b>30.439</b>	<b>30.689</b>
<i>3.1.2.1 - Occupazione</i>	<i>23.667</i>	<i>23.667</i>	<i>23.861</i>
<i>Legge n. 537 del 1993, art. 11, comma 31: perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali</i>	<i>23.667</i>	<i>23.667</i>	<i>23.861</i>
<i>9.1.2.2 - Occupazione</i>	<i>3.495</i>	<i>3.495</i>	<i>3.524</i>
<i>Legge n. 266 del 1997, art. 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa</i>	<i>3.495</i>	<i>3.495</i>	<i>3.524</i>
<i>14.1.2.1 - Pari opportunità</i>	<i>3.277</i>	<i>3.277</i>	<i>3.304</i>
<i>Legge n. 125 del 1991, art. 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro</i>	<i>3.277</i>	<i>3.277</i>	<i>3.304</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</b>	<b>542.880</b>	<b>378.047</b>	<b>383.953</b>
<i>2.1.5.5 - Scuole non statali</i>	<i>284.647</i>	<i>200.676</i>	<i>202.327</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>284.647</i>	<i>200.676</i>	<i>202.327</i>
<i>3.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>1.008</i>	<i>725</i>	<i>745</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>1.008</i>	<i>725</i>	<i>745</i>
<i>4.1.2.10 - Università e istituti non statali</i>	<i>10.575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Decreto legge n. 115 del 2005, art. 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino</i>	<i>10.575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>7.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>51.095</i>	<i>36.022</i>	<i>36.318</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>51.095</i>	<i>36.022</i>	<i>36.318</i>
<i>8.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>14.590</i>	<i>10.492</i>	<i>10.786</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>14.590</i>	<i>10.492</i>	<i>10.786</i>
<i>9.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>6.636</i>	<i>4.772</i>	<i>4.906</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>6.636</i>	<i>4.772</i>	<i>4.906</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>10.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>29.162</b>	<b>20.971</b>	<b>21.558</b>
<b>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</b>	29.162	20.971	21.558
<b>11.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>19.265</b>	<b>13.854</b>	<b>14.242</b>
<b>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</b>	19.265	13.854	14.242
<b>12.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>4.432</b>	<b>3.187</b>	<b>3.277</b>
<b>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</b>	4.432	3.187	3.277
<b>13.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>12.255</b>	<b>8.813</b>	<b>9.060</b>
<b>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</b>	12.255	8.813	9.060
<b>14.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>1.940</b>	<b>1.395</b>	<b>1.434</b>
<b>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</b>	1.940	1.395	1.434
<b>15.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>25.101</b>	<b>18.050</b>	<b>18.555</b>
<b>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</b>	25.101	18.050	18.555



ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>16.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>3.361</b>	<b>2.417</b>	<b>2.485</b>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	3.361	2.417	2.485
<b>17.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>729</b>	<b>524</b>	<b>539</b>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	729	524	539
<b>18.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>3.433</b>	<b>2.468</b>	<b>2.537</b>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	3.433	2.468	2.537
<b>19.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>15.091</b>	<b>10.852</b>	<b>11.155</b>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	15.091	10.852	11.155
<b>20.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>34.809</b>	<b>25.031</b>	<b>25.732</b>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	34.809	25.031	25.732
<b>21.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>1.273</b>	<b>915</b>	<b>941</b>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	1.273	915	941

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>22.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>11.473</b>	<b>8.250</b>	<b>8.481</b>
<b>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</b>	<b>11.473</b>	<b>8.250</b>	<b>8.481</b>
<b>23.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>4.937</b>	<b>3.550</b>	<b>3.650</b>
<b>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</b>	<b>4.937</b>	<b>3.550</b>	<b>3.650</b>
<b>24.1.2.1 - Scuole non statali</b>	<b>7.068</b>	<b>5.083</b>	<b>5.225</b>
<b>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</b>	<b>7.068</b>	<b>5.083</b>	<b>5.225</b>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b>	<b>231.506</b>	<b>231.557</b>	<b>233.512</b>
<i>4.1.2.2 - Società di servizi marittimi</i>	<i>128.239</i>	<i>128.239</i>	<i>129.294</i>
<i>Legge n. 169 del 1975, art. 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale</i>	<i>109.275</i>	<i>109.275</i>	<i>110.174</i>
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto 16: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi</i>	<i>18.964</i>	<i>18.964</i>	<i>19.120</i>
<i>4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione</i>	<i>18.751</i>	<i>18.751</i>	<i>18.905</i>
<i>Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili</i>	<i>18.751</i>	<i>18.751</i>	<i>18.905</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione</i>	84.516	84.567	85.313
<i>Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili</i>	69.314	69.314	69.884
<i>Regio decreto legge n. 1121 del 1938, art. 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata</i>	2.543	2.594	2.666
<i>Legge n. 1221 del 1952, art. 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione</i>	12.659	12.659	12.763

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>COMUNICAZIONI</b>	<b>98.678</b>	<b>98.678</b>	<b>98.678</b>
<b>4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale</b>	<b>98.678</b>	<b>98.678</b>	<b>98.678</b>
<i>Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), art. 27, comma 10: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	20.658	20.658	20.658
<i>Legge n. 28 del 2000, art. 12: disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	3.329	3.329	3.329
<i>Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), art. 145, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	21.691	21.691	21.691
<i>Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), art. 52, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	20.000	20.000	20.000
<i>Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), art. 80, comma 35: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	5.000	5.000	5.000
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 5: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	27.000	27.000	27.000

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

<b>Amm.ne/U.P.B Autorizzazione</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia</b>	1.000	1.000	1.000

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>	<b>27.724</b>	<b>21.736</b>	<b>18.721</b>
<i>2.1.2.7 - Pesca</i>	<i>9.870</i>	<i>3.525</i>	-
<i>Decreto legge n. 16 del 2004, art. 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche</i>	<i>6.345</i>	-	-
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca</i>	<i>3.525</i>	<i>3.525</i>	-
<i>3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i>	<i>17.854</i>	<i>18.211</i>	<i>18.721</i>
<i>Legge n. 499 del 1999, art. 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	<i>17.854</i>	<i>18.211</i>	<i>18.721</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI  
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<b>BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	2.402	2.403	2.423
<i>3.1.2.2 - Editoria libraria</i>	2.402	2.403	2.423
<i>Legge n. 1010 del 1969, art. 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero</i>	182	182	183
<i>Decreto legge n. 657 del 1974: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente</i>	36	37	38
<i>Legge n. 67 del 1987, art. 18: pubblicazioni di elevato valore culturale</i>	1.456	1.456	1.468
<i>Legge n. 62 del 2001, art. 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale</i>	728	728	734
<b>TOTALE</b>	<b>2.935.405</b>	<b>2.778.031</b>	<b>2.856.591</b>



## Elenco 4

**ENTRATE TRIBUTARIE****1.1.1 - IRE**

- 1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.2 - IRES**

- 1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.2.3 - ILOR**

- 1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.4 - Imposte sostitutive**

- 1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.5 - Ritenute a titolo di imposta definitiva**

- 1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.7 - Altri introiti diretti**

- 1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.8 - IVA su scambi interni e intracomunitari**

- 1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.10 - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco**

- 1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.11 - IVA su importazioni**

- 1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.12 - Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine**

- 1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.13 - Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti**

- 1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.14 - Imposte sui generi di monopolio**

- 1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.15 - Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato**

- 1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**1.1.20 - Altri tributi indiretti**

- 1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

**ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE****1.2.5 - Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Limitatamente ai capitoli:

- 3210
- 3312
- 3313
- 3314
- 3315
- 3316

ALLEGATO 1

(Articolo , comma )

**MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI**  
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
----------------------------	---	------	------	-------------------

(importi in migliaia di euro)

## AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		1.282.709	325.000	385.000	
1.	Legge 3/6/1999, n.157, e legge 26/7/2002, n.156(3.1.2.23-cap. 1638)-Fondo spese elettorali partiti politici	-	40.000	40.000	40.000 P
2.	Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 - (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra	-	65.000	65.000	65.000 P
3.	Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 - (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare	-	120.000	120.000	120.000 P
4.	Legge 10 dicembre 1993, n.515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste	22.500	22.500	-	- 2006
5.	Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97 - '99	18.069	18.069	-	- 2006
6.	Decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, co. 5(3.1.2.19 - cap. 1620)-IPOST	10.000	10.000	-	60.000 P
7.	Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap 1647) - Accordo Lomè	12.000	112.000	-	- 2006
8.	Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 cap. 1850) - Fondo editoria - agevolazioni tariffarie postali	10.700	10.700	-	- 2006
9.	Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA	767.829	767.829	-	- 2006
10.	Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo	116.611	116.611	100.000	100.000 2008

P onere permanente

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		337.900	-	-	
1.	Legge 8/3/2000, n. 53, artt. 19 e 20, e legge 5/2/1992, n. 104, art. 33 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Agevolazioni a familiari di persone con handicap	37.829	37.829	-	2006
2.	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, art.1, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati	9.004	9.004	-	2006
3.	Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090	2.090	-	2006
4.	Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi	266.032	266.032	-	2006
5.	Decreto legge 29/3/1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1/6/1991, n. 166, art. 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355	3.355	-	2006
6.	Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori	19.590	19.590	-	2006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		603.000	200.000	200.000	
1.	Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64-(2.1.2.1-capp. 1360 e 1364 n.i.)-Spese di giustizia	403.000	603.000	200.000	2008
MINISTERO DELL'INTERNO		377.808	90.939	90.939	
1.	Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI)	286.870	377.808	90.939	P
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		327	162	162	

1.	Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2. - cap.2225) - Convenzione sulla sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)	147	294	147	147	P
2.	Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2. - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE.	18	33	15	15	P
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			29.900	-	-	
1.	Legge 169/1975, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) Sovvenzioni soc. di navigazione	29.900	29.900	-	-	2006
MINISTERO DELLA SALUTE			80.000	80.000	80.000	
1.	Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati.	-	80.000	80.000	80.000	P
<b>TOTALE</b>			<b>2.711.644</b>	<b>696.101</b>	<b>756.101</b>	

ALLEGATO 2

(estrivato ..., comma ...)

## FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

*Ministero dell'Economia e delle  
Finanze*

<u>Incentivi alle imprese</u>	8.223.000	8.223.000	5.223.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art12, c.2	5.223.000	5.223.000	5.223.000
Legge 730 del 1983 art. 18, comma 8 e 9	3.000.000	3.000.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>8.223.000</b>	<b>8.223.000</b>	<b>5.223.000</b>

ALLEGATO 2

(Articolo .... comma ...)

## FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

*Ministero della Giustizia*

<u>Edilizia penitenziaria e giudiziaria</u>	82.566.931	70.108.931	70.108.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n.259	12.458.000	-	-
Regio decreto 18 giugno 1931, n.787	70.108.931	70.108.931	70.108.931
<b>TOTALE</b>	<b>82.566.931</b>	<b>70.108.931</b>	<b>70.108.931</b>

*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

<u>Università' e ricerca</u>	94.175.915	94.175.915	94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n.6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n.28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127	49.063.405	49.063.405	49.063.405

ALLEGATO 2

(Articolo .... comma ...)

## FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
<b><u>Edilizia universitaria</u></b>	<b>90.000.000</b>	-	-
Legge 22 dicembre 1986, n.910, Art.7, c.8	90.000.000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>184.175.915</b>	<b>94.175.915</b>	<b>94.175.915</b>

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del territorio*

<b><u>Difesa del suolo e Tutela ambientale</u></b>	<b>271.438.772</b>	<b>77.331.772</b>	<b>77.331.772</b>
Legge 09 dicembre 1998, n. 426 art.2, commi 1 e 7	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 08 ottobre 1997, n.344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n.36	1.032.914	1.032.914	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n.93	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 05 marzo 1963, n. 366	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1 comma 2 e legge 30 dicembre 2004, n.311	30.000.000	-	-

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

## FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
Regio decreto. 25 luglio 1904, n.523	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n.1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.1534	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, 183 e decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, art.12, e Legge 24 dicembre 2003, n.350.	120.000.000	-	-
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	20.000.000	-	-
Legge 9 dicembre 1998, n.426 art.1 e legge 24 dicembre 2003, n.350 e legge 30 dicembre 2004, n.311	8.607.000	-	-
Legge 24 dicembre 2003, n.350 art.4	11.000.000		
Legge 31 luglio 2002, n.179	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80	4.500.000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>271.438.772</b>	<b>77.331.772</b>	<b>77.331.772</b>



ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

## FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
<i>Ministero della Difesa</i>			
<u>Ricerca scientifica</u>	23.469.200	23.469.200	23.469.200
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n.264	23.469.200	23.469.200	23.469.200
<b>TOTALE</b>	<b>23.469.200</b>	<b>23.469.200</b>	<b>23.469.200</b>
<i>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</i>			
<u>Agricoltura, foresta e pesca</u>	136.310.995	28.702.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n.441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999 n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998 n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 04 giugno 1997 n. 143 art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976 n.386 art.18 c.4	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.46, comma4	123.208.000	15.600.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>136.310.995</b>	<b>28.702.995</b>	<b>13.102.995</b>

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

## FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

*Ministero per i Beni e le Attività  
culturali*

<b><u>Patrimonio culturale</u></b>	<b>188.742.376</b>	<b>188.742.376</b>	<b>188.742.376</b>
Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.46, c.1	138.486.232	138.486.232	138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n.29, art.3,c.1	3.164.569	3.164.569	3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n.400, art.3,c.1	206.583	206.583	206.583
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.83	46.568.535	46.568.535	46.568.535
D.L.vo 4 giugno 2003, n. 127	316.457	316.457	316.457
<b>TOTALE</b>	<b>188.742.376</b>	<b>188.742.376</b>	<b>188.742.376</b>

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.437	26.847	13.247
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	109.570	31.950	31.950
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	25.228	33.859	33.859
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.859	9.859	9.859
MINISTERO DELL'INTERNO	30.000	5.000	5.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	710	986	2.482
MINISTERO DELLA DIFESA	417	417	417
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.568	11.600	9.600
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	783	45	45
MINISTERO DELLA SALUTE	341.963	342.963	342.963
TOTALE TABELLA A	526.535	463.526	449.422
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE





Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	481.659	482.144	243.144
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.000	-	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	7.900	7.900	7.900
TOTALE TABELLA B	496.559	490.044	251.044
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA  
ALLA LEGGE FINANZIARIA

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA  
ALLA LEGGE FINANZIARIA (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N°95 DEL 1974, DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP. 1560)	13.410		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°701 DEL 1977, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP. 5217)	15.000	15.000	15.000
LEGGE N°385 DEL 1978, ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP. 3026)	43.500	43.500	43.500
LEGGE N°468 DEL 1978, RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO  - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003)	400		
LEGGE N°16 DEL 1980, E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 7256)	26.000	26.000	26.000
LEGGE N°146 DEL 1980, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):  - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP. 1680)	160.000	160.000	160.000
LEGGE N°67 DEL 1987, RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITORICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 7442)	426.000	426.000	426.000
LEGGE N°440 DEL 1989, RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP. 1539)	286	286	286

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGGE N°142 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.			
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)	203.000	203.000	203.000
- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)	80.405	80.405	80.405
LEGGE N°225 DEL 1992, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.			
- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 2184)	41.000	41.000	41.000
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7447)	550.000	550.000	550.000
DECRETO LEGISLATIVO N°39 DEL 1993, NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.			
- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP. 1707/P)	17.000	17.000	17.000
LEGGE N°109 DEL 1994, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.			
- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP. 1702)	7.500	-	-
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1613)	1.900	1.900	1.900
LEGGE N°675 DEL 1996, TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI			
(3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP. 1733)	20.000	20.000	20.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°94 DEL 1997, MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP. 1321)</p>	10.000	10.000	10.000
<p>LEGGE N°249 DEL 1997, ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP. 1575)</p>	8.600	-	-
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°446 DEL 1997, IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP. 2701)</p>	1.102.000	-	-
<p>LEGGE N°128 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP. 1723)</p>	3.920	3.920	3.920
<p>LEGGE N°230 DEL 1998, FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP. 2185)</p>	212.000	212.000	212.000
<p>LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP. 7330)</p>	1.735	1.735	1.735
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 1999, E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP. 1525)</p>	216.000	216.000	216.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°285 DEL 1999, RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP. 5200)</p>	22.000	22.000	22.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGISLATIVO N°287 DEL 1999, "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP. 3935)	15.100	15.100	15.100
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAP. 3901)	113.000	113.000	113.000
DECRETO LEGISLATIVO N°303 DEL 1999, ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP. 2115)	315.000	315.000	315.000
LEGGE N°353 DEL 2000, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP. 2820)	9.000	9.000	9.000
LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI (3.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP. 2156)	136.000	139.000	139.000
LEGGE N°38 DEL 2001, NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 7513/P)	4.950	4.950	4.950
DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 2001, NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP. 5223)	3.500	3.500	3.500
LEGGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 14 COMMA 1: ACCISE GAS METANO (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - CAP. 3823)	100.000	100.000	100.000
	3.878.206	2.749.296	2.749.296
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			



Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°287 DEL 1990, NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>(3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP. 2275)</p>	22.000	22.000	22.000
<p>LEGGE N°292 DEL 1990, ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO</p> <p>(3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP. 2270)</p>	21.700	21.700	21.700
<p>LEGGE N°282 DEL 1991, E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA .</p> <p>(4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP. 7630)</p>	200.000	200.000	200.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2280)</p>	28.400	28.400	28.400
<p>LEGGE N°68 DEL 1997, RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE</p> <p>(5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP. 5101)</p>	98.000	98.000	98.000
<p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>(5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP. 5102)</p>	62.200	62.200	62.200
	432.300	432.300	432.300
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
<p>LEGGE N°335 DEL 1995, RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE.</p> <p>(11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP. 4332)</p>	800	-	-
<p>LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE.</p> <p>(10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4161)</p>	2.000	2.000	2.000
<p>LEGGE N°328 DEL 2000, LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI</p>			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
(7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - CAP. 3671)	1.157.000	1.161.000	1.161.000
	1.159.800	1.163.000	1.163.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:			
- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP. 1768)	5.000	5.000	5.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1160)	120	120	120
	5.120	5.120	5.120
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N°1612 DEL 1962, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICOMICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE			
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2201)	2.800	2.800	2.800
LEGGE N°794 DEL 1966, RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966			
(16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4131)	2.500	2.500	2.500
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°200 DEL 1967, DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI			
(11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3105)	2.400	2.400	2.400
LEGGE N°883 DEL 1977, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974			
(13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 3749)	1.000	1.000	1.000
LEGGE N°140 DEL 1980, PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'			
(15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4052)	280	280	280

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°7 DEL 1981, E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.</p> <p>(9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170)</p> <p>(9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)</p>	345.400	321.200	305.500
<p>LEGGE N°960 DEL 1982, RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA</p> <p>(15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAP. 4061, 4063)</p>	2.800	2.800	2.800
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1163)</p>	6.200	6.200	6.200
<p>LEGGE N°299 DEL 1998, FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.</p> <p>(20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4534)</p>	5.000	5.000	5.000
<p>LEGGE N°58 DEL 2001, ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO</p> <p>(9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2210)</p>	2.300	2.300	2.300
<p>LEGGE N°91 DEL 2005, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA).</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)</p> <p>(12.1.2.2 - Solidarieta' internazionale - CAP. 3421)</p>	-	-	3.600
	370.680	346.480	334.380
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p>			
<p>LEGGE N°407 DEL 1974, RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO</p> <p>(4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP. 7291)</p>	4.700	4.700	4.700
<p>LEGGE N°394 DEL 1977, POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA</p> <p>(4.1.2.14 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP. 1709)</p>	8.000	8.000	8.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°181 DEL 1990, RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP. 2193)</p>	370	370	370
<p>LEGGE N°245 DEL 1990, NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990</p> <p>(4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP. 1690)</p>	122.000	122.000	122.000
<p>LEGGE N°243 DEL 1991, UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.</p> <p>(4.1.2.10 - Universita' ed istituti non statali - CAP. 1692)</p>	133.000	133.000	133.000
<p>LEGGE N°147 DEL 1992, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI</p> <p>(4.1.2.12 - Diritto allo studio - CAP. 1695)</p>	147.000	147.000	147.000
<p>LEGGE N°537 DEL 1993, INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 1: LETTERA A : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA'</p> <p>(4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP. 1694)</p>	6.920.500	6.950.000	6.950.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(4.1.2.7 - Ricerca scientifica - CAP. 1679)</p>	18.500	18.500	18.500
<p>LEGGE N°440 DEL 1997, E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.</p> <p>(2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP. 1270/P)</p>	181.000	181.000	181.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°204 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</p> <p>(4.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP. 7236)</p>	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<p>LEGGE N°338 DEL 2000, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI</p> <p>(4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7273/P)</p>	32.000	32.000	32.000
	9.197.070	9.226.570	9.226.570
MINISTERO DELL'INTERNO			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°451 DEL 1959, ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2674)</p>	30.600	30.600	30.600
<p>LEGGE N°968 DEL 1969, E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1916)</p>	18.100	18.100	18.100
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2668) (5.1.1.4 - Potenziamento - CAP. 2815)</p>	3.000	3.000	3.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1286)</p>	110	110	110
	51.810	51.810	51.810
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p>			
<p>LEGGE N°979 DEL 1982, DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (2.1.2.5 - Difesa del mare - CAP. 1644, 1646/P)</p>	41.500	41.500	41.500
<p>DECRETO LEGGE N°2 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1388, 1389)</p>	220	220	220
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1551)</p>	51.000	51.000	51.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI.</p>			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
(7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 3621) (7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 8831)	85.000	85.000	85.000
	177.720	177.720	177.720
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
LEGGE N°721 DEL 1954, ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2661)	6.010	6.010	6.010
LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:  - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP. 2719)	800	800	800
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:  - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2032)	350	350	350
DECRETO LEGGE N°535 DEL 1996, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP. 2098)	640	640	640
DECRETO LEGISLATIVO N°250 DEL 1997, ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP. 2161)	64.000	64.000	64.000
LEGGE N°431 DEL 1998, DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1690)	317.000	217.000	217.000
	388.800	288.800	288.800
MINISTERO DELLA DIFESA			
REGIO DECRETO N°263 DEL 1928, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:  - ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1253)	42.000	42.000	42.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 4840)	25.000	25.000	25.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1352)	800	800	800
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.			
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 1360) (3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 7145)	13.300	13.300	13.300
LEGGE N°267 DEL 2002, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)			
- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1354)	4.000	4.000	4.000
- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 1345)	70	70	70
	85.170	85.170	85.170
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1173, 1413, 1414, 1415) (2.1.2.7 - Pesca - CAP. 1476, 1477, 1482)	17.000	17.000	17.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2200)	5.450	5.450	5.450
DECRETO LEGISLATIVO N°454 DEL 1999, RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.			
(3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP. 2083)	93.000	93.000	93.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
	115.450	115.450	115.450
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>			
LEGGE N°190 DEL 1975, NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1941)	2.400	2.400	2.400
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°805 DEL 1975, ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1261, 1262, 1263) (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1942)	5.400	5.400	5.400
LEGGE N°163 DEL 1985, NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)	385.000	300.000	300.000
LEGGE N°118 DEL 1987, NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 2363)	850	850	850
LEGGE N°466 DEL 1988, CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 2052)	2.750	2.750	2.750
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:  - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2100)	30.700	30.700	30.700
	427.100	342.100	342.100
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>			
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N°1068 DEL 1947, CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP. 4320)	20.050	20.050	20.050
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°613 DEL 1980, CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP. 3453)	31.000	31.000	31.000
DECRETO LEGISLATIVO N°502 DEL 1992, RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA  - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP. 3392)	285.000	275.000	275.000



Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGISLATIVO N°267 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP. 3443)	90.000	87.000	87.000
DECRETO LEGISLATIVO N°268 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP. 3447)	66.000	66.000	66.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:  - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3412)	5.700	5.700	5.700
LEGGE N°434 DEL 1998, FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP. 4340)	4.100	4.100	4.100
DECRETO LEGGE N°17 DEL 2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP. 3457)	5.100	5.100	5.100
DECRETO LEGGE N°269 DEL 2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.  - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - CAP. 3458, 3459) (3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP. 7230)	46.000	46.000	46.000
	552.950	539.950	539.950
TOTALE GENERALE	16.842.176	15.523.766	15.511.666



## TABELLA D

### RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.



REFINANZIAMENTO DI NORME RECANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE  
(comprensivo degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.			
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)	3.767.000	-	-
LEGGE N.236 DEL 1993 : CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE			
- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (SETTORE N.19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)	160.102	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA			
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	-	850.000	850.000
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)			
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576)	100.000	100.000	8.300.000
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.			
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411).	50.000	100.000	100.000
	4.077.102	1.050.000	9.250.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.			
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (3.2.3.1 - Occupazione - CAP.7202)	500.000	-	-
	500.000	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)			
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020)	20.000	20.000	30.000
	20.000	20.000	30.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).			
- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302)	85.000	-	-

Segue : Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4)</p> <p>-4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308;</p>	10.000	50.000	100.000
	95.000	50.000	100.000
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (SETTORE N.27)</p> <p>(2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)</p>	100.000	-	-
	100.000	-	-
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21)</p> <p>(3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)</p>	50.000	100.000	100.000
	50.000	100.000	100.000
TOTALE GENERALE	4.842.102	1.220.000	9.480.000

## TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A  
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI  
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.





Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE				
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	-20.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):				
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (SETTORE N.10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - CAP.7165)	-8.000	-8.000	-	0
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N.3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446)	-40.000	-	-	0
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA				
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.				
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299)	-15.400	-15.400	-	0
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (SETTORE N.9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005)	-10.300	-10.300	-10.300	0
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENEI FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.				
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-22.700	-22.700	-	0
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-51.600	-91.600	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)</p>	-256.000	-256.000	-256.000	0
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (SETTORE N.27) (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)</p>	-2.000	-2.000	-2.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (SETTORE N.16) (3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)</p>	-400.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 3 COMMA 25: RIMBORSI IVA (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - CAP.7577)</p>	-75.000	-	-	0
<p>- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (SETTORE N.17) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)</p>	-24.000	-6.000	-	0
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536)</p>	-70.000	-60.000	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzia- mento
<p>DECRETO LEGGE N.7 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE .</p> <p>- ART. 2/bis COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P)</p>	-9.500	-1.000	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI (SETTORE N.27) (4.2.3.35 - Criminalita' organizzata e immigrazione illegale - CAP.7589)</p> <p>- ART. 8/bis COMMA 1: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 7-SEPTIES DEL DECRETO LEGGE N. 7 DEL 2005 (SETTORE N.24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7364)</p>	-8.000	-450	-	0
<p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-560.000	-	-	0
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-40.000	-	-	0
<p>LEGGE N.239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHE' DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7621)</p>	-2.000	-	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7622)	-2.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).				
- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)	-12.000	-12.000	-	0
- ART. 1 COMMA 268: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.800	-28.800	-	0
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE				
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (SETTORE N.2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria Difesa - CAP.7485)	-100.000	-275.000	-	0
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.000	-34.000	-26.000	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
REGIO DECRETO N.787 DEL 1931:REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA ( 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020 /P)	-46.600	-46.600	-46.600	0
DECRETO LEGGE N.201 DEL 2002 : MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA				
- ART. 9: PIANO DI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020/P)	-8.200	-	-	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA				
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):				
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)	-60.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)				
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254	-40.000	-	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>				
<p>LEGGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (SETTORE N.19)</p> <p>( 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)</p>	-80.000	-	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (SETTORE N.3)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-5.700	-	-	0
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>				
<p>LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (SETTORE N.17)</p> <p>(3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	0
<p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)</p>	-15.400	-15.400	-15.400	0
<p>LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (SETTORE N.11)</p> <p>(5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151)</p>	-40.200	-40.200	-40.200	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (SETTORE N.11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	-10.300	-10.300	-7.200	0
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).				
- ART. 1 COMMA 280 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (SETTORE N.27) (5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8223)	-800	-800	-	0
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7481)	-2.000	-2.000	-2.000	0
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIP. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7482)	-2.000	-	-	0
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (SETTORE N.16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP.7514)	-4.000	-4.000	-	0
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)				
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230	-13.900	-20.000	-20.000	0
MINISTERO DELLA DIFESA				
DECRETO LEGISLATIVO N.264 DEL 1997:RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549. ( 1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7000)	-46.000	-46.000	-46.000	0
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).				
- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (SETTORE N.27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP.7132)	-41.300	-41.300	-41.300	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)				
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	-82.100	-10.400	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	-20.000	-	-	0
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 3 COMMA 83: DEVOLUZIONE DEGLI UTILI DEL LOTTO AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-30.900	-30.900	-30.900	0
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 3 COMMA 1: PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-2.000	-2.000	-2.000	0
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-92.200	-92.200	-92.200	0
DECRETO LEGISLATIVO N.127 DEL 2003:RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.). ( 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	-200	-200	-200	0
MINISTERO DELLA SALUTE LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)	-64.000	-	-	0
TOTALE GENERALE	-3.769.100	-2.405.550	-1.846.300	





## TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE  
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2007 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2007 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2005 e quelli derivanti da spese di annualità.



Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
<p>2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP. 7335)</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>LEGGE N°266 DEL 1997, INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE DI IMPEGNO) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)</p> <p>LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO</p>	32.817	32.817	32.817	360.987	2019	3	

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7421)	18.000	18.000	-	-		3
- ART. 1 COMMA 268: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	31.200	43.200	-	-		
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - CAP. 7485)	-	-	-	-		3
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	30.000	51.000	39.000	-		3
	192.017	225.017	121.817	360.987		
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI  ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE N°433 DEL 1991, DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA						
- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLETTI DA EVENTI SISMICI						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
(4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 7451)  DECRETO LEGGE N°142 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSIITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.	50.000	-	-	-	-	
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)	30.000	30.000	-	-	-	3
DECRETO LEGGE N°6 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI						
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)	18.076	18.076	18.076	162.684	2017	3
DECRETO LEGGE N°180 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA						
- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)	2.066	2.066				3
DECRETO LEGGE N°132 DEL 1999, INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.						
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI	24.273	24.273	24.273	267.010	2019	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.	1.549	1.549	1.549	17.561	2019	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.	17.043	17.043	17.043	187.474	2019	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)						
DECRETO LEGGE N°355 DEL 2003, PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE						
- ART. 20 COMMA 1: PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA'						
(LIMITE DI IMPEGNO)						
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)			5.000			3
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003; DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E FLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 91: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI DPR 29/11/2002 (LIMITE DI IMPEGNO)						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)	-	-	10.000	-	-	3
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)	58.500	58.500	58.500	643.500	2019	3
AMBIENTE E TERRITORIO						
DECRETO LEGGE N°180 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA						
- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	30.000	-	-	-	-	-
	231.507	151.507	134.441	1.278.229		
4. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE N°64 DEL 1986, E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P)	300.000	-	-	-	-	-
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P)	5.702.000	6.796.000	6.000.000	10.630.900	2009	3
- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP. 7790, 7791, 7793)	1.265.000	-	-	-	-	3
ATTIVITA' PRODUTTIVE						
DECRETO LEGGE N°415 DEL 1992, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO						
- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	30.000	-	-	-	-	-
LEGGE N°208 DEL 1996, ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:						
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.						



Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE INPEGNO
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	840.000	-	-	-	-	3
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 86: TRASPERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7382) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.500	-	-	-	-	
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP. 7254/P; 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP. 7308/P)	70.000	50.000	100.000	-	-	
INTERNO						
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (2.2.3.2 - Progetti finalizzati - CAP. 7014) COMUNICAZIONI	98.000	4.000	-	-	-	
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
(2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP. 7230)	20.880	30.000	30.000	-		3
	8.329.380	6.880.000	6.130.000	10.630.900		
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA  INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  LEGE N°798 DEL 1984, LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:						
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP. 7197)	3.000	-	-	-		
	3.000	-	-	-		
9. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SFA  ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N°251 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE						
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7301)	30.000					

Segue: Tabella F

	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO							
LEGGE FINANZIARIA N°730 DEL 1983, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)							
- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - CAP. 7005)	3.000	3.000	-	-	-	3	
LEGGE N°266 DEL 1997, INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7299/P)	23.334	23.334	-	-	-	3	
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - CAP. 7005/P)	15.523	15.523	15.523	154.936	154.936	3	
10. ARTIGIANCASSA	71.857	41.857	15.523	154.936	154.936		
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N°67 DEL 1988, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):							
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI							

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	(3.2.3.19 - Artiglianacassa - CAP. 7165)	12.000	2.000	-		
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	12.000	2.000	-	-		
ECONOMIA E FINANZE						
LEGE N°662 DEL 1996, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA						
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7122)	176.000	176.000	176.000	18.757.596	2009	1
DECRETO LEGGE N°457 DEL 1997, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P)	1.808	1.808	1.808	-		3
LEGE N°354 DEL 1996, PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.						
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO.						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P)	34.110	34.110	-	-		3
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P)	77.514	137.514	-	-		1
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N°194 DEL 1998, INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151/P)	60.509	60.509	60.509	302.128	2011	3
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151/P)	516	516	516	2.064	2012	3
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8164)	15.523	15.523	10.876	18.076	2009	3
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 459: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8170)	3.000	3.000	-	-		3
	368.980	428.980	249.709	19.079.864		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO</p> <p>13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N°269 DEL 2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (3.2.3.50 - Istituto Italiano di Tecnologia - CAP. 7380)</p> <p>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP. 7302)</p> <p>16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N°138 DEL 2002, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A.</p>	124.000	125.000	125.000	575.000	2014	3
	209.000	125.000	125.000	575.000		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
(3.2.3.48 - Anas - CAP. 7372) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	100.000	-	-	-	-	-
LEGGE N°662 DEL 1996, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA						
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA AS TORINO-SAVONA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7142)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7143)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
DECRETO LEGGE N°67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7144)	23.334	23.334	23.334	413.168	2017	3
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7481)	3.000	3.000	3.000	40.000	2016	3
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIF. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7482)	3.000	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE						

Segue Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP. 7514)	6.000	6.000	-	-	3		
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO	147.992	44.992	38.992	618.436			
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGI N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP. 7464)	384.000	384.000	384.000	2.520.000	3	2009	
LEGGI FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).							
- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP. 7560) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	36.000	9.000					
LEGGI FINANZIARIA N°910 DEL 1986, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987):							
- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA							



Segue Tabella F

	(migliaia di euro)				ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	30.000	-	-	-		
	450.000	393.000	384.000	2.520.000		
(3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP. 7473)						
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGES N°236 DEL 1993, CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE						
- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP. 7499)	160.102	-	-	-		
LEGGES FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP. 7536/P)	60.000	60.000	96.050	-		3
DECRETO LEGGE N°7 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE						
- ART. 2/DIS COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP. 7536/P)	14.255	1.600				3
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO	5.000	5.000	5.000	55.000	2020	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7449)						
AFFARI ESTERI						
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI						
(2.2.3.4 - Altri investimenti - CAP. 7176)	100	250				3
AMBIENTE E TERRITORIO						
LEGGE N°183 DEL 1989, E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.						
(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	120.000					
LEGGE N°426 DEL 1998, NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE						
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI.						

segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)				ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI		
(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	8.607	-	-	-		
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - CAP. 7217)	200	400	-	-		3
POLITICHE AGRICOLE						
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE DI IMPEGNO) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7453)			50.000			3
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGISLATIVO N°102 DEL 2004, INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.						
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI						
	368.264	67.250	151.050	55.000		

Segue: Tabella F

	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO							
(3.2.4.3 - Fondo di solidarietà' nazionale - CAP. 7411)	80.000	100.000	100.000	-			
POLITICHE AGRICOLE							
DECRETO LEGISLATIVO N°102 DEL 2004, INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.							
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7439)	80.000	100.000	100.000	-			
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)	160.000	200.000	200.000	-			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
LEGGE FINANZIARIA N°910 DEL 1986, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):							
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP. 7304)	90.000	-	-	-			
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA	50.000	-	-	-			
ECONOMIA E FINANZE							

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 8/bis COMMA 1: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 7-SEPTIES DEL DECRETO LEGE N. 7 DEL 2005 (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP. 7364)	6.000	18.000	-	-		3
	6.000	18.000				
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N°396 DEL 1990, INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA						
- ART. 10 COMMA 1: FONDO PER ATTUAZIONE INTERVENTI (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP. 7657) SALUTE	70.000					
LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP. 7111)	96.000					
	166.000					

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
27. INTERVENTI DIVERSI  ECONOMIA E FINANZE  LEGGE N°183 DEL 1987, COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.  - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 7493)	2.000.000	204.000	600.000	14.999.500		3
LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.  - ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP. 7151)	3.165	3.165	3.165	5.165	2009	3
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).  - ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP. 7579)	65.000					
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE  - ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - CAP. 7589)	12.498	680	-	-		3
- ART. 9 COMMA 3: CREDITO D'IMPOSTA PER PROCESSI DI CONCENTRAZIONE (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP. 7814)	110.000	57.000	-	-		3
ATTIVITA' PRODUTTIVE						
LEGGE N°239 DEL 2004, RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA						
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP. 7621)	3.000	-	-	-		
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP. 7622)	3.000	-	-	-		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
DECRETO LEGGE N°148 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (3.2.3.1 - Occupazione - CAP. 7202)	610.000	60.000	-	-		3
GIUSTIZIA						
LEGGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)						
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP. 7020) AFFARI ESTERI	20.000	20.000	30.000	-		
LEGE N°182 DEL 2002, AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES						
- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (6.2.3.4 - Altri investimenti - CAP. 7247) INTERNO	4.442	1.160	1.026	-		3
DECRETO LEGGE N°515 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP. 7232)	116.203	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7239)	100.000	-	-	-		
LEGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7243)	103.291	-	-	-		



Segue Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
<p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGGE N° 398 DEL 1998, DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1), (2.2.3.5 - Opere varie - CAP. 7156)</p> <p>LEGGE N° 166 DEL 2002, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE DI IMPEGNO) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP. 7060)</p> <p>DECRETO LEGGE N° 79 DEL 2004, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI.</p> <p>- ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE DI IMPEGNO) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - CAP. 7030)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N° 311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 200 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (5.2.3.14 - Opere varie - CAP. 8223) DIFESA</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N° 388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO</p>	15.494	15.494	15.494	154.936		2018	1
	239.215	239.215	239.215	-			3
	785	785	785	-			3
	1.200	1.200	-	-			3

Segue Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP. 7130, 7132, 7140)	61.992	61.992	61.992	103.291		3
POLITICHE AGRICOLE						
LEGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2002)	123.208	15.600				3
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP. 7003/P)	3.592.493	680.291	951.677	15.262.893		
TOTALE GENERALE	14.398.490	9.257.894	8.502.209	50.536.245		

## Allegato B

### **Integrazione all'intervento del senatore Filippelli in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 3639**

A questo proposito non posso esimermi dal sottolineare la totale assenza di adeguate iniziative del Governo volte ad affrontare i problemi strutturali dell'agricoltura italiana, come peraltro dimostra la scarsità di interventi previsti al riguardo nel disegno di legge finanziaria per il 2006, oltre che nel cosiddetto decreto-legge sulla competitività.

In particolare, il decreto-legge in esame costituisce il quarto provvedimento di emergenza adottato dal Governo, nel quale vengono per di più utilizzate le risorse finanziarie già stanziata per il decreto-legge n. 22 del 2005.

Ed è questa la cosa che infastidisce di più. Il Governo, sino a tempi recenti, ha in più di un'occasione negato la sussistenza di problemi strutturali del comparto, e cosa fa? Interviene con un ennesimo decreto che stanziava le stesse misure già stanziata da altri provvedimenti perché in fondo non è riuscito a renderle operative.

La verità è che bisognava dare maggiore attenzione ai problemi di competitività che attualmente caratterizzano il settore agricolo ed agroalimentare, come pure alle difficoltà connesse alla scarsa presenza di operatori nazionali nella catena della grande distribuzione organizzata.

Inoltre, non posso ignorare che con il provvedimento al nostro esame esiste una estensione totalmente indiscriminata delle misure previste dal decreto-legge - originariamente volto a risolvere principalmente alcune difficoltà del comparto vitivinicolo - anche ad altri settori, come quello relativo allo sviluppo delle razze equine, che poco hanno a che fare con i principi e i criteri direttivi dettati dal decreto, determinando così una grave dispersione delle risorse disponibili.

In buona sostanza, perché c'è stata un'ennesima destinazione di ulteriori risorse in favore dell'UNIRE? Senza avere nulla contro gli allevatori equini, che anzi abbiamo spesso difeso e sostenuto, L'UNIRE si trova nelle medesime condizioni in cui versa il comparto agro alimentare italiano? Non credo.

Ma andando a scrutare il provvedimento ancor più da vicino, ovvero analizzando più analiticamente il contenuto del decreto-legge in esame, non posso esimermi dal rilevare anche la scarsa incidenza delle norme previste per il comparto caseario ed il carattere tardivo delle disposizioni in materia di controllo dei prezzi.

E infine, pur ritenendo astrattamente condivisibili le disposizioni in tema di semplificazione riferite all'AGEA e all'attuazione della PAC, il fatto che venga costituita una società a capitale misto per la gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quando poi mancano dispo-

sizioni per il comparto primario nella manovra finanziaria attualmente all'esame dell'Assemblea, appare a dir poco inverosimile.

La crisi che sta vivendo il nostro Paese nel settore dell'agricoltura, contrasta fortemente con il quadro ottimistico descritto dal Governo negli ultimi quattro anni, nei quali si è voluto evidenziare la crescita dell'agricoltura italiana, spesso collegandola all'introduzione della riforma della PAC, in ordine alla quale ritengo invece che si sarebbe dovuto adottare un atteggiamento ben più prudente.

È questa la politica del Governo di centro-destra: ignorare sistematicamente il Meridione, salvo poi intervenire quando la situazione è ormai drammatica con una politica del *dividi et impera* degna dei peggiori autocrati da basso impero. Ma in fondo è questa la situazione in cui si barcamena Berlusconi: tentare il tutto per tutto per evitare il diluvio che lo sommergerà alle prossime elezioni.

Al centro-sinistra toccherà il compito, nella prossima legislatura, di porre rimedio a tutti questi disastri. Bisognerà rimboccarsi le maniche ed agire. Cosa che questo Governo ha evitato di fare per cinque anni. Noi siamo pronti a questo compito improbo, ma ci rammarichiamo anche per l'ennesima occasione persa per intervenire e alleviare la drammatica situazione in cui versano gli agricoltori e le loro famiglie fin da ora e per questi motivi voteremo contro un provvedimento fallimentare ed inutile.

Sen. FILIPPELLI

**Integrazione all'intervento del senatore Azzollini in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.Tab.2.100 al disegno di legge n. 3614**

Viene sostenuta la tesi secondo cui il Governo non potrebbe modificare le previsioni tendenziali di bilancio senza inquadrare tale modifica in una rivisitazione del quadro complessivo della pubblica amministrazione, compito tipico, questo, del DPEF e delle relative Note di aggiornamento. Ne consegue la richiesta secondo cui in tanto un emendamento al bilancio tale da peggiorare i saldi (in quanto recettivo di una peggiore previsione di entrata) può essere dichiarato ammissibile in quanto esso sia inserito in un documento più ampio che mostri le cause della revisione della stima, documento che dovrebbe essere – secondo tale tesi – appunto una Nota di aggiornamento del DPEF. In mancanza della quale l'emendamento sarebbe inammissibile poiché peggiorativo del saldo.

L'esigenza di base – quella di avere una informazione non di dettaglio – su una modifica di grande portata finanziaria appare sicuramente degna di massima attenzione. Ciò che non si può però condividere, da un punto di vista tecnico, è che tale esigenza debba essere soddisfatta attraverso la presentazione della suddetta Nota di aggiornamento del DPEF.

Vale la pena di ricordare infatti che, sulla base del nostro ordinamento contabile, tale ultimo strumento è funzionalmente collegato all'esigenza di confermare o rivedere gli obiettivi di finanza pubblicati, che non è il nostro caso. Infatti, nella fattispecie il Governo ha compensato la minore previsione di entrata con misure di eguale effetto ma di segno contrario. Il Governo pertanto non intende rivedere gli obiettivi e quindi non è tenuto a presentare una Nota di aggiornamento del DPEF. Anzi, come curiosità intellettuale, si può anche discutere se, di fronte al fatto necessitato di una modifica di una previsione a legislazione vigente non più veritiera, ciò comporti proceduralmente il voto della conseguente ridefinizione degli obiettivi, problema questo che comunque non si pone nella fattispecie, data la copertura della peggiore previsione.

Altro problema è poi l'opportunità della presentazione di un tale documento, che è tema però che ricade nell'ambito delle valutazioni discrezionali, sul quale le opinioni possono essere diverse. Ciò che deve rimanere chiaro è comunque che uno stesso obiettivo può coesistere con qualsivoglia tendenziale, nel qual caso è l'entità della manovra che cambia, a parità di obiettivo.

Tutto ciò non significa comunque che l'esigenza di trasparenza e di informazione alla base della tesi esposta non possa e non debba essere raccolta. L'ordinamento presenta infatti uno strumento *ad hoc*, che è la nota di variazioni al bilancio.

Se si parte dal presupposto che il Governo non solo possa, ma anzi debba modificare la previsione a legislazione vigente di fronte o ad eventi o a valutazioni nuove (altrimenti risulterebbe sottoposto al Parlamento un bilancio non veritiero, con alterazione dunque dei risultati della stessa manovra di correzione nel suo complesso, venendone modificati gli esiti fi-

nali), è lo strumento della Nota di variazioni al bilancio il veicolo attraverso il quale fornire una maggiore solennità e motivazione alla nuova previsione. La Nota infatti è determinata dal Consiglio dei ministri ed ha una veste più ricca, con una motivazione presumibilmente più ampia che non nel caso di un semplice emendamento.

Si tratta comunque di una questione di forma, dal momento che l'esito procedurale della Nota di variazioni al bilancio è identico a quello di un emendamento.

*Sen. AZZOLLINI*

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3639 di conversione del decreto-legge n. 182 del 2005. Em. 1-sexies.100, De Petris e altri	201	200	002	061	137	101	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3639. Em. 2.100, Piatti e altri	186	184	000	045	139	093	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3639. Em. 3.105, Piatti e altri	183	179	001	041	137	090	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3639. votazione finale.	223	221	000	140	081	111	APPR.
5	NOM.	Disegno di legge n. 3614. Em. 2.Tab.2.100, il Governo	237	236	000	139	097	119	APPR.
6	NOM.	DDL n. 3614. Em. 4.Tab.4.1, Falomi e altri	197	190	006	045	139	096	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
  - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
  - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0893 del 09-11-2005 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
ACCIARINI MARIA.C	F	F			C	F
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	F	F	C
AGONI SERGIO	C	C	C	F	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	M	M	M	M
AMATO GIULIANO	F	F	F		C	
ANGIUS GAVINO				C	C	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	F	F	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	F	C
AYALA GIUSEPPE MARIA				C		
AZZOLLINI ANTONIO	C		C	F	F	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	C	C	
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	F	C
BALDINI MASSIMO	C	C	C	F	F	C
BARATELLA FABIO	F	F	F	C	C	
BARELLI PAOLO	C	C	C	F	F	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	F	F	C	C	F
BASSO MARCELLO				C	C	F
BASTIANONI STEFANO	F	F				
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO				C	C	
BATTAGLIA ANTONIO				F		C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	C	C	
BATTISTI ALESSANDRO			F	C	C	
BERGAMO UGO	C	C	C	F	F	C
BETTA MAURO	F	F	F	C	C	A
BETTAMIO GIAMPAOLO			C	F	F	C
BETTONI BRANDANI MONICA				C	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F	F	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	F	F	C
BISCARDINI ROBERTO	F	F		C		
BOBBIO LUIGI	C	C	C	F	F	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	F	F	C



Seduta N. 0893 del 09-11-2005 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
BONATESTA MICHELE	C	C	C	F	F	C
BONAVITA MASSIMO					C	F
BONFIETTI DARIA	F	F	F		C	R
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	F	F	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	F	F	C
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	F	F	C
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	C	C	
BRUTTI MASSIMO	F	R	F	C	C	
BRUTTI PAOLO					F	
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	F	F	C
BUDIN MILOS				C	C	C
CADDEO ROSSANO				C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	A	C	C	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	F	F	C
CALVI GUIDO				C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	F	F	C
CAMBURSANO RENATO					C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	F	F	C
CARELLA FRANCESCO				C	C	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	F	F	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	F	F	C
CASILLO TOMMASO					C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	F	F	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	C	C	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	C	C	C		F	
CHERCHI PIETRO	C	C	C	F	F	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	F	F	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	F	F	C
CHIUSOLI FRANCO	F			C	C	
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	F	F	C

Seduta N. 0893 del 09-11-2005 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	F	F	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	F	F	C
COLETTI TOMMASO	F		F	C	C	
COLLINO GIOVANNI				F		
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F	F	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F	F	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	F	F	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	F	F	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	M	M	M	M	M
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	F	F	C
CREMA GIOVANNI				C	C	F
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	F	F	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	R			R
D'AMBROSIO ALFREDO		C	C	F	F	C
D'AMICO NATALE			F	C	C	A
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO				C	F	
DANIELI PAOLO	C	C	C	F	F	C
DANZI CORRADO	M	M	M	M	M	M
DATO CINZIA				C	C	
DEBENEDETTI FRANCO				C	F	
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	C			F		
DELOGU MARIANO	C	C	C	F	F	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	F	F	C
DEMASI VINCENZO	C	C	C	F	F	C
DENTAMARO IDA	F	F	R	F		
DE PETRIS LOREDANA	F	F	R	C	C	
DE RIGO WALTER	C	C	C	F	F	C

Seduta N. 0893 del 09-11-2005 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
DETTORI BRUNO	F	F		C	C	F
DE ZULUETA CAYETANA						R
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F			C	C	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	F	F	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F			C	C	
DONADI MASSIMO	F		F		C	F
DONATI ANNA				C	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	F	F	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C		F	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	F	F	C
FABRIS MAURO					C	
FALCIER LUCIANO	C	C	C	F	F	C
FALOMI ANTONIO	F	F		C	C	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	F	F	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	C	C	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	F	F	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	F	F	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	F	F	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F				
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C		F	F	C
FLAMMIA ANGELO	F			C	C	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	F	F	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO			F		C	R
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	F	F	C
FORMISANO ANIELLO	F				C	
FORTE MICHELE	C	C	C	F	F	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	F	F	C
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C
GAGLIONE ANTONIO				C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F			C	C	F
GASBARRI MARIO	F			C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	F	F	C

Seduta N. 0893 del 09-11-2005 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
GIARETTA PAOLO	F		F	C	C	
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F	C		
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	F	F	C
GIULIANO PASQUALE	M	M	M	M	M	M
GRECO MARIO	C	C	C	F	F	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	F	F	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	F	F	C
GRUOSSO VITO				C	C	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	F	F	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	F	F	C
GUERZONI LUCIANO				C		
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	F	F	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	F	F	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	F	F	C
IOVENE ANTONIO	F	F		C	C	
IZZO COSIMO	C	C	C	F	F	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	F	F	C
LABELLARTE GERARDO	F			C		
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA	F	F		C	C	F
LAURO SALVATORE	M	M	M	M	M	M
LEGNINI GIOVANNI				C	C	F
LIGUORI ETTORE	F	F	F	C	C	
LONGHI ALEANDRO				C	C	F
MACONI LORIS GIUSEPPE				C	C	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	F	F	C
MAGISTRELLI MARINA				C	C	F
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C			
MALABARBA LUIGI	F			C	C	F
MALAN LUCIO	C	C	C	F	F	C
MANCINO NICOLA	F	F	F	C	C	

Seduta N. 0893 del 09-11-2005 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	F	F	C
MANZELLA ANDREA				C		
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	C	C	
MARANO SALVATORE	C	C	C	F	F	C
MARINO LUIGI	F	F	F	C	C	F
MARITATI ALBERTO			F	C	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F			C	C	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	M	M	M	M	M
MEDURI RENATO	C	C	C	F	F	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	F	F	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C
MICHELINI RENZO	F	F	F	C	C	F
MINARDO RICCARDO	F	C	C	F	F	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	F	F	C
MONTALBANO ACCURSIO				C	C	F
MONTI CESARINO	C	C	C	F	F	C
MONTINO ESTERINO	F	F	F		C	F
MORANDO ANTONIO ENRICO					C	
MORO FRANCESCO	P	P	P	P	P	P
MORRA CARMELO	C	C	C	F	F	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	F	F	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F	F	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F		C	C	F
MUZIO ANGELO					C	
NAPOLITANO GIORGIO	F	F	F		C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	F	F	C
NIEDDU GIANNI				C	C	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	F	F	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	F	F	C
OCCHETTO ACHILLE				C	C	F

Seduta N. 0893 del 09-11-2005 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	F	F	C
PACE LODOVICO	C	C	C	F	F	C
PAGANO MARIA GRAZIA					C	
PALOMBO MARIO	C	C	C	F	F	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	C	C	R
PASCARELLA GAETANO	F			C	C	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	F	F	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F		C	C	F
PASSIGLI STEFANO					C	
PASTORE ANDREA	C	C	C	F	F	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	F	F	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C				
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	F	F	C
PELLICINI PIERO	C	C	C	F	F	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	F	F	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	F	F	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	C	C	A
PETRINI PIERLUIGI				C	C	F
PIANETTA ENRICO	C	C	C	F	F	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	C	C	
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F	F	C
PILONI ORNELLA				C	C	
PIROVANO ETTORE		C	C	F	F	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	C		
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	F	F	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	F	F	C
PROVERA FIORELLO	C	C	C	F	F	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	F		C
RIGHETTI FRANCO				C	C	F
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F			C	C	
RIZZI ENRICO	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0893 del 09-11-2005 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	F	C	C	A
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	F	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F
SALERNO ROBERTO	C	C	C	F		
SALINI ROCCO	C	C		F	F	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	F	F	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	F	F	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	F	F	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M
SCARBOSIO ALDO	C	C	A	F	F	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	F	F	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C
SERVELLO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
SESTINI GRAZIA	M	M	M	F	F	C
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	F	F	C
SODANO TOMMASO	F	F	F	C	C	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C
STANISCI ROSA	F	F	F	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F	F	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	F	F	C
TAROLLI IVO	C	C	C	F	F	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	F	F	C
THALER HELGA				C	C	A
TIRELLI FRANCESCO	C	F	C	F	F	C
TOFANI ORESTE	C	C		F	F	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F	F	C
TONINI GIORGIO			F	C	C	
TREDESE FLAVIO	C	C	C	F	F	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	F	F	C
TREU TIZIANO				C		
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	F	F	C

Seduta N. 0893 del 09-11-2005 Pagina 9

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
TURCI LANFRANCO		F	F	C	C	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C	F	F	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F	F	C
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	C	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	F	F	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	F	C
VENTUCCI COSIMO	C	C	C		F	C
VICINI ANTONIO	F	F	F	C	C	A
VILLONE MASSIMO	F			C	C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	C	C	
VITALI WALTER				C		
VIVIANI LUIGI	F	F		C	C	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	F	F	C
ZANCAN GIAMPAOLO			F	C	C	F
ZANDA LUIGI ENRICO			F	C	C	R
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	F	F	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	F	F	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	C	C	
ZICCONI GUIDO	C	C	C	F	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	A	C	C	R	F	C



### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Colombo, Costa, Corsi, D'Alì, Danzi, Dell'Utri, Giuliano, Guzzanti, Lauro, Mantica, Massucco, Rizzi, Saporito, Servello, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

De Zulueta, Giovanelli, Gubert, Manzella, Rigoni e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Compagna Luigi, Del Pennino Antonio  
Istituzione del Consiglio delle associazioni islamiche italiane (3648)  
(presentato in data 09/11/2005).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *f*), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 561).

Ai sensi del citato articolo 1, comma 4, della legge n. 150 del 2005 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'8 gennaio 2006. La 1<sup>a</sup> Commissione permanente potrà formulare osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente entro il 19 dicembre 2005. Lo schema di decreto è altresì deferito, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che si pronuncerà entro il predetto termine dell'8 gennaio 2006.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 4 e 7 novembre 2005, ha inviato, in adempimento

al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2004:

della Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) (*Doc. XV*, n. 353). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente;

dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP) (*Doc. XV*, n. 354). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi» (INdAM) (*Doc. XV*, n. 355). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Pastore ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02169, del senatore Curto.

### **Interpellanze**

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive* – Premesso che:

la SMEB cantieri navali S.p.A. era un'azienda privata fondata a Messina negli anni '70, operante inizialmente nel settore delle costruzioni navali, conversioni, riparazioni e manutenzione di grandi e piccole imbarcazioni che insisteva su un'area dedicata ad altre attività nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti;

nell'estate del 2000, la cosiddetta zona falcata del porto di Messina, sede di cantieri navali e di un insediamento della marina militare, è stata interessata da irritanti miasmi, *mix* indistinguibile di gas, zolfo e deiezioni solide e liquide;

fra gli operai, i tecnici, i funzionari e tutti coloro che prestavano servizio nell'istituto Talassografico fino a Marinarsen, compresi gli impiegati della stazione Ferrovie dello Stato di Messina marittima, si era manifestato un grave malcontento che, dopo ripetute richieste di intervento alle forze dell'ordine e a tutte le istituzioni competenti, si traduceva nell'astensione dal posto di lavoro;

nel settembre dello stesso anno, visto che la responsabilità di questi disagi cadeva sui nuovi impianti per la depurazione dei residui oleosi esistenti sull'area provenienti dalle raffinerie (autorizzati dal D.R. del 29/03/2000 per un periodo di cinque anni), l'ufficio della tutela dell'aria della Provincia di Messina e il laboratorio d'igiene e profilassi dell'Azienda Unità sanitaria locale 5, disponevano di concerto controlli dell'aria e campionamento dei liquami contenuti in vasche a cielo aperto, *silos* e particolari condutture;

l'11 ottobre del 2000 un giornale cittadino pubblicava i dati sui campioni di reflui prelevati alla stazione di degassifica della SMEB, dai quali si evinceva che la quantità di inquinanti presenti era notevolmente superiore ai limiti fissati dalla legge;

la magistratura, che aveva già aperto un'inchiesta in proposito, disponeva, il 16 marzo del 2001, il sequestro dell'area relativa alla stazione di degassifica, di 839 fusti da 200 litri, contenenti rifiuti destinati a recupero dopo il ciclo di trattamento, di una vasca di 130 metri quadrati contenente reflui di lavorazione ormai solidificati, di due saracinesche d'entrata e d'uscita attraverso la quale un *silos* scaricava a mare e di quattro filtri di altrettante vasche di stoccaggio;

conseguentemente la magistratura accertava che i nuovi impianti di smaltimento non avrebbero mai ottenuto la valutazione di impatto ambientale dalla Regione e dallo Stato e durante l'intero periodo dell'indagine avrebbero smaltito quantità di liquidi inquinanti grazie ad autorizzazioni che la Provincia ed il Comune di Messina non avrebbero potuto rilasciare;

il 6 aprile 2001 viene confermato il sequestro dell'area e respinto il ricorso presentato dal legale della SMEB e con ciò rimangono *in loco* ben 16780 chili di prodotti da trattare;

si verifica il protrarsi di un situazione che mette a rischio la salute di numerose persone;

in condizioni meteorologiche avverse, le esalazioni maleodoranti soprattutto a base di idrocarburi, investono gran parte della città;

alla fine del mese di novembre del 2001 il sostituto procuratore chiude l'inchiesta che riguarda lo smaltimento dei rifiuti tossici alla SMEB e l'amministratore delegato della società deve rispondere di danneggiamento e di reati ambientali;

nonostante numerose iniziative pubbliche e di stampa dei rappresentanti di base riprese dalle principali testate giornalistiche regionali, non si intravede un via d'uscita per una riqualificazione e/o bonifica dell'area;

a poco più di due anni dalla conclusione dell'inchiesta, l'amministratore delegato della SMEB ed il direttore tecnico dell'impianto vengono giudicati rei di violazione della normativa sul trattamento dei rifiuti, sulle emissioni nocive in atmosfera, sullo scarico delle acque reflue e sull'intorbidamento delle acque marine, e pertanto condannati a 16 mesi di reclusione;

il disastro ecologico a due passi dal centro della città continua a permanere nell'area dell'ex degassifica con quasi 17 tonnellate di reflui

provenienti dai poli petrolchimici di Priolo, Porto Marghera, Pisa e Grosseto;

i sopralluoghi effettuati nei primi mesi dell'anno 2004 conducono il 27 febbraio 2004 alla chiusura di un'altra area di circa 7000 metri quadrati, limitrofa a quella già posta sotto sequestro nel 2001, al ritrovamento di altri prodotti chimici all'interno di *silos* e di 5 metri cubi di amianto friabile e alla successiva chiusura del cantiere navale;

a seguito della presenza di scarti petroliferi sia sulla superficie del mare antistante la zona sequestrata sia sulla battigia, si ipotizza lo scarico diretto dei reflui in mare;

il 6 maggio 2004 sulla bonifica della SMEB, indetto dall'assessore regionale all'industria, si svolge il primo incontro ufficiale tra il commissario al Comune di Messina, il presidente della Provincia ed alcuni ex operai accompagnati dai rappresentanti sindacali;

nel frattempo 92 lavoratori della società cantieristica sono stati messi in cassa integrazione fino al 6 ottobre 2004, data in cui terminerà il periodo di cassa integrazione straordinaria accordata ai lavoratori in seguito alla dichiarazione di crisi aziendale;

l'esigenza della bonifica dell'area ha dunque il duplice scopo di risolvere problemi ambientali e di dare prospettiva occupazionale;

il 27 maggio 2004, dopo la scoperta della contaminazione della falda acquifera, si è tenuto un vertice nella sede del consorzio A.S.I. con l'assessore regionale all'industria e l'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, nel quale si decideva di affidare la bonifica del sito alla società pubblica Sviluppo Italia, con un preventivo di spesa di 4 milioni di euro;

il 19 giugno 2004, Sviluppo Italia faceva sapere la vera entità del preventivo di 14 milioni di euro;

nei mesi successivi l'opinione pubblica sottolinea i danni fisici dei cittadini e l'insorgenza di malattie tumorali correlate alle esalazioni di sostanze nocive dall'area ex degassifica e tal fine sono interessati anche il Ministro della difesa Antonio Martino e il direttore dell'A.I.D. (Agenzia industrie difesa);

il 29 settembre 2004 su «la Repubblica» appare un articolo riguardante 180 operai di Marinarsen che risulterebbero intossicati, ai quali per la prima volta viene riconosciuto l'infortunio sul lavoro;

il 26 ottobre 2004, a causa del forte vento di scirocco, i dipendenti dell'Arsenale della Marina Militare manifestano sintomi da intossicazione, già registrati in precedenza, e dovuti alle «solite» esalazioni; e viene autorizzata l'evacuazione dello stabilimento a scopo cautelativo, per tutelare la salute dei lavoratori;

il 30 ottobre 2004, la «Gazzetta del Sud» fa sapere che negli ultimi 4 anni, gli ammalati di tumore ai polmoni, che prestavano servizio a Marinarsen, sono 7;

il 2 novembre 2004, i sindacati dell'arsenale militare indicano l'assemblea permanente di tutti i lavoratori;

l'8 novembre viene indetto da tutte le organizzazioni sindacali cittadine una manifestazione per denunciare la morte della zona falcata di Messina con conseguente perdita di centinaia di posti di lavoro e l'esplosione di una vera e propria emergenza sanitaria;

dal dicembre 2004 le pagine dei giornali riporteranno i ripetuti tentativi per l'acquisizione dell'ex SMEB, con l'intento di riutilizzarla a fini di insediamenti turistici;

dalle vicende legate all'inceneritore dei rifiuti, al trasferimento della base militare e all'impoverimento e dismissione dell'arsenale, alla assurda trasformazione dei bacini della SMEB in contenitori per rifiuti tossici, allo smantellamento degli insediamenti e delle invasature delle Ferrovie dello Stato, nessuna iniziativa politica o amministrativa ha svolto una funzione efficace per evitare che la parte migliore del territorio messinese fosse soggetta a nuove speculazioni e nuove devastazioni,

si chiede di conoscere:

i tempi per la bonifica e la riqualificazione dell'area e di tutto il comprensorio circostante della zona falcata e della ex stazione di degassifica per tutelare la salute dei cittadini e salvaguardare i livelli occupazionali esistenti e favorirne di nuovi;

se non si ritenga opportuno attivare una *task force* d'intervento che, con procedure d'urgenza, attraverso un tavolo di concertazione tra enti pubblici (Presidenza del Consiglio dei ministri, Comune, Provincia, Regione e Autorità portuale), forze sindacali ed imprenditori pubblici e privati, possa definire un progetto di sviluppo per la realizzazione a Messina di un «distretto di cantieristica navale» e di attività connesse all'attività portuali.

(2-00790)

### Interrogazioni

MARTONE – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri* – Premesso che:

nell'inchiesta di Rai News 24, «Fallujah. La strage nascosta», in onda l'8 novembre su Rai3 alle 7,35 vengono mostrati documenti filmati e fotografici raccolti nella città di Falluja durante e dopo i bombardamenti del novembre 2004, dai quali risulta che l'esercito americano, contrariamente a quanto dichiarato dal Dipartimento di Stato in una nota del 9 dicembre 2004, ha usato il fosforo bianco non secondo gli usi consentiti, per illuminare le postazioni nemiche, ma bombardando con questo agente chimico in maniera indiscriminata la città;

nell'inchiesta, realizzata da Sigfrido Ranucci e curata da Maurizio Torrealta, vengono trasmessi anche documenti altamente drammatici che riprendono gli effetti dei bombardamenti su civili, donne e bambini di Fallujah, alcuni dei quali sorpresi nel sonno;

l'uso di armi chimiche è vietato da una convenzione che gli Stati Uniti hanno firmato nel 1997;

il filmato mostra anche un documento dove si prova l'uso in Iraq di una variante del napalm, chiamata con il nome MK77, dagli effetti ancora più devastanti. L'uso di questa sostanza è vietato dalle convenzioni dell'Onu del 1980;

considerato che il Ministro della difesa della Gran Bretagna, rispondendo ad un'interpellanza di una deputata del Parlamento inglese, ha ammesso che effettivamente tali sostanze erano state usate nella città di Falluja nel corso dei combattimenti,

si chiede di sapere:

se il Governo e vertici militari italiani siano stati a conoscenza dell'utilizzo di armi chimiche vietate da parte dell'esercito Usa, vista l'ammissione del Ministro della difesa britannico e stando al fatto che il contingente italiano dipende dal comando del Regno Unito;

se il Governo italiano abbia espresso la propria riprovazione rispetto all'uso di tali armi e se non reputi opportuno riferire sui gravi fatti accaduti ai due rami del Parlamento italiano.

(3-02340)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**GUERZONI – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute –** Premesso che:

come pubblicato dai giornali locali a seguito di denunce circostanziate di autorevoli e rappresentative organizzazioni sindacali e di patronato, risulta che le commissioni medico legali dell'Inail di Modena negano il riconoscimento dell'indennità Inail per patologie che colpiscono con deformazioni alle mani e acuti dolori alla schiena e agli arti i lavoratori del settore carni, poiché ritengono che esse non abbiano origini professionali e che siano invece da tutelare, con il riconoscimento dell'indennità, solo casi in cui vengono colpiti lavoratori in contatto con animali vivi e carni fresche;

a smentire tale diagnosi interviene, tra l'altro, il fatto che dette patologie interessano gli stessi animali oltre che – come dimostrano dati statistici significativi – i lavoratori addetti a comparti carni già lavorate e conservate, come accade ad esempio nei reparti carni e gastronomia dei supermercati, poiché è dimostrato che l'epidermide umana, nella attività che interessa, subisce abrasioni ed in sofferenza, anche per effetto dell'umidità, si predispone ad essere contagiata;

vanno in questa direzione anche sentenze delle Corti di Cassazione e di Appello che conseguentemente prescrivono un riconoscimento più estensivo del diritto dei lavoratori del settore carni alla tutela della salute così come richiesto dai sindacati;

posto che il mancato riconoscimento dell'assegno Inail danneggia fortemente i lavoratori colpiti dalle patologie sopra descritte tanto che, ad esempio, di sovente si impongono lunghi periodi di cura e riabilita-

zione talché il lavoratore rischia di essere licenziato per le inevitabili lunghe assenze dalle attività lavorative,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del contenzioso in atto indotto dalle decisioni medico-legali dell'Inail di Modena e se ciò sia presente anche in altre province italiane;

se non si ritenga urgente e necessario intervenire presso l'Inail di Modena per promuovere una più corretta valutazione del diritto alla tutela dei lavoratori del settore carni, sancito peraltro da sentenze del magistrato.

(4-09635)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, GUASTI, PASINATO, SAMBIN, SCOTTI, TREDESE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il decreto legislativo 267/2000 prevede:

all'articolo 17, comma 1, che «I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune»;

all'articolo 17, comma 5, che «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria»;

all'articolo 82, comma 2, che «I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire (...) un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8»;

all'articolo 82, comma 4, che «Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali»;

il decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000, relativo a «norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265» prevede al comma 3 del-

l'articolo 7 che «Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione» e all'articolo 8 che «1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione»;

accertato che:

il comune di Venezia, a seguito del censimento del 21 ottobre 2001 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003), ha una popolazione di 271.073 abitanti;

le modifiche apportate allo statuto del Comune di Venezia con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 27 luglio 2004 stabiliscono, all'articolo 22, che «Ai componenti le delegazioni di Municipalità, previsti nel numero di cinque o sei in relazione al numero degli abitanti di ciascuna Municipalità, nominati dal Presidente, tra i Consiglieri eletti dai cittadini elettori, spetta, in sostituzione del gettone di presenza, un compenso onnicomprensivo nella misura determinata dal Regolamento comunale delle Municipalità. A detto compenso si applicano le detrazioni, per mancata partecipazione alle sedute della delegazione della Municipalità, nelle misure e con le modalità previste per i Consiglieri Comunali»;

l'articolo 6 del Regolamento delle Municipalità prevede che «Nel Consiglio della Municipalità di Venezia – Murano – Burano (Venezia insulare) sono riservati quattro seggi ai rappresentanti della ex Circoscrizione di Burano e quattro seggi ai rappresentanti della ex Circoscrizione di Murano. Nel Consiglio della Municipalità del Lido sono riservati quattro seggi ai rappresentanti dell'ex Circoscrizione di Pellestrina», individuando, in dettaglio il relativo procedimento per la nomina degli stessi rappresentanti.

in data 4 agosto 2005 il dott. Paolo Camilla ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale, in quanto, pur risultando il più votato tra i candidati della sua lista per le elezioni delle municipalità Murano-Burano, non risulta tra gli eletti a causa della norma dell'articolo 6 del Regolamento sopraccitato;

l'articolo 6 del Regolamento chiaramente prevede norme che comportano conseguenze in difformità alla volontà dei cittadini elettori;

l'articolo 25-bis del Regolamento comunale delle Municipalità prevede che «Ai componenti l'Esecutivo Municipale compete un compenso lordo annuo pari al 50% dell'indennità spettante ai Consiglieri Comunali»;

con delibera del Consiglio comunale n. 120 del 28 luglio 2003 è stato previsto che «Ai membri della Delegazione di Municipalità compete



un compenso lordo annuo di Euro 11.500,00. Al Vicepresidente un compenso lordo annuo di Euro 13.000,00»;

le citate norme del Comune di Venezia, quindi, prevedono una «retribuzione» dei consiglieri di circoscrizione in palese difformità alle norme statali (indicando un compenso lordo, cioè una indennità, e non un gettone collegato alle presenze);

sull'argomento risulta che sono stati presentati esposti, nonché segnalazioni al Prefetto, al Ministero, alla Corte dei Conti, da parte di singoli cittadini, consiglieri comunali e consiglieri regionali del Veneto;

nonostante ciò, il Comune di Venezia continua ad erogare a parte dei consiglieri circoscrizionali indennità chiaramente non conforme alla legge,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, per quanto di competenza e nei modi e nelle forme che riterrà opportuno, senza escludere l'avvio della procedura di annullamento, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 267/2000, delle modifiche statutarie e regolamentari approvate dal Consiglio comunale di Venezia e relative all'articolo 22 dello Statuto e agli articoli 6 e 25 del Regolamento, per far abrogare le norme, certamente illegittime, contenute nello statuto e nel Regolamento del Comune di Venezia.

(4-09636)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Società Gest Line S.p.A., con sede a Napoli, è concessionaria del servizio riscossione tributi per le province di Napoli, Caserta, Genova, Prato, Padova, Bologna, Rovigo, Venezia e Gorizia e la stessa fa capo al Gruppo bancario San Paolo IMI;

in data 14 ottobre 2005 detta società ha attivato la procedura di mobilità a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, allo scopo di rendere operante la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per 12 lavoratori collocati a Napoli (9 unità), Genova (1 unità) e Venezia (2 unità) utilizzando anche il fondo di solidarietà del comparto «esattoriale» (decreto ministeriale 24 novembre 2003, n. 375);

l'attivazione della procedura di mobilità e la risoluzione del rapporto di lavoro di 12 lavoratori risulterebbe immotivato rispetto alla situazione in cui si trova la società, ossia:

attualmente la Gest Line ha circa 1.300 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

negli ultimi due anni la Gest Line ha esternalizzato, dando in appalto, lavori propri caratteristici dell'attività esattoriale, quali la notifica delle cartelle e di atti esattoriali, l'acquisizione di certificati presso la conservatoria dei registri immobiliari propedeutici alle attività di iscrizione ipotecaria e di pignoramento immobiliare, l'espletamento delle attività riguardante la gestione delle insinuazioni tardive ex art. 101 della legge fallimentare;

negli ultimi due anni la Gest Line ha utilizzato numerose risorse con contratti a progetto, tirocini formativi, ed interinali;

il decreto-legge 203/2005 attua una profonda riforma delle esattorie il che dovrebbe indurre a non prendere decisioni così radicali come quelle relative alle procedure di mobilità;

la legislazione vigente incentiva il posticipo al pensionamento (art. 1, commi da 12 a 15, della legge 23 agosto 2004, n. 243) e, conseguentemente, non si può negare tale diritto ai lavoratori esattoriali che intendono proseguire il rapporto di lavoro quanto più possibile,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere un intervento urgente presso la società Gest Line e nei confronti di tutte le altre società esattoriali, affinché siano revocate tutte le procedure di mobilità ovvero tutte le procedure che prevedano l'attivazione obbligatoria del fondo di solidarietà del comparto «esattoriali» (decreto ministeriale 24 novembre 2003, n. 375).

(4-09637)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che nella notte di lunedì 31 ottobre 2005 è stato compiuto un gravissimo atto intimidatorio in danno del dr. Paolo Quattrone – Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Calabria;

che tale atto è stato compiuto in danno della casa di vacanza sita a Bova Marina e che, in tale circostanza, l'abitazione è stata cosparsa di escrementi, sale grosso, alcool e caffè, trasmettendo precisi e minacciosi segnali mafiosi che si riferiscono alla persona ed alla famiglia, minacciandone l'incolumità fisica;

che il Provveditore Quattrone ha da tempo avviato una politica di completo riordino del settore che, evidentemente, risulta indigesta a pericolosi settori criminali;

che già in passato, quando dirigeva il carcere di Reggio Calabria, il dr. Quattrone era stato bersaglio di attenzioni criminali, subendo un attentato estrinsecatosi nell'esplosione di una bomba nelle adiacenze della propria abitazione (1989);

che nei tempi trascorsi, sempre nel settore penitenziario, in Calabria, si sono verificati fatti gravissimi con l'uccisione per mano mafiosa del direttore del carcere di Cosenza Sergio Cosmai e del Maresciallo Scalone di Brancaleone;

che di fronte all'ennesimo atto di pericolosa tracotanza criminale, che ha seguito di pochi giorni l'assassinio del Vice Presidente del Consiglio regionale on. Fortugno ed altri omicidi mafiosi nell'area greca e della Locride, lo Stato deve dimostrare il proprio pugno forte e la volontà di perseguire esecutori e mandanti di tanti *raid* criminali ed assassini,

si chiede di sapere:

se, ad oltre una settimana dalla consumazione del criminale atto intimidatorio, siano state approntate e rese operative adeguate misure di sicurezza e di protezione personale e familiare a favore del dr. Paolo Quattrone;

a che punto siano le indagini avviate per l'identificazione e l'adeguata punizione di esecutori e mandanti dell'odiosa intimidazione posta in essere in danno del servitore dello Stato, dr. Paolo Quattrone.

(4-09638)

PEDRINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è diretta da un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, come stabilito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

i cinque componenti l'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive e le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti;

da mesi l'Autorità è priva dei tre quinti dei suoi componenti e che, pertanto, non è in grado di svolgere a pieno il suo ruolo istituzionale;

si presentano importanti scadenze quali: l'aggiornamento delle tariffe dell'energia elettrica e del gas; la riorganizzazione dell'assetto industriale e delle regole di *governance* delle reti di trasporto del gas e dell'energia elettrica; l'adozione di misure conseguenti alle questioni di legittimità sollevate dalle decisioni del TAR della Lombardia, hanno minato l'impianto del sistema tariffario;

le organizzazioni di tutela dei risparmiatori sono in apprensione per l'approssimarsi degli aumenti tariffari sopraccennati ed invocano quindi la piena funzionalità dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno attivare con urgenza la procedura per la designazione dei componenti dell'organo collegiale dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas indicando al Parlamento personalità di alta, riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

(4-09639)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, prevede le disposizioni in materia di pensionamenti d'anzianità nei limiti del numero di diecimila lavoratori beneficiari con le seguenti caratteristiche: lavoratori collocati in mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991; lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23/12 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28;

il comma 19 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, prevede che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 della legge 23 agosto 2004, n. 243, che intendano avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

qualora dal monitoraggio affidato all'INPS risulti il raggiungimento del numero di diecimila domande di pensione, il sopra citato istituto non esaminerà ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243;

da fonti sindacali lo scrivente è venuto a conoscenza che, alla data del 31 marzo 2005, sono stati monitorati dall'INPS diecimila lavoratori (6000 lavoratori destinatari di fondi di solidarietà e 4000 lavoratori in mobilità ordinaria) con i requisiti di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243,

si chiede di sapere:

quale sia l'entità complessiva dei lavoratori che hanno fatto richiesta presso l'INPS di poter usufruire delle agevolazioni previste dal comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e a quanti lavoratori sia stato di conseguenza negato l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge;

se non si ritenga che, a seguito della crescente crisi occupazionale (con il ricorso massiccio di provvedimenti di mobilità e con migliaia di lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà), si possa creare una situazione di forte discriminazione per quei lavoratori che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, ma eccedenti il numero di diecimila unità previsto dalla legge, vengano esclusi dai benefici;

quali provvedimenti si intendano adottare a favore di tutti quei lavoratori che, pur rientrando nei requisiti della legge 243/2004, non possono accedere alle agevolazioni a causa del «tetto» di diecimila unità previsto dalla normativa;

quali provvedimenti si intendano altresì adottare a favore di quei lavoratori che, in deroga al termine temporale per gli accordi sindacali (° marzo 2004), si trovino nella condizione di non potere beneficiare della pensione di anzianità e nello stesso tempo non dispongono più di un rapporto di lavoro.

(4-09640)

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'Azienda ospedaliera «A. Di Summa» di Brindisi ha realizzato in Ceglie Messapica (Brindisi), un presidio di riabilitazione per complessivi 90 posti letto, ove è prevista l'allocazione di n. 3 unità ospedaliere di ricovero e di n. 9 posti letto per *day hospital*;

la suddetta Azienda ospedaliera, con proprio atto n. 568 del 17 ottobre 1996, ha chiesto, alla Regione Puglia, l'istituzione e l'attivazione del

presidio di riabilitazione di Ceglie Messapica, funzionalmente dipendente dall'Azienda ospedaliera «A. Di Summa», e con lo stesso provvedimento la stessa ha approvato la pianta organica del Presidio;

la regione Puglia, con atto consiliare n. 227 del 20 giugno 1998, ha approvato l'istituzione e l'attivazione, con la relativa pianta organica del Presidio, a stralcio della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 33 della legge regionale n. 36/1994;

con la deliberazione del direttore generale n. 135 dell'11 febbraio 2000 si è affidata la gestione provvisoria del Presidio di riabilitazione di cui trattasi, alla Fondazione Silvana Paolini (che successivamente ha cambiato denominazione in fondazione San Raffaele) con la motivazione che la qualificazione giuridica di Fondazione, quale ente *no profit*, nonché il profilo aziendale, costituiscono elemento essenziale in ordine alla scelta del contraente;

con la succitata deliberazione n. 135/2000, si è scelto lo strumento giuridico dell'accordo convenzionale, approvando conseguentemente lo schema di atto di convenzione tra l'Azienda ospedaliera e la Fondazione Silvana Paolini;

l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) BR 1 ha inteso, con propria delibera n. 1892 del 18 maggio 2004, procedere al rinnovo dell'accordo convenzionale con la Fondazione San Raffaele;

la direzione generale dell'ASL BR 1 non ha mai operato nessun passo concreto nella direzione del riesame dei rapporti convenzionali, *ex art. 8* della legge regionale 20/2002, relativamente alla gestione del Presidio di Ceglie Messapica;

la Regione Puglia ha inteso deliberare apposito incarico professionale per acquisire un parere *pro veritate* circa la legittimità delle procedure di affidamento e gestione del Presidio di riabilitazione di Ceglie Messapica;

la condotta dell'ASL BR 1 è stata più volte giudicata come «anomala» e «di difficile comprensione» dallo stesso Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia (Note Prot. N. 24/21626/2 del 20/07/2004, N. 24/11252/2 del 14/04/2005, N. 24/11807/2 del 3/05/2005, N. 24/14828/2 del 25/05/2005) che ha evidenziato in particolare:

non risulta essere stata approvata dalla Regione Puglia alcuna sperimentazione gestionale relativamente al Presidio di Ceglie Messapica,

il contratto di gestione del Presidio di Ceglie Messapica non è stato approvato né ai sensi dell'art. 9- *bis* del decreto legislativo n. 502/92, né ai sensi della legge n. 405/2001;

difformemente da quanto fatto sino ad ora da parte della Direzione generale dell'ASL BR 1 occorre attenersi agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 20/2002;

è anomalo limitarsi ad «acquisire ogni utile elemento di valutazione da parte della Fondazione San Raffaele di Roma (...), atteso che (...) l'azione amministrativa non deve presentare interesse e/o battute di arresto in quanto provvedimenti che presentano caratteri di difformità a

disposizioni legislative nazionali e regionali devono essere prontamente rimossi»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare se l'accordo convenzionale, siglato con il direttore generale della ASL BR 1 in data 18/05/2004, debba essere considerato illegittimo in quanto eccedente i limiti di autonomia del soggetto in questione, o se il suddetto accordo non debba essere revocato sulla base di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 20/2002 e sulla scorta di quanto più volte rilevato dall'Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia;

se non si rilevi che il suddetto accordo, contenente la previsione di un diverso assetto organizzativo del presidio di riabilitazione di Ceglie, con particolare riferimento alla creazione di posti letto aggiuntivi e/o a diversa destinazione, non debba ritenersi illegittimo in quanto eccedente i limiti predisposti dall'attuale Piano Sanitario Regionale o se quanto riportato nell'art. 13 (spese di investimento) dell'accordo convenzionale in oggetto non sia illegittimo, in quanto elusivo del ricorso dell'ente pubblico al confronto concorrenziale, trattandosi di oneri che in via definitiva ricadranno ancora sul bilancio ASL;

se il Ministro non ritenga opportuno chiarire se il ricorso ad un parere *pro veritate* da parte di un professionista esterno, debba essere considerato:

non determinante al fine di una soluzione chiara ed univoca del tema in oggetto, in quanto anche se utile, tale parere non potrà essere vincolante in senso assoluto per nessuna delle parti coinvolte;

elusivo delle normali responsabilità di governo regionale di quanti devono pronunciarsi sulla legittimità di quanto sinora realizzato dalla ASL BR 1 relativamente al Presidio di Ceglie Messapica;

oneroso, in quanto costituente un inappropriato ed ingiustificato aggravio di costi per il bilancio regionale;

se il Ministro ritenga che siano stati opportunamente rilevati il profilo giuridico della Fondazione San Raffaele (attuale gestore del Presidio) e la sua natura *no profit*, dal momento che:

il nuovo accordo riconosce alla Fondazione San Raffaele ampia autonomia nella organizzazione dell'assetto gestionale delle singole unità operative, prevedendo altresì la facoltà di avvalersi, anche esclusivamente, della collaborazione di persone giuridiche che abbiano partecipato alla costituzione della Fondazione stessa;

la stessa Fondazione San Raffaele, così come si può rilevare dai dati presso la Camera di commercio, risulta acquisire personalità giuridica solo in data successiva alla stessa stesura del primo accordo convenzionale relativo alla gestione del Presidio di Ceglie Messapica;

se non ritenga opportuno approfondire se sia stata opportunamente verificata la possibilità di ritornare ad una gestione diretta del Presidio di riabilitazione di Ceglie Messapica, trattandosi di attività sanitaria già oggi pienamente finanziata dal bilancio regionale.

(4-09641)

IOANNUCCI, PONZO, MONTI, SCOTTI, FABBRI, MORRA, AGONI, NESSA, GIRFATTI, PICCIONI, MINARDO, GRECO, BOLDI, BIANCONI, NOCCO, GENTILE, BOREA, FLORINO, MEDURI, BEVILACQUA, MORSELLI, PEDRIZZI, SEMERARO, BONATESTA, BATTAGLIA Antonio, CARUSO Antonino, GRILLOTTI, MUGNAI, PALOMBO, TATÒ, BUCCIERO, DELOGU, MULAS, CICCANTI, BONGIORNO, DEMASI, ULIVI, RAGNO, ZAPPACOSTA, PASTORE, CORRADO, OGNIBENE, TREDESE, FAVARO, FALCIER, AGOGLIATI, CHINCARINI, CENTARO, TRAVAGLIA, ARCHIUTTI, COMINCIOLI, ZORZOLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il Preside della Facoltà di Medicina de l'Aquila ha inviato in data 20 ottobre 2005 un messaggio di posta elettronica, indirizzato ai componenti l'intera Facoltà, contenente un duro attacco al Governo in carica;

che, nello specifico, nel messaggio di cui sopra si invitano le famiglie italiane – che, stante la *mail*, «riceveranno una lettera firmata dal Presidente del Consiglio Berlusconi, in cui il premier spiegherà le ragioni, i particolari e tutto ciò che riguarda la finanziaria appena varata e la riforma delle pensioni» – a respingere al mittente la lettera, indicando anche le necessarie istruzioni, al fine di intraprendere, così, «un'iniziativa civile per esprimere dissenso»;

che, prendendo spunto dalla spedizione della lettera, il Preside ha attaccato duramente il presidente Berlusconi, inserendo l'iniziativa suddetta in una subdola «operazione tutta politica e mediatica iniziata con il vergognoso comunicato a reti unificate delle scorse settimane» e qualificandola come «l'ennesimo scempio che questo governo si accinge a completare»;

si chiede, vista la gravità della situazione descritta in premessa, di sapere se:

il Ministro in indirizzo valuti se il Preside abbia abusato delle competenze inerenti il suo ufficio;

a seguito di eventuale inchiesta amministrativa dal Ministro stesso disposta, intenda, per quanto di competenza, sospendere il Preside da ogni attività didattica;

infine, alla luce delle risultanze di detta inchiesta, non si ritenga opportuna una denuncia alla Corte dei Conti per responsabilità contabile e amministrativa.

(4-09642)

